



CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatre, il giorno ventidue, del mese di marzo, in
Palermo

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE TERZA

Composta dai Sigg.ri :

1	Dott. Alfredo	LAURINO	Presidente
2	Dott. Biagio	INSACCO	Consigliere
3	Sig. Luca	BICA	Giud. Popolare
4	Sig. Linda	MARINO	" "
5	Sig. Pietro G.ppe	POMA	" "
6	Sig. Lidia	SIMONE	" "
7	Sig. Francesco	BUTERA	" "
8	Sig. Vincenzo	AIELLO	" "

Con l'intervento dei Sostituti del Procuratore Generale Dott. VITTORIO TERESI e Dott. SERGIO DEMONTIS e con l'assistenza del Cancelliere B3 Sig.ra LUIGIA PASTORE ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

- 1) **ALBA FILIPPO** di Antonio, nato a Favara il 23/2/1965, ivi residente in via Colajanni n.42. Arrestato in flagranza di reato in data 12/01/1999, ordinanza di convalida dell'arresto e contestuale applicazione, in via di urgenza, della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Agrigento in data 15/01/1999 - ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo il 27/01/1999 notificata in carcere in data 28/01/1999; scarcerato il

N° 13 /2003 Sent.

N° 37/2002 R.G.

Notizie di Reato

N° 648 /99 D.D.A.

Palermo

Art. 54/03 x *Amodeo*
Camp. Penale 3278-3303/05
4363/05 p. suppl.

Art.

Campione Civile

Compilata scheda per
il Casellario e per
l'elettorato

Addi 5.02.2004 x BRUSCA G.n.

VEDI ANNOTAZIONI

Depositata in

Cancelleria

Addi 23-9-2003

tau

Irrevocabile il 19-11-2003

pe Bruno Gw
di 11-10-04 x tutti

francesco

- 13/03/2001 a seguito di ordinanza della Corte di Assise di Agrigento N. 13/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Empedocle Mirabile
Avv. Carmelo Palumbo

Foro di Agrigento
“ “

- 2) **ALONGI GIOVANNI** di Calogero, nato ad Aragona il 5/10/1937, ivi residente in Piazza A. Moro s.n.. Arrestato il 20/03/1998 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; scarcerato il 13/03/2001 a seguito di ordinanza della Corte di Assise di Agrigento N. 14/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Empedocle Mirabile
Avv. Lidia Fiamma

Foro di Agrigento
“ “

- 3) **AMODEO GAETANO** di Pietro, nato a Cattolica Eraclea il 13/1/1953, ivi residente in Via Ecce Homo n. 5. Arrestato per altro titolo in Canada in data 21/02/2001 - ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 notificata in data 21/06/2001 a seguito di estradizione, in atto detenuto c/o la Casa Reclusione di Spoleto.

DETENUTO - PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Mormino
Avv. Rosalba Di Gregorio

Foro di Palermo
“ “

- 4) **BRANCATO GIUSEPPE** di Gaetano, nato a Canicattì il 14/5/1958, residente a Martinsicuro (TE), in Via Vasco De Gama n. 2/A int.12. Arrestato il 20/03/1998 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere il 18/01/1999, detenuto presso la Casa Circondariale di Teramo.

DETENUTO - PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Gaziano
Avv. Salvatore Pennica

Foro di Agrigento
" "

- 5) **BRUSCA GIOVANNI** fu Bernardo, nato a San Giuseppe Jato il 20/02/1957, reperibile tramite il Servizio Centrale di Protezione – Roma, detenuto agli arresti domiciliari dal 27.07.2001 a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Agrigento in data 26.07.2001, detenuto anche per altro.

Già detenuto p.a.c. e per questo a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998 e notificata in carcere in data 26/03/1998.

DETENUTO - PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Luigi Li Gotti

Foro di Roma

- 6) **CACCIATORE Luigi** fu Onofrio, nato a Joppolo Giancaxio il 22/11/1918, ivi residente in Via Roma n.39. Agli arresti domiciliari dal 12/01/1999 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; scarcerato il 01/02/2000 con ordinanza della Corte di Assise di Agrigento N.5/00 emessa in data 01.02.2000.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Salvatore Re

Foro di Agrigento

- 7) **CAPIZZI MARIO** di Simone, nato a Ribera il 05/02/1970, ivi residente in Via R. Normanno, n.117. Arrestato il 20/03/1998 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998, in atto detenuto presso la Casa Circondariale dell'Aquila.

DETENUTO - PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Francesco Conti
Avv. Antonino Mormino

- Foro di Sciacca
Foro di Palermo

- 8) **CAPIZZI SIMONE** di Giuseppe, nato a Ribera il 26/08/1944, ivi residente in Via Sicilia n. 16. Arr. il 25/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998, scarc. dal Trib. della Libertà di Palermo in data 04/05/1998; riarr. il 14/01/1999 perché colpito da nuova ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Novara.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Mormino
Avv. Francesco Conti

Foro di Palermo
Foro di Sciacca

- 9) **CAPRARO ALFONSO** di Pietro, nato a Lampedusa il 01/09/1957, residente in Agrigento, Via Ariosto n. 20. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere in data 18/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Enrico Quattrocchi
Avv. Lidia Fiamma

Foro di Agrigento
“ “

- 10) **CASTRONOVO Calogero detto “Salvatore”** fu Salvatore, nato ad Agrigento il 07/06/1949, ivi residente in Via Matteo Cimarra n. 38. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998, raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere il 20/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli - Secondigliano.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Antonino Gaziano Foro di Agrigento

- 11) **DI PIAZZA VINCENZO** fu Giuseppe, nato a Casteltermini il 5/4/1940, ivi residente in Via Lo Re n.23. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998, scarc. il 13/03/2001 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento N. 15/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO – ASSENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Gaziano
Avv. Lidia Fiamma

Foro di Agrigento
“ “

- 12) **FALSONE GIUSEPPE** di Vincenzo, nato a Campobello di Licata il 28/8/1970. residente a Licata, Corso Serrovira n. 282, di fatto domiciliato in Campobello di Licata Via Gagarin n.12. Latitante

LATITANTE - CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Alfredo Gaito
Avv. Lillo Fiorello

Foro di Roma
Foro di Palermo

- 13) **FALZONE ALFONSO** di Calogero, nato a Porto Empedocle il 16/12/1964, reperibile tramite il Servizio Centrale di Protezione – Roma, detenuto agli arresti domiciliari.
Arrestato il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; agli arr. dom. dal 22/07/2000 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento del 13/07/2000.

Detenuto – Agli arr. dom.ri c/o S.C.P. – ASSENTE PER RINUNZIA

DIFENSORE: Avv. Maria Carmela Guarino

Foro di Caltanissetta

- 14) **FANARA GIUSEPPE** di Vincenzo, nato a Santa Elisabetta il 28/05/1956, ivi residente in Via Belgio n. 1. Arr. in flagranza di reato il 12/01/1999, ord.za di convalida di arresto e contestuale applicazione, in via di urgenza, della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 15/01/1999 dal G.I.P. di Agrigento; notificata il 12/01/1999 ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; notificata in carcere in data 13/01/1999 ord.za di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 27/01/1999 e notificata in carcere il 28/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia N.C..

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Antonino Gaziano

Foro di Agrigento

- 15) **FANARA PASQUALE** di Salvatore, nato a Favara il 14/10/1959, ivi residente in Via R. Livatino n. 4. Arr. il 12/01/1999 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; scarc. il 13/03/2001 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento N.16/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO – ASSENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Gaziano
Avv. Anna Mongiovì

Foro di Agrigento

“ “

- 16) **FOCOSO GIUSEPPE JOSEF** di Pietro, nato a Dudweiler (D) il 9/1/1969, residente a Realmonte in Via Miramare n.10. Latitante.

LATITANTE – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Antonino Gaziano

Foro di Agrigento

- 17) **FRAGAPANE SALVATORE** fu Stefano, nato a Santa Elisabetta il 19/06/1956, ivi residente in Via Leonardo Sciascia n. 1.

Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere il 14/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Gaziano
Avv. Salvatore Pennica

Foro di Agrigento
“ “

- 18) **GAGLIARDO IGNAZIO** di Antonino, nato a Racalmuto il 15/10/1972. ivi residente in Viale Hamilton n. 10. Latitante.

LATITANTE – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Calogero Mattina
Avv. Antonino Gaziano

Foro di Agrigento
“ “

- 19) **GAMBACORTA CARMELO** di Francesco, nato a Porto Empedocle il 12/3/1954, ivi residente in Via Berlinguer n. 1. Già detenuto p.a.c. e per questo a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998, notificata in carcere il 25/03/1998; detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Assise di Agrigento, con ordinanza del 17.10.2000.

DETENUTO – ASSENTE PER RINUNZIA

DIFENSORE: Avv. Antonino Gaziano

Foro di Agrigento

- 20) **GAMBACORTA GIUSEPPE** fu Francesco, nato a Porto Empedocle il 22/09/1958, ivi residente in C.da Ciuccava. Arr. il 04/12/1998 presso l'aeroporto di Fiumicino, concesso in estradizione dalla Germania, a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo il 09/01/1999 e

notificata in carcere il 19/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Gaziano
Avv. Salvatore Priola

Foro di Agrigento
Foro di Palermo

- 21) **IACONO ANTONINO** di Gioacchino, nato a Giardina Gallotti (Frazione di Agrigento) il 2/8/1954, ivi residente in Vicolo Canicattì n.3. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; scarc. il 13/03/2001 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento N. 17/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Antonino Gaziano Foro di Agrigento

- 22) **LICATA VINCENZO** fu Filippo, nato a Grotte il 06/02/1956, ivi residente in C.da Falcia s.n.. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere in data 20/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale dell'Aquila.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Gaziano
Avv. Enzo Fragalà

Foro di Agrigento
Foro di Palermo

- 23) **LOMBARDO SALVATORE** fu Giuseppe, nato a Favara il 28/8/1951, ivi res.te in Via F. Coppi n. 5. Arr. in flagranza di reato il 12/01/1999, ord.za di convalida di arresto e contestuale applicazione, in via di urgenza, della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 15/01/1999 dal G.I.P di Agrigento; ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 27/01/1999 e notificata in carcere il 28/01/1999; scarc. in data 13/03/2001 a seguito di ord.za della Corte di

Assise di Agrigento N.18/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO – ASSENTE

DIFENSORE: Avv. Salvatore Russello

Foro di Agrigento

- 24) **LOMBARDOZZI CESARE CALOGERO** fu Emanuele, nato ad Agrigento il 20/7/1943, ivi residente in Via Persefone, n.7. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998. Scarc. in data 19.03.2002 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento N. 11/02 emessa in data 19.03.02.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Empedocle Mirabile
Avv. Antonino Mormino

Foro di Agrigento
Foro di Palermo

- 25) **MESSINA ARTURO** di Giuseppe, nato a Agrigento il 08/12/1945, ivi residente in Vicolo Punta Bianca n. 28. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere il 20/01/1999; detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Salvatore Pennica
Avv. Antonio Managò

Foro di Agrigento
Foro di Reggio Calabria

- 26) **MESSINA GERLANDINO** fu Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 22/7/1972, ivi residente in Via G. Da Verrazzano n. 30, latitante.

LATITANTE – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Salvatore Pennica

Foro di Agrigento

- 27) **MESSINA GIUSEPPE** fu Antonio, nato a Porto Empedocle il 10/6/1947, residente in Ravenna, località Porto Corsini, Via Valle della Giralda n. 13. Arr. il 18/06/2000 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Empedocle Mirabile
Avv. Gerlando Capraro

Foro di Agrigento

“ “

- 28) **MESSINA SALVATORE** di Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 05/11/1969, ivi residente in via Mandarino n. 30. Arr. il 12/01/1999 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo - Pagliarelli.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Salvatore Pennica
Avv. Gioacchino Sbacchi

Foro di Agrigento.

Foro di Palermo

- 29) **MORMINA GIUSEPPE** di Giuseppe nato a Cattolica Eraclea il 12/12/1940 ivi residente in Corso Regina Margherita n.112. Arr. il 12/01/1999 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999, scarc. in data 21/05/1999 a seguito di sentenza emessa dalla VI sez. pen. della Corte di Cassazione in data 21.05.99.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Antonino Mormino

Foro di Palermo

- 30) **NOBILE PAOLO FRANCESCO** fu Francesco, nato a Favara il 2/10/1948, ivi residente in Via A. De Curtis n. 2, Piano A.

Arr. in flagranza di reato il 12/01/1999-ord.za di convalida dell'arresto e applicazione, in via di urgenza, della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Agrigento in data 15/01/1999; notificata il 12/01/1999 ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 27/01/1999 e notificata in carcere il 28/01/1999; scarc. in data 20.07.02 con obblighi, a seguito ord.za N.263/02 della Corte di Assise di Appello di Palermo sez. III emessa in data 19.07.02 e depositata in data 20.07.02.

LIBERO con obblighi – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Angelo Nicotra
Avv. Antonino Gaziano

Foro di Agrigento

“ “

- 31) **PUTRONE GIUSEPPE** di Calogero, nato a Porto Empedocle il 22/11/1957, ivi residente in Via dello Sport n. 76. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere in data 14/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Novara.

DETENUTO – ASSENTE PER RINUNZIA

DIFENSORE: Avv. Salvatore Pennica

Foro di Agrigento

- 32) **PUTRONE LUIGI** di Calogero, nato a Porto Empedocle l'8/9/1960, ivi residente in via Gramsci n. 9. Latitante.

LATITANTE – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Salvatore Collura
Avv. Antonino Gaziano

Foro di Agrigento

“ “

- 33) **RENNA GIUSEPPE** di Salvatore, nato a Siculiana il 18/2/1965, ivi residente in Via Mangione, II Traversa, P.3°, n.34. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di

Palermo in data 17/03/1998; detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Mauro Mellini
Avv. Armando Veneto

Foro di Roma
Foro di Palmi

- 34) **SALEMI PASQUALE** di Vincenzo, nato a Porto Empedocle il 04/08/1956, reperibile tramite il Servizio Centrale di Protezione – Roma.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Adriana Fiormonti

Foro di Latina

- 35) **SANFILIPPO ANTONINO** fu Filippo, nato a Palma di Montechiaro il 7/9/1923, residente in Porto Empedocle, via Diaz n. 33.

Det. agli arresti domiciliari dal 20/03/1998 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; rimesso in libertà il 21/07/2000 a seguito di ordinanza della Corte di Assise di Agrigento N.25/00 emessa in data 13.07.00 e depositata il 21.07.00.

LIBERO – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Enrico Quattrocchi
Avv. Empedocle Mirabile

Foro di Agrigento
“ “

- 36) **SCIARA FILIPPO** fu Pasquale, nato ad Agrigento il 24/7/1964, residente a Siculiana in Via Roma n. 200. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; raggiunto da ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 09/01/1999 e notificata in carcere il 15/01/1999; detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

DETENUTO – PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Lillo Fiorello

Foro di Palermo

- 37) **TERRASI DOMENICO** di Rosario, nato a Cattolica Eraclea il 5/2/1942, ivi residente in via Enna n.30. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; rimesso in libertà in data 23/05/2000 con ord.za emessa dal Tribunale per il Riesame di Palermo in data 19/05/2000, depositata in data 23/05/2000.

LIBERO – ASSENTE

DIFENSORI: Avv. Salvatore Russello
Avv. Ignazio Martorana

Foro di Agrigento

“ ”

- 38) **VELLA FRANCESCO** di Luigi, nato a Metz Moselle (F) l'11/12/1964, residente a Camastra, in via Mazzini n.10. Fermato il 18/01/1999, convalidato il fermo in data 20/01/1999 con ord.za di convalida e contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in via provvisoria emessa dal G.I.P. di Agrigento in data 20/1/1999; ord.za di custodia cautelare in carcere del G.I.P. di Palermo emessa in data 27/01/1999 notificata in carcere il 27/01/1999; scarc. il 13/03/2001 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento N.19/01 emessa in data 09.03.01 e depositata il 13.03.01.

LIBERO con obblighi – CONTUMACE

DIFENSORE: Avv. Empedocle Mirabile

Foro di Agrigento

- 39) **VIRONE GIUSEPPE** di Calogero, nato ad Agrigento il 16/7/1945, ivi residente in Via Sirio n. 29, Villaggio Mosè. Arr. il 20/03/1998 a seguito di ord.za di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Palermo in data 17/03/1998; agli arr. dom. dal 09/09/2000 a seguito di ord.za della Corte di Assise di Agrigento emessa in data 09.09.00; scarcerato in data 19.03.2002 con ord.za della Corte di Assise di Agrigento N.11/02 emessa in data 19.03.02.

LIBERO con obblighi – CONTUMACE

DIFENSORI: Avv. Empedocle Mirabile
Avv. Giuseppe Grillo

Foro di Agrigento

“ ”

PARTI CIVILI:

- A) Avv. Giuseppe Rucireta**, del Foro di Agrigento, procuratore speciale e difensore di **FRANCAVILLA Franco**, nato a Leonberg (D) il 28/09/1973, residente in Cattolica Eraclea, Via Oreto n. 117, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore e costituitosi c/Brusca Giovanni per l'omicidio di Francavilla Domenico. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Assise di Agrigento, con ordinanza del 15.10.1999.

ASSENTE

- B) Avv. Salvatore Bellanca**, del Foro di Agrigento, procuratore speciale e difensore di:

MULE' Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 13/04/1940;

MULE' Pasquale, nato a Cattolica Eraclea il 05/11/1969; ammesso al patrocinio a spese dello Stato con ordinanza della Corte di Assise di Agrigento in data 27.10.1999;

FARRUGGIA Angela, nata a Cattolica Eraclea il 02/05/1934;

MULE' Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 17/10/1972;

tutti residenti in Cattolica Eraclea, in Via Sottotenente Di Leo n. 24, elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore e costituitisi c/Brusca Giovanni per il quadruplice omicidio in danno di Terrasi Liborio, Francavilla Domenico, Virone Mariano e Mule Vincenzo.

ASSENTE

- C) Avv. Giovanni Vaccaro**, del Foro di Sciacca, procuratore speciale e difensore di:

MONTALBANO Maria Caterina, ved. Guazzelli, nata a Menfi il 05/03/1935;

GUAZZELLI Riccardo, nato a Palermo il 03/04/1965;

GUAZZELLI Teresa, nata a Castelvetro il 10/05/1967;

GUAZZELLI Giuseppe Antonio, nato a Castelvetro il 10/04/1974;

tutti costituitisi c/Castronovo Calogero, Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino, Capizzi Simone, Fanara Giuseppe, Focoso Giuseppe per l'omicidio in danno di Guazzelli Giuliano e residenti in Menfi, C.da Cavaretto s.n. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore.

PRESENTE

D) Avv. Anna Danile, del Foro di Agrigento, procuratore speciale e difensore di:

CARLISI Alfonso, nato a Grotte il 01/04/1937;

CASALICCHIO Caterina, nata a Grotte il 05/07/1939;

entrambi residenti a Grotte, nella Via Calatafimi, n.24, elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore e costituitisi contro Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Putrone Luigi, Focoso Giuseppe, Salemi Pasquale, Gagliardo Ignazio e Licata Vincenzo per l'omicidio in danno di Carlisi Angelo.

Ammessi entrambi al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Assise di Agrigento, con ordinanza del 21.12.1999.

ASSENTE

E) Avv. Ferdinando Vella, del Foro di Agrigento, procuratore speciale e difensore di:

CUTAIA Maria Antonia, nata a Grotte l'8/01/1962, in proprio e quale esercente la patria potestà su Zaffuto Michelangelo, nato ad Agrigento il

04/03/1985 e Zaffuto Antonio, nato ad Agrigento il 19/02/1990, costituitasi contro tutti gli imputati e in particolare contro Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Putrone Luigi, Focoso Giuseppe, Salemi Pasquale, Gagliardo Ignazio e Licata Vincenzo per l'omicidio in danno di Zaffuto Calogero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore. Ammessa al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Assise di Agrigento, con ordinanza del 21.12.1999.

ASSENTE

F) Avv. Salvatore Marzullo, del Foro di Agrigento, già procuratore speciale e difensore, ma rinunziante al mandato conferitogli da:

D'AVOLA Giuseppa, nata a Raffadali l'1/11/1943;

VIRONE Gerlando, nato ad Agrigento il 23/08/1977;

Entrambi residenti in Raffadali Via A/1 n.6 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore.

Le Parti Civili di cui al punto F, pur regolarmente citate, non si sono costituite.

G) Avv. Alfonso Mongiovì, del Foro di Agrigento, già procuratore speciale e difensore, ma rinunziante al mandato conferitogli da:

VIRONE Caterina Maria Elena, nata a Raffadali il 26/08/1962 ivi residente Via A/1 n. 6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore.

La Parte Civile di cui al punto G, pur regolarmente citata, non si è costituita.

H) Avv. Carmen Catapano, del Foro di Potenza, procuratore speciale e difensore di:

CILLIS Angela, ved. Di Lorenzo, nata ad Acherenza (PZ) il 20/05/1950;

DI LORENZO Ilenia, nata a Potenza il 22/09/1974;

DI LORENZO Doriana, nata a Potenza il 01/12/1976;

tutte costituite c/ Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino, Messina Giuseppe, Putrone Luigi, Falzone Alfonso per l'omicidio in danno di Di Lorenzo Pasquale e tutte residenti in Potenza, in Via Discesa San Gerardo n. 33 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del suddetto difensore.

PRESENTE

I) Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Avv. Libertino Arnone, in rappresentanza e difesa di:

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in persona dei Ministri "pro tempore", costituitisi c/Castronovo Calogero, Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino, Putrone Luigi, Fanara Giuseppe, Focoso Giuseppe per gli omicidii in danno del Sovrintendente Capo Di Lorenzo Pasquale e del Maresciallo dei Carabinieri Guazzelli Giuliano.

ASSENTE

L) Avv. Francesco Crescimanno, del Foro di Palermo, procuratore speciale e difensore di: **CASTELLESE Francesca Di Matteo**, nata ad Altofonte il 3.11.1952;

DI MATTEO Nicola, nato ad Altofonte il 22/11/1981, ivi residente Corso Dei Mille n.93, entrambi costituitisi c/Falzone Alfonso, Messina Gerlandino, Putrone Luigi, Filippo Sciara e Gambacorta Giuseppe per il reato di cui al capo AH della rubrica, in danno di Di Matteo Giuseppe.

PRESENTE

APPELLANTI

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Agrigento – sez. I^a - in data 18.07.2001 con la quale:

- **Alba Filippo** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo AM) e condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato assolto dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto.
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.
- **Alongi Giovanni** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) e condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto dai pp.uu. per anni 5 ed è stata applicata al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1.
E' stato condannato inoltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.
- **Amodeo Gaetano** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), L), L1), L2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anno uno; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta a spese del condannato, nell'albo del Comune di Cattolica Eraclea e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Brancato Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), S), S1), S2), S3), T), T1), T2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp. uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta a spese del condannato, nell'albo del Comune di S. Elisabetta e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Brusca Giovanni** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo R), concessa allo stesso la circostanza attenuante di cui all'art. 8 Legge n. 203/91, e condannato alla pena di anni 14 di reclusione; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp. uu. ed interdetto legale durante la pena.

E' stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Francavilla Franco, Mulè Giuseppe, Farruggia Angela, Mulè Antonino, Mulè Pasquale, D'Avola Giuseppa, Virone Gerlando, Virone Caterina Maria Elena, da liquidarsi avanti al competente Giudice Civile; assegnata alle predetti parti civili una provvisoria di £. 50.000.000 ciascuna che è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva; condannato, infine, il predetto Brusca al pagamento delle spese processuali sostenute dalle suddette parti civili, liquidate in complessive £. 80.000.000 (oltre oneri fiscali e previdenziali) a favore di ciascuno dei seguenti avvocati Giuseppe Rucireta, Salvatore Bellanca, Salvatore Marzullo, Alfonso Mongiovì;

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Cacciatore Luigi** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A), concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, e condannato alla pena di anni 6 di reclusione. E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno.
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.
- **Capizzi Mario** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), O), O1) e O2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale, e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Ribera e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.
E' stato condannato inoltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.
- **Capizzi Simone** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: W), W1) e W2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due; è stato assolto dai capi M), M1), M2), M3) per non aver commesso il fatto.
E' stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Ribera e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e a quello di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Capraro Alfonso** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), AE), AE1), AE2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Agrigento e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e a quello di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Castronovo Calogero Salvatore** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), S), S1), S2), S3), T), T1), T2), Y), Y1), Y2), W), W1), W2), J), J1), J2), J3), AD), AD1), AD2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due; è stato assolto dai reati di cui ai capi G), G1), G2) per non aver commesso il fatto; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Agrigento e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e a quello di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Di Piazza Vincenzo** è stato dichiarato colpevole dal reato di cui al capo A) e, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., condannato alla pena di anni 6 di reclusione; è stato dichiarato interdetto

in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e a quello di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Falsone Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: **AF), AF1) e AF2)** e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Campobello di Licata e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo. E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Falzone Alfonso** è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: **A), G), G1), G2), L), L1), L2), M), M1), M2), M3), N), N1), N2), O), O1), O2), P), P1), P2), S), S1), S2), S3), T), T1), T2), U), U1), U2), V), V1), V2), Y), Y1), Y2), W), W1), W2), J), J1), J2), J3), Z), Z1), Z2), AB), AB1), AB2), AC), AC1), AC2), AD), AD1), AD2), AE), AE1), AE2), AF), AF1), AF2), AG), AG1), AG2), AH)**, e, concessa allo stesso la circostanza attenuante di cui all'art. 8 Legge n. 203/'91 e condannato alla pena di anni 18 di reclusione; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed in stato di interdizione legale durante la pena; ed è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno; E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Fanara Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: **A), E), E1), E2), F), F1), F2), Y), Y1), Y2), W), W1), W2)** e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Santa Elisabetta e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato assolto dai capi: **D), D1) e D2)** per non aver commesso il fatto.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Fanara Pasquale** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo **A)**, e, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., condannato alla pena di anni 6 di reclusione; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Focoso Giuseppe Josef** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: **A), M), M1), M2), M3), N), N1), N2), O), O1), O2), T), T1), T2), U), U1), U2), V), V1), V2), W), W1), W2), K), K1), K2)** e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato assolto dal reato di cui al capo **AH** per non aver commesso il fatto.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Fragapane Salvatore** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: **A), E), E1), E2), F), F1), F2), G), G1), G2), L), L1), L2), M), M1), M2), M3), N), N1), N2), S), S1), S2), S3), T), T1), T2), U), U1), U2), V), V1), V2), Y), Y1), Y2), W), W1), W2), K), K1), K2), AB), AB1), AB2), AC), AC1), AC2)** e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Santa Elisabetta e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.
E' stato assolto dai reati di cui ai capi: **D), D1), D2), J), J1), J2), J3), Z), Z1), Z2)** per non avere commesso il fatto.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Gagliardo Ignazio** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: **A), N), N1), N2)** e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Racalmuto e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Gambacorta Carmelo** è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: M) M1), M2), M3), e, concessa allo stesso la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p., condannato alla pena di anni 14 di reclusione; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stato ritenuto socialmente pericoloso e gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Gambacorta Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: A), Z) , Z1), Z2) AH) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

E' stato assolto dai reati ascrittigli ai capi P), P1), P2) per non aver commesso il fatto.

- **Iacono Antonino** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) e condannato alla pena di anni 8 di reclusione, concessa allo stesso la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Licata Vincenzo** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), N), N1), N2), AC), AC1), AC2), AD), AD1), AD2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Grotte e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Lombardo Salvatore** è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: A) e AM) e condannato alla pena di anni 6 di reclusione, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Lombardozzi Cesare Calogero** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) e condannato alla ulteriore pena di anni 4 di reclusione in continuazione alla pena inflittagli con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20/06/90, divenuta irrevocabile in data 28/6/91, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.;

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Messina Arturo** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), AD), AD1), AD2), AE), AE1), AE2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Agrigento e su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Messina Gerlandino** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), P), P1), P2), Y), Y1), Y2), W), W1), W2), AB), AB1), AB2) – escluso in ordine a tale delitto il ruolo di mandante –, AE), AE1), AE2), AH); e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato assolto dai reati di cui ai capi: Z), Z1), Z2) per non aver commesso il fatto.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Messina Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), G), G1), G2), M), M1), M2), M3), P), P1), P2), J), J1), J2), J3) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e

decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato assolto dai capi: Z), Z1), Z2) per non aver commesso il fatto.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Messina Salvatore** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), M), M1), M2), M3), V), V1), V2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Mormina Giuseppe** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) del decreto che dispone il giudizio del 20.7.1999, e condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto dai pp.uu. per anni 5; ed applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Nobile Paolo Francesco** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), AM), AN), del decreto che dispone il giudizio del 20.7.1999 e

condannato alla pena di anni 8 di reclusione, concessa allo stesso la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno; E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Putrone Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi:

A), B), B1), B2), C), C1), C2), E), E1), E2), G), G1), G2), H), H1), H2), L), L1), L2), Q), Q1), Q2), S), S1), S2), S3), U), U1), U2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;

E' stato assolto dai reati di cui ai capi: D), D1), D2), F), F1), F2) AH) per non avere commesso il fatto.

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Putrone Luigi** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), C), C1), C2), E), E1), E2), G), G1), G2), N), N1), N2), O), O1), O2), P), P1), P2), U), U1), U2), AB), AB1), AB2) – diversamente qualificato il ruolo di mandante in quello di organizzatore -, AC), AC1), AC2), AD), AD1), AD2), AE), AE1), AE2), AF), AF1), AF2), AG), AG1), AG2), AH) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre; è stato dichiarato lo stesso interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale, e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; ordinata la

pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Porto Empedocle e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;
E' stato assolto dai capi: B), B1), B2), D), D1), D2) per non aver commesso il fatto.
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Renna Giuseppe** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), O), O1), O2) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale, e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Siculiana e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Salemi Pasquale** è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi: A), B), B1), B2), E), E1), E2), F), F1), F2), G), G1), G2), L), L1), L2), M), M1), M2), M3), N), N1), N2), P), P1), P2), AO), concessa allo stesso la circostanza attenuante di cui all'art. 8 Legge n. 203/91, quest'ultima esclusa viceversa per il capo AO) per il quale tuttavia sono state concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti alla aggravante contestata e condannato alla pena di anni 20 di reclusione in ordine a tutti i reati ascrittigli e già unificati dal vincolo della continuazione nonché alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione in ordine al reato di calunnia (**capo AO**); è stato dichiarato interdetto in perpetuo

dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; ed applicata al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno;
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Sanfilippo Antonino** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) e condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, concessa la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto dai pp.uu. per anni 5; ed applicata allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno;
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Sciara Filippo** è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: A), O), O1), O2), AD), AD1), AD2), AF), AF1), AF2), AH), AL) e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu., interdetto legale, e decaduto dalla potestà genitoriale ove sussistente; è stata ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta sola, a spese del condannato, nell'albo del Comune di Siculiana e sul "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;

E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Terrasi Domenico** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui al C. II dell'art. 416 bis c.p. e condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, concessa allo stesso la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto in

perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; ed applicata al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno;
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Vella Francesco** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) e condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, concessa allo stesso la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.; è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed interdetto legale durante la pena; è stata applicata al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per anno uno;
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e a quello di mantenimento durante la custodia cautelare.

- **Virone Giuseppe** è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo A) e condannato alla ulteriore pena di anni 4 di reclusione in continuazione alla pena inflittagli dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 20/6/90 e divenuta irrevocabile in data 28/6/91, per il reato di cui al capo A); è stata concessa allo stesso la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p..
E' stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

Sono stati condannati inoltre:

Putrone Luigi, Salemi Pasquale, Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Focoso Giuseppe Josef, Gagliardo Ignazio, Licata Vincenzo, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite **Carlisi Alfonso, Casalicchio Caterina, Cutaia Maria Antonia** – in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori **Zaffuto Michelangelo e Zaffuto Antonio** -, da liquidarsi avanti al competente

Giudice Civile; assegnate alle parti civili Carlisi Alfonso e Casalicchio Caterina una provvisoriale di £. 50.000.000 e alla parte civile Cutaia Maria Antonia una provvisoriale di 90.000.000, dichiarate provvisoriamente esecutive; condannati, infine, i suddetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili liquidate in complessive £. 80.000.000 (oltre oneri fiscali e previdenziali) ciascuna a favore degli avv.ti Anna Danile e Ferdinando Vella;

Capizzi Simone, Castronovo Calogero Salvatore, Fanara Giuseppe, Focoso Giuseppe Josef, Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino, Falzone Alfonso, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Montalbano Maria Caterina, Guazzelli Riccardo, Guazzelli Teresa, Guazzelli Giuseppe Antonio, da liquidarsi avanti al competente Giudice Civile; assegnata alle predette parti civili una provvisoriale di £. 50.000.000 ciascuna, che è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva; condannati, infine, i suddetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili liquidate in complessive £. 80.000.000 (oltre oneri fiscali e previdenziali) a favore dell'avv.to Giovanni Vaccaro e in complessive £. 10.000.000 a favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo.

Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino, Putrone Luigi, Falzone Alfonso, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Cillis Angela, Di Lorenzo Ilenia, Di Lorenzo Dorian, da liquidarsi avanti al competente Giudice Civile; assegnata alle predette parti civili una provvisoriale di £. 50.000.000 ciascuna, dichiarata provvisoriamente esecutiva; condannati i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili liquidate in complessive £. 80.000.000 (oltre

oneri fiscali e previdenziali) a favore dell'avv.to Carmen Catapano e in complessive £. 10.000.000 a favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo.

Gambacorta Giuseppe, Messina Gerlandino, Sciara Filippo, Falzone Alfonso, Putrone Luigi, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Francesca Castellese Di Matteo e Di Matteo Nicola, da liquidarsi avanti al competente Giudice Civile; assegnata alle predette parti civili una provvisionale di £. 50.000.000 ciascuna, che è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva; condannati, infine, i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili che, vista la nota spese, sono state liquidate in complessive £. 5.578.300, oltre IVA e CPA a favore dell'Avv. Crescimanno.

Ai sensi dell'art. 14 c. III Legge n. 217/'90 e succ. mod., è stato disposto il pagamento a favore dello Stato delle somme liquidate alle parti civili ammesse al gratuito patrocinio.

E' stata ordinata la confisca e la distruzione delle armi, delle munizioni e degli altri reperti balistici in giudiziale sequestro e la loro distruzione a cura della competente Autorità Militare; è stata, inoltre, disposta la restituzione agli aventi diritto delle autovetture VW Polo tg. AG 375906, Fiat Uno tg. AG 382597, Fiat Punto tg. AW 690XE, Fiat Punto tg. AW572XR.

CAPITOLO PRIMO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Svolgimento del processo di 1° grado.

Con decreto del 18 marzo 1999 il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo disponeva il rinvio a giudizio avanti alla Corte di Assise di Agrigento di Alba Filippo e di altri 46 imputati per rispondere dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, porto e detenzione di armi, sequestro di persona ed altro, reati tutti in epigrafe meglio specificati.

All'udienza dell'11 ottobre 1999, sentite le parti, il processo summenzionato recante il nr. di registro generale 4/99 veniva riunito, ai sensi dell'art. 17 lett. a) e d) C.P.P. vecchia formulazione, al processo n. 6/99 nei confronti di Capizzi Simone, Falzone Salvatore, Nobile Paolo, Fragapane Stefano, Iacono Calogero, Luparello Francesco e Mormina Giuseppe, tutti imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e il solo Capizzi Simone, inoltre, dei reati di tentato omicidio, omicidio aggravato, lesioni personali, porto e detenzione di armi.

Quindi, dopo la trattazione delle questioni preliminari, la separazione delle posizioni processuali degli imputati Riina Salvatore e Madonia Salvatore, l'ammissione delle prove, aveva inizio una lunga ed articolata istruzione dibattimentale nel corso della quale venivano esaminati numerosi testi ed imputati di reato connesso e/o collegato

All'udienza del 16 giugno 2000, in forza dell'intervenuto art. 4 ter legge 5/6/2000 n.144, numerosi imputati reiteravano le richieste di rito abbreviato già in precedenza avanzate ai sensi dell'art. 223 D.Lvo n. 51/98 e rigettate dalla Corte di 1° grado, stante la ritenuta insussistenza dei presupposti normativi.

All'udienza del 21 luglio 2000, i primi giudici ammettevano allo speciale rito abbreviato di cui al comma 2° dell'art. 4 ter Legge n. 144/2000 gli imputati Albanese Giulio, Brancato Giuseppe, Brusca Giovanni, Capizzi Mario, Capraro Alfonso, Castronovo Calogero Salvatore, Derelitto Pietro Antonio, Di Gati Maurizio, Falzone Alfonso, Fanara Giuseppe, Fragapane Salvatore, Gambacorta Giuseppe, Licata Vincenzo, Messina Arturo, Messina Salvatore, Putrone Giuseppe, Salemi Pasquale, Sanfilippo Salvatore, Sciara Filippo, Sciara Giovanni, Vasile Nicolò, Vetro Giuseppe, Capizzi Simone.

Veniva conseguentemente ordinata la separazione delle posizioni dei suddetti imputati dal processo principale - che confluivano nel processo portante il numero di ruolo generale 6/2000 - e nell'ambito di questo particolare rito abbreviato si procedeva all'esame dell'imputato Albanese Giulio che ne aveva fatto espressa richiesta.

La prima Corte trattava, pertanto, contemporaneamente entrambi i procedimenti, sia quello principale, portante il n. 4/99 e proseguito con le forme del rito ordinario, sia quello derivato, portante il n. 6/2000, celebrato secondo il particolare rito abbreviato di cui alla citata legge n. 144/2000.

Nel contempo, i primi giudici, con note dirette al Presidente del Tribunale di Agrigento, avanzavano allo stesso istanze di astensione dalla trattazione del citato procedimento stralcio (n. 6/2000), anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 14 luglio 2000 ma entrambe le istanze venivano rigettate dal capo dell'ufficio giudiziario.

Essendo, nel frattempo, intervenuto il decreto legge n. 341 che, previa modifica dell'art. 442 comma. 2° del c.p.p., sanciva che agli imputati punibili astrattamente con la pena dell'ergastolo e con la sanzione penale dell'isolamento diurno, in caso di ammissione al rito abbreviato, era applicabile la sola pena dell'ergastolo (prevedendo, nel contempo, ai sensi dell'art. 8, in favore degli imputati che già avessero fatto richiesta di rito abbreviato, o che vi fossero stati già ammessi, la facoltà di revocare detta richiesta), tutti gli imputati nel processo penale n. 6/2000, ad eccezione di Albanese Giulio, Di Gati Maurizio, Sanfilippo Salvatore, Sciara Giovanni, Vetro Giuseppe, chiedevano di essere giudicati secondo le norme previste per il rito ordinario.

Conseguentemente, con ordinanza del 28 dicembre 2000, i primi giudici disponevano la riunione delle posizioni degli imputati Brancato Giuseppe, Brusca Giovanni, Capizzi Mario, Capraro Alfonso, Castronovo Calogero Salvatore, Falzone Alfonso, Fanara Giuseppe, Fragapane Salvatore, Gambacorta Giuseppe, Licata Vincenzo, Messina Arturo, Messina Salvatore, Putrone Giuseppe, Salemi Pasquale, Sciara Filippo, Vasile Nicolò, Capizzi Simone all'originario procedimento n. 4/99.

A seguito di tale riunione si procedeva pertanto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso della quale venivano risentiti tutti i testi esaminati nel processo principale nell'assenza degli imputati che avevano optato per il particolare rito abbreviato di cui all'art. 4 ter legge n. 144/2000.

Veniva, fra l'altro, sentito, in qualità di imputato di reato connesso, Albanese Giulio in precedenza esaminato in qualità di imputato nel particolare rito abbreviato.

L'istruttoria dibattimentale del processo ordinario proseguiva quindi con l'escussione di altri testi ed imputati di reato connesso mentre, in data 5 febbraio 2001, il Presidente del Tribunale di Agrigento accoglieva l'istanza

di astensione presentata dai giudici dalla Corte di Assise agrigentina dalla trattazione del particolare rito abbreviato nei confronti degli imputati Albanese Giulio, Di Gati Maurizio, Sanfilippo Salvatore, Sciara Giovanni e Vetro Giuseppe.

Nel prosieguo, esauritasi l'assunzione delle prove, talune delle quali anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., aveva inizio la discussione finale che si protraeva per numerose udienze.

Dichiarato infine chiuso il dibattimento, all'udienza del 13 luglio 2001 la Corte di primo grado si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da sentenza che veniva resa all'udienza del 18 luglio 2001 le cui statuizioni sono state in epigrafe indicate.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli odierni imputati per i motivi che verranno esposti in prosieguo.

2. Svolgimento del processo di 2° grado.

Al dibattimento di questo grado del giudizio, all'udienza del 7 novembre 2002, preliminarmente, l'avv. A. Veneto, difensore dell'imputato Renna Giuseppe, eccepiva questione di nullità del dibattimento, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., cui si associavano i difensori degli altri imputati, rilevando che, fra i quattro siti remoti in quel frangente inquadrati sui monitor presenti nell'aula di udienza, non vi era quello del carcere di Cuneo ove era ristretto il suo assistito, di tal che risultava violato il disposto di cui al 3° comma dell'art. 146 bis D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e conseguentemente compresso il diritto di difesa.

La Corte, rigettava l'eccezione.

Quindi, dopo la relazione della causa, il PG. formulava richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, 2° comma

c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati detenuti, a tale richiesta opponendosi i relativi difensori.

Prendevano quindi la parola gli avvocati Conti e Mormino, nell'interesse di Capizzi Mario, gli avvocati Fiamma e Gaziano, nell'interesse di Piazza Vincenzo, gli avvocati Pennica e Sbacchi, nell'interesse di Messina Salvatore, l'avv. Pennica, nell'interesse di Putrone Giuseppe e Messina Arturo, gli avvocati Mellini e Veneto nell'interesse di Renna Giuseppe, l'avv. Martorana, nell'interesse di Terrasi Domenico, l'avv. Nicotra, nell'interesse di Nobile Francesco Paolo, insistendo tutti nelle richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale già formulate nei motivi di appello e gli avvocati Mellini e Veneto nonché l'avv. L. Spinosa, sostituto processuale dell'avvocato Fiorello, nell'interesse di Sciara Filippo, altresì, associandosi alle richieste degli avvocati Conti e Sbacchi.

Alla successiva udienza del 14 novembre 2002 il P.G. rendeva parere in ordine alle richieste istruttorie avanzate dai difensori degli imputati, formulando, a propria volta, richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale avente ad oggetto l'esame del collaboratore di giustizia Pulci Calogero.

All'udienza del 23 novembre 2002, la Corte, con ordinanza in pari data¹ decideva su tutte le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale

ORDINANZA

IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI PARZIALE RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE FORMULATE NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE ED ALL'UDIENZA DEL 7 NOVEMBRE 2002 DAI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI CAPIZZI MARIO, RENNA GIUSEPPE, SCIARA FILIPPO, DI PIAZZA VINCENZO, MESSINA ARTURO, TERRASI DOMENICO, MESSINA SALVATORE, PUTRONE GIUSEPPE, NOBILE PAOLO, LOMBARDO SALVATORE.

Con riguardo alle richieste di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale avanzate dai difensori dei predetti imputati, si osserva in via preliminare quanto segue.

Nel vigente codice di procedura penale, la rinnovazione del giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale, in forza della presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svoltasi in primo grado che costituisce principio di diritto nella materia in discussione.

Ne consegue che la legge, all'art. 603, primo comma, c.p.p., in caso di richiesta di rinnovazione della istruttoria effettuata nell'atto di appello o nei motivi nuovi, subordina il ricorso a tale istituto al solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti e, pertanto, nel solo caso in cui ravvisa che le nuove acquisizioni probatorie possano fornire elementi decisivi ed indispensabili ai fini della decisione.

Quanto alle cd. nuove prove (categoria cui appartengono le prove già esistenti al momento del primo giudizio ma non valutate anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato) deve ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado (ed emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico) e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio, come previsto dal secondo comma del citato art. 603 del codice di rito penale.

In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria; in relazione alla seconda categoria, il secondo comma del citato articolo attribuisce al giudice potere-dovere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, primo comma, c.p.p. che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova e che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis stesso cod.

In altri termini - in tema di applicabilità, in generale, nei procedimenti di appello, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 603 c.p.p. - deve concludersi che il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza o scoperta della prova dopo il giudizio di 1° grado o quando, infine, la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado, mentre, in tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti (Cass. pen. sez 6^a, 28 settembre 1999, Gerina ed altri).

Quanto, infine, alla terza ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603, terzo comma, c.p.p., e cioè quella disposta d'ufficio dal giudice essa ricorre solo se il giudice la reputi assolutamente necessaria, se in altri termini ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova.

Tanto premesso, può procedersi pertanto all'esame delle richieste formulate dai difensori degli imputati.

1) **Capizzi Mario, Renna Giuseppe, Sciara Filippo (omicidio di Mallia Gaspare).**

I difensori dell'imputato CAPIZZI Mario, nei motivi nuovi di impugnazione, hanno formulato - con riguardo alle imputazioni di cui ai capi O₁, O₂ della rubrica - richiesta di parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale volta alla assunzione dell'esame di svariati testi ed alla acquisizione di documentazione al fine di dimostrare l'inattendibilità del dichiarante FALZONE nel punto delle sue dichiarazioni in cui fornisce una serie di indicazioni relative alla dislocazione e destinazione al ricovero di determinati oggetti in un ambiente della casa del coimputato SCIARA Filippo, luogo nel quale, in data 25.7.1993, si sarebbe riunito il "gruppo di fuoco" designato alla consumazione dell'omicidio di MALLIA Gaspare; con la medesima istanza i predetti difensori hanno altresì chiesto l'esame di testi e la produzione di documentazione per dimostrare che, all'epoca dei fatti, la stazione di rifornimento carburanti ubicata nelle adiacenze della casa dello SCIARA era aperta e molto frequentata.

A tale richiesta si sono associati, all'udienza del 7 novembre 2000, i difensori degli imputati RENNA Giuseppe e SCIARA Filippo.

La richiesta è infondata.

A tal riguardo, giova osservare che l'assunzione in qualità di teste dell'ing. PIAZZA Biagio per riferire, sulla base di rilievi documentali ed alla stregua di "perizia giurata" redatta il 10 ottobre 2002, sulla inesistenza a tale data, nel vano a piano terra a sinistra della cucina, di tracce di una pregressa allocazione di botti e di un trattore e del passaggio di mezzi agricoli, non appare affatto indispensabile o comunque necessaria ai fini del decidere, non potendo ovviamente tale assunto, ancorché comprovato, escludere che siffatta allocazione abbia potuto esservi all'epoca del fatto, cioè il giorno 25 luglio 1993.

Né, al fine di escludere la circostanza riferita dal collaborante che nel locale in questione, al momento in cui si svolse la riunione, oltre a botti di vino, si trovassero degli attrezzi di lavoro e un "trattore per arare la terra", possono rilevare le dichiarazioni delle sorelle e delle cognate dello SCIARA nonché del geometra BARRAFATO - il quale curando, in data 24 maggio 1993, la presentazione di una domanda di accatastamento ebbe a rilevare che l'ambiente in questione era ad uso civile abitazione - non potendo comunque tali eventuali acquisizioni processuali escludere, ai fini che in questa sede rilevano, una diversa destinazione dell'ambiente in questione in epoca sia pur di poco posteriore la presentazione della succitata domanda.

Né appare rilevante la testimonianza dei medesimi soggetti e la richiesta di produzione documentale (atto di donazione del 28.12.1993) per provare la circostanza che dell'immobile in questione SCIARA Filippo non avrebbe avuto la disponibilità se non al momento della divisione dei beni comuni avvenuta nel dicembre 1993, ricevendo in verità tale assunto sicura smentita nel già acquisito agli atti esame del maresciallo dei carabinieri FERRARO che in primo grado ha riferito circa la disponibilità da parte dello SCIARA della casa in discussione già in epoca antecedente l'anno 1993.

Quanto alla circostanza, di cui la difesa vorrebbe fornire prova producendo copia dell'estratto autentico del libro corrispettivi ed a mezzo esame in qualità di teste di BELLOMO Giuseppina, che il giorno dell'omicidio il distributore attiguo a casa SCIARA era aperto ed, in quanto di turno, ebbe a sviluppare un notevole volume di affari, di ogni evidenza ne appare la totale irrilevanza al fine di decidere avendo il FALZONE comunque riferito della esistenza di tale esercizio commerciale, decisamente irrilevante ai fini del decidere essendo peraltro anche la richiesta produzione di copia del contratto di associazione in partecipazione fra la stessa BELLOMO e tale FALZONE Carmelo, indicato come cugino del prefato dichiarante.

I difensori di RENNA Giuseppe hanno altresì chiesto, nei motivi nuovi di impugnazione, la parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale al fine di acquisire prove testimoniali e documentali che smentirebbero l'assunto di FALZONE Alfonso, circa l'esistenza di rapporti di conoscenza fra tale dichiarante ed il RENNA risalenti già all'epoca dell'omicidio di MALLIA Gaspare, nonché l'assunto dell'altro collaborante, SALEMI Pasquale, circa un presunto suo intervento, verificatosi nel 1992, volto ad evitare il licenziamento di un cognato del RENNA, DI NOLFO Nicola.

In particolare, escutendo in qualità di testi ALFANO Pasquale, ALFANO Michele, TRIASSI Vincenzo, acquisendo copia di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Siculiana nel 1992 a RENNA Francesco, DI NOLFO Nicola, RENNA Pasquale ed acquisendo certificato storico anagrafico del RENNA e della di lui madre FUIZZOTTI Alfonsa sarebbe possibile verificare che l'imputato solo in epoca successiva al suo matrimonio avvenuto il 26.9.1994 andò ad abitare nell'appartamento in sopraelevazione dell'immobile sito in Siculiana, via Traversa Mangione, ultimato solo qualche tempo dopo tale matrimonio, in tale immobile avendo avuto, in passato, al primo piano (e non al secondo, come affermato da FALZONE), solo il laboratorio di odontotecnico ed avendo abitato fino al matrimonio presso l'abitazione della menzionata FUIZZOTTI.

Escutendo nuovamente in qualità di teste, Giuseppe GIGLIO, gestore sino al 1999 del "Madison Ristorante di Realmonte s.r.l.", già esaminato in primo grado, acquisendo certificazione rilasciata dall'ufficio del lavoro di Realmonte relativa alle date di assunzione e di licenziamento dei dipendenti da parte del summenzionato esercizio commerciale e disponendo, ove già non avvenuta, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'informativa della Questura di Agrigento in data 24.11.1997 relativa alla durata del soggiorno obbligato in Alessandria della Rocca, sarebbe possibile inoltre verificare che, contrariamente al suo assunto, il SALEMI non poté recarsi in Realmonte nel 1992 per perorare la causa del DI NOLFO, essendo rimasto al soggiorno obbligato dal 21 giugno 1991 al 17 settembre 1992.

Si è sostenuto, altresì, da parte di uno dei difensori del RENNA, nel corso del suo intervento all'udienza del 7 novembre 2002, che la Corte dovrebbe esaminare tali richieste ai sensi del disposto di cui al 2° comma dell'art. 603 c.p.p., sotto il profilo che, solo con il deposito della motivazione della sentenza impugnata sarebbe stato possibile all'imputato cogliere la rilevanza attribuita dai primi giudici a talune dichiarazioni dei citati collaboranti, di guisa che solo dopo il giudizio di primo grado gli sarebbe stato possibile articolare, sul punto, una efficace prova contraria.

Orbene, mentre da un lato è agevole rilevare come tale ultimo assunto difensivo sia palesemente in contrasto con la già esposta nozione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di cui all'art. 603, 2° comma, c.p.p. essendo peraltro oltremodo evidente la conoscenza da parte dell'imputato, sin dalle indagini preliminari, delle dichiarazioni dei prefati collaboranti e manifesta comunque la possibilità da parte della difesa, nel corso del primo giudizio, di articolare in proposito prova contraria, non vi è chi non veda come anche sotto l'unico profilo che in questa sede potrebbe rilevare, cioè quello di cui al 1° comma dell'art. 603 c.p.p., le prove richieste dalla difesa siano tutt'altro che indispensabili ai fini del decidere, apparendo peraltro anche decisamente superflue e inconducibili.

Ed invero, avendo confermato l'imputato sia la disponibilità di un locale adibito a laboratorio nell'immobile di via Traversa Mangione, ove poi avrebbe anche abitato, in epoca successiva al matrimonio, in un appartamento di un piano sopraelevato, sia il successivo trasferimento del suo laboratorio di odontotecnico in altro studio nel centro di Siculiana (circostanze tutte emergenti dalle dichiarazioni del collaborante FALZONE), non appare affatto che le prove richieste possano comunque influire, in senso positivo o negativo, sulla prospettazione difensiva che intende collocare più avanti nel tempo rispetto al fatto di reato contestato e, precisamente, durante il viaggio di nozze in Tenerife la conoscenza del FALZONE da parte del RENNA, dovendo se mai la complessiva attendibilità del predetto dichiarante essere esaminata nel quadro di una ben più ampia ed esaustiva disamina delle risultanze processuali.

Quanto alle prove volte a dimostrare l'inattendibilità del SALEMI nel punto in cui questi afferma di avere spiegato un intervento nel 1992 per impedire il licenziamento del DI NOLFO, ne appare evidente la totale irrilevanza ai fini che in questa sede rilevano.

Ed invero, la stessa difesa riconosce che il DI NOLFO già in data 5/5/1992 aveva dovuto interrompere la sua attività lavorativa presso il ristorante Madison, riprendendo il lavoro il successivo 18.7.1992, risultando così dimostrato in modo inconfutabile che il problema della perdita del posto di lavoro da parte del cognato dell'odierno imputato era sorto ben prima che in data 31 ottobre 1993 fosse disposto un nuovo licenziamento.

Quanto poi alla affermata impossibilità del SALEMI di operare nel 1992 il menzionato intervento, trovandosi in tale anno, come peraltro è già pacifico in atti, al soggiorno obbligato di Alessandria della Rocca, è oltremodo evidente la irrilevanza e superfluità dell'accertamento richiesto, essendo invero già *aliunde* pacifica la circostanza menzionata e dovendo se mai questa Corte, alla stregua di una più ampia disamina delle risultanze processuali e dei rilievi difensivi, verificare se quanto affermato dal dichiarante possa essersi o meno verificato.

2) Di Piazza Vincenzo (associazione mafiosa)

Nei motivi di impugnazione la difesa dell'imputato DI PIAZZA Vincenzo, condannato in primo grado in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica, ha preliminarmente chiesto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la produzione della sentenza

emessa dal Tribunale di Agrigento in data 17 settembre 2001 con la quale il DI PIAZZA ha riportato condanna per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di FRAGAPANE Salvatore.

Tale richiesta è stata formulata al fine di supportare in sede di richieste finali istanza di improcedibilità ex art. 649 c.p.p. nel caso di accoglimento del secondo motivo di gravame con cui è stata chiesta la derubricazione del contestato delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quello di cui all'art. 378 stesso Cod.

All'udienza del 7 novembre 2002, la difesa, oltre ad insistere nella menzionata richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, ha esibito la sentenza resa in data 17 settembre 2001 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di DI PIAZZA Vincenzo + 2 imputati del delitto di favoreggiamento personale aggravato, non ancora definitiva, con cui il citato DI PIAZZA è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione.

La richiesta è palesemente infondata e va respinta.

Al riguardo, appare sufficiente osservare che la sentenza in esame, non irrevocabile, essendo peraltro gravata da appello, come ha comunicato il P.G. all'udienza del 14.11.2002, non può allo stato supportare, come vorrebbe la difesa, alcuna richiesta di improcedibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.p.

3) Messina Arturo (omicidio di Marziano Carmelo).

Nei motivi di impugnazione la difesa di MESSINA Arturo, ritenuto dai primi giudici responsabile, unitamente ad altri imputati, del delitto di omicidio aggravato in pregiudizio di MARZIANO Carmelo (capi AD, AD1, AD2), ha chiesto la rinnovazione della istruzione dibattimentale al fine di produrre i verbali di dichiarazioni rese al PM, nell'ambito di altro procedimento, da MORELLO Salvatore in data 24.5.93 alle ore 9,00 ed alle ore 16,00 e di procedere conseguentemente all'esame dello stesso MORELLO, in qualità di teste, sulle circostanze dell'omicidio MARZIANO.

Viene in proposito rilevato che i primi giudici, constatata la irreperibilità del MORELLO, indicato dal PM nella sua lista testi, avevano poi proceduto alla acquisizione del verbale di s.i.t. dallo stesso MORELLO rese in data 13 maggio 1993, il giorno dopo l'omicidio MARZIANO, in cui il prefato dichiarante aveva formulato ipotesi sul movente dell'omicidio del suo amico, alternativamente ascrivendolo al gruppo facente capo a tale FRANCO oppure alla vendetta di tale BALSAMO.

All'udienza del 7 novembre 2002, il difensore dell'imputato, oltre ad insistere nella richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, ha esibito copia informale dei verbali di cui ha chiesto la produzione.

Ciò posto, si osserva che, esaminando il contenuto dei summenzionati esibiti verbali di dichiarazioni del MORELLO, non versati agli atti di questo processo ma sostanzialmente confermativi di quelle del 13 maggio 1993, appare evidente che il citato dichiarante ha continuato, in tali atti, ad esprimere il mero convincimento che ad uccidere il MARZIANO possa essere stato il citato BALSAMO, tramite tale CARUSOTTO, per punire l'inerzia dimostrata dal MARZIANO nel vendicare la uccisione di un figlio dello stesso BALSAMO, a nome Marco, ascrivibile al clan mafioso contrapposto capeggiato da tale FRANCO.

Esaustive notizie in ordine alla contrapposizione in seno alla famiglia di Naro, dipendente dal mandamento mafioso di Favara di due clan mafiosi contrapposti ed alle cause di un precedente agguato nei confronti del MARZIANO e del MORELLO, nel quale avevano perso la vita tale DI GERLANDO e il già nominato BALSAMO Marco, emergono poi dalla sentenza irrevocabile in atti emessa dalla Corte di Assise di Agrigento nei confronti di CACICI Antonino, nella quale è contenuta peraltro un'ampia trascrizione delle dichiarazioni rese dal MORELLO nel corso della sua collaborazione.

Ne consegue, con ogni evidenza, che la prova richiesta dalla difesa del MESSINA non appare affatto indispensabile ai fini della decisione perché, a prescindere dalla irreperibilità del MORELLO, già accertata dai giudici di prime cure, e dalla conseguente superfluità di nuove ricerche volte alla comparizione di tale teste, sussistono già in atti ampie ed esaustive risultanze processuali dalle quali poter desumere la sussistenza o meno di un movente alternativo in grado di contrastare, come ritiene la difesa, la valenza probatoria della chiamata in correità del FALZONE.

4) Messina Salvatore (omicidio di Taiella Antonino).

Nei motivi di impugnazione il difensore dell'imputato MESSINA Salvatore ha, in primo luogo richiesto, la parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare, a mezzo di esperimento giudiziale, se la dinamica del fatto relativa all'omicidio di TAIELLA Antonino (capi V, V1, V2) possa avere avuto effettivamente luogo con le modalità descritte dal collaborante FALZONE Alfonso.

E' stato, al riguardo, osservato che poiché costui assume di avere assistito alla sparatoria, svoltasi all'interno del camping-residence Marinella di c.da Masseria in Porto Empedocle, guardando dallo specchietto retrovisore della sua autovettura, tale ricostruzione della vicenda troverebbe un ostacolo insormontabile nella presenza di un muro di cinta del camping che ovviamente non avrebbe potuto consentire al dichiarante di vedere alcunché.

Peraltro, viene soggiunto, il cadavere della vittima è stato trovato all'interno del camping, oltre pertanto il cancello ed in luogo non percepibile da un soggetto postò all'interno di una autovettura ferma nella strada che costeggia il camping in discussione.

Al fine, pertanto, di verificare tale assunto viene chiesto esperimento giudiziale ed, in mancanza, l'acquisizione di produzione documentale consistente in una consulenza tecnica avente ad oggetto lo stato dei luoghi.

L'istanza è palesemente infondata e va pertanto respinta.

Osserva la Corte che l'assunto difensivo con ogni evidenza sconta l'errore di aver ritenuto che l'azione omicidiaria si sia svolta all'interno del camping in questione e non già all'esterno, come invece dichiarato nel corso del dibattimento da più testi.

Pertanto, si desume dalla stessa impugnata sentenza, che "secondo la ricostruzione operata dal personale del Commissariato di Porto Empedocle, per primo intervenuto sui luoghi, il TAIELLA era seduto davanti ad una delle unità immobiliari sita proprio all'ingresso del residence" nel momento in cui venne avvicinato da una motocicletta con a bordo due soggetti da cui scendeva uno dei killers, il quale, dopo avere esploso diversi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della vittima, si dileguava sulla moto condotta dal complice.

5) Terrasi Domenico (associazione mafiosa).

Nei motivi di impugnazione i difensori dell'imputato TERRASI Domenico, dai primi giudici ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., hanno chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di produrre "ulteriori documenti di prova, sulla permanenza di RIZZUTO Nicolò nel carcere di Caracas ininterrottamente dal 1988 al 1994" allo scopo di verificare l'attendibilità del dichiarante SALEMI nel punto in cui ha affermato di avere avuto presentato il TERRASI, quale uomo d'onore, nel 1992, ad Alessandria della Rocca, alla presenza del predetto RIZZUTO e di altre persone.

Successivamente, all'udienza del 7 novembre 2002, la difesa del TERRASI ha insistito in tale richiesta, esibendo una nota spedita il 23.9.2002 al Ministero dell'Interno con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 391- quater c.p.p., di sapere "se il signor Nicola Rizzuto, nato a Cattolica Eraclea il 18.2.1924, ora cittadino canadese, residente a Montreal (Canada) sia o meno entrato in Italia dal 1988 a tutt'oggi" nonché il rilascio di documentazione "positiva o negativa" in proposito.

Infine, la difesa, con memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., depositata in cancelleria il 15.11.2002, ha chiarito che la esibizione effettuata all'udienza del 7.11.2002 aveva in realtà lo scopo di sollecitare questa Corte a disporre di ufficio l'accertamento richiesto al Ministero dell'Interno.

Ciò posto, si osserva - rilevato che la richiesta presentata dalla difesa del TERRASI ai sensi del 1° comma dell'art. 603 c.p.p., con la quale ha genericamente chiesto di essere ammessa a presentare "ulteriori documenti di prova" in ordine al fatto da accertare, già carente di sufficienti elementi di specificazione, ed alla quale, peraltro, si è inteso evidentemente rinunciare con la memoria del 15.11.2002, va dichiarata inammissibile - che mancano, altresì, nella fattispecie in esame, anche i presupposti per disporre di ufficio la rinnovazione del dibattimento.

Questa è infatti, come è noto, legata al requisito della assoluta necessità, non presente nel caso in esame in cui la credibilità del Salemi, e quella degli altri collaboranti che hanno chiamato in reità il prevenuto, dovrà essere valutata alla stregua del complessivo materiale probatorio già agli atti del processo e dei rilievi mossi dalla difesa in ordine alla sua consistenza.

6) Putrone Giuseppe (tentato omicidio in pregiudizio di Picarella Benito).

Nei motivi di impugnazione, la difesa dell'imputato PUTRONE Giuseppe ha chiesto, con riguardo alle imputazioni di tentato omicidio in pregiudizio di PICARELLA Benito e reati connessi di cui ai capi H), H1), H2), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale affinché, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, sia consentito al citato prevenuto procedere all'esame dell'imputato di reato connesso Giulio ALBANESE che lo ha chiamato in correttezza; affinché lo stesso PUTRONE venga ammesso a confronto con i suoi accusatori ALBANESE, SALEMI e FALZONE; affinché, infine, venga acquisito il verbale di s.i.t. rese dall'imputato alla Polizia di Stato nella immediatezza del fatto di reato in quanto da esso si evincerebbe il suo alibi.

Le richieste sono palesemente infondate e vanno pertanto rigettate.

Osserva, infatti, la Corte che, contrariamente all'assunto difensivo, ALBANESE Giulio nel corso del presente processo è stato già per due volte interrogato dal difensore del PUTRONE sui fatti di cui questi è accusato, risultando pertanto pienamente osservata la norma di cui al 3° comma dell'art. 111 della Costituzione che riconosce all'imputato il diritto, davanti al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.

Quanto alla richiesta di confronto manca nel processo, con ogni evidenza, il presupposto giuridico perché possa farsi luogo a tale atto.

E poiché, come è noto, nel dibattimento il confronto può avvenire esclusivamente fra persone già esaminate, è certo nel caso in esame che il PUTRONE non si è mai sottoposto ad esame avendo infatti rinunciato a comparire nel processo di 1° grado proprio il giorno (26 marzo 2001) in cui era previsto l'espletamento di tale atto.

Con riguardo, infine, alla richiesta di acquisizione del verbale di s.i.t. che l'imputato assume di avere reso a personale del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle nella immediatezza del fatto (20.11.1985), ed al quale ha fatto riferimento solo in sede di spontanee dichiarazioni rese ai giudici di prime cure, genericamente affermando che in esso avrebbe fornito il proprio alibi, appare evidente, stante per l'appunto la genericità del riferimento, l'insussistenza del presupposto della indispensabilità richiesto dall'art. 603, 1° comma, c.p.p., a tal fine nessuna

decisiva rilevanza potendo annettersi a dichiarazioni rimaste, ove effettivamente rese, già all'epoca del fatto prive di alcuna concreta verifica e di cui lo stesso prevenuto ha affermato di non avere serbato alcun preciso ricordo.

7) Nobile Paolo e Lombardo Salvatore (*associazione mafiosa*)

Nei motivi di impugnazione i difensori di LOMBARDO Salvatore e NOBILE Paolo hanno chiesto la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire copia della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, sez. 3^a, in data 31.10.2001, divenuta irrevocabile, con la quale entrambi i sopraindicati imputati sono stati assolti dal delitto di tentata estorsione aggravata in pregiudizio della società MAR.EDIL commesso in Canicatti il 24.10.1996.

La richiesta va accolta.

Ed invero, la cognizione dei fatti di cui alla sentenza summenzionata appare indispensabile ai fini della decisione nell'ambito di questo processo in cui ai predetti imputati viene dato carico, fra l'altro, del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e rilievo viene dato, unitamente ad altri elementi, anche alla imputazione di tentata estorsione in ordine alla quale si era separatamente proceduto.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI PARZIALE RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO AVANZATA DAL PROCURATORE GENERALE.

All'udienza del 14 novembre 2002, il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui al 3° comma dell'art. 603 c.p.p., l'ammissione dell'esame del collaboratore di giustizia PULCI Calogero affinché riferisca su quanto a sua conoscenza sull'omicidio del maresciallo dei carabinieri GUAZZELLI Giuliano e reati connessi (capi W- W 1- W 2).

All'uopo il P.G. ha esibito verbale in forma riassuntiva e trascrizione di un interrogatorio reso al PM dal prefato PULCI in data 21 ottobre 2000, in cui il PULCI, collaboratore di giustizia di estrazione nissena, riferisce che un giorno, che colloca all'incirca dieci giorni prima dell'omicidio GUAZZELLI, si sarebbe recato insieme a MESSINA Arturo in un ristorante di Villasetta, nei pressi di Agrigento, all'interno del quale il gestore, riferendosi al MESSINA, avrebbe detto che teneva lì "quella cosa", provocando la reazione dello stesso MESSINA che, forse ubriaco, avrebbe chiesto se si trattava del "kalashnikov per lo "sbirro", ottenendo dal suo interlocutore risposta affermativa.

Successivamente, ha soggiunto il PULCI, egli avrebbe compreso che il MESSINA aveva fatto riferimento all'arma utilizzata per l'uccisione del maresciallo Guazzelli, allorché avendo avuto notizia dalla stampa di tale fatto di sangue, poté fare il dovuto collegamento.

Osserva la Corte, che avuto riguardo al contenuto del verbale esibito dal Procuratore Generale, appare manifesta l'assoluta irrilevanza di quanto il prefato dovrebbe riferire rispetto ai fatti di causa, per la semplice quanto incontrovertibile ragione che non vi è la benché minima prova, neppure di carattere logico, da cui possa desumersi che il riferimento al kalashnikov ed allo "sbirro", che sarebbe stato fatto alla presenza del PULCI (soggetto peraltro appartenente ad una provincia mafiosa diversa da quella che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe organizzato l'omicidio del maresciallo GUAZZELLI e solo casualmente presente al momento della presunta esternazione del MESSINA) sia effettivamente pertinente ai fatti di causa.

Va anzi osservato che la dichiarazione del prefato PULCI, il quale ha ammesso di avere operato il collegamento fra quanto percepito e quanto verificatosi soltanto dalla lettura dei giornali, appare con evidenza frutto di mera deduzione del tutto irrilevante ai fini del decidere e probatoriamente inutilizzabile.

Mancando, pertanto, in radice i presupposti di cui dall'art. 603, terzo comma, c.p.p., perché questa Corte possa, d'ufficio, disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che, come è noto può avere luogo solo se se il giudice la reputi assolutamente necessaria, se cioè ritenga di non potere decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova, la richiesta formulata dal P.G. va conseguentemente respinta.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE AVANZATA, AI SENSI DELL'ART. 304, COMMA 2, C.P.P. DAL PROCURATORE GENERALE.

All'udienza del 7 marzo 2002 il Procuratore Generale ha avanzato richiesta di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati detenuti, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero degli imputati e delle imputazioni.

In ordine a tale richiesta, nel corso della medesima sentenza, sono stati sentiti i difensori di tutti gli imputati detenuti i quali si sono opposti, deducendo l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento richiesto dal P.G.

Ciò posto, va osservato che, l'art. 304, comma 2, c.p.p. prevede che, laddove si proceda per delitti rientranti tra quelli indicati nel comma 2° lett. a) dell'art. 407 c.p.p., nelle ipotesi di particolare complessità del dibattimento, sia possibile sospendere i termini di durata della custodia cautelare per il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza.

Posto che nel caso di specie si procede, fra l'altro, per i reati di omicidio aggravato, associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, violazione della disciplina delle armi - ipotesi tutte previste dalla prefata norma - e che pertanto sussiste il primo presupposto

previsto dall'art. 304 comma 2° c.p.p., a questa Corte compete ora verificare, se sussista anche l'ulteriore e fondamentale requisito della complessità del dibattimento.

Ed al riguardo, non appare revocabile in dubbio che, per costante giurisprudenza, "ai fini della valutazione della particolare complessità del dibattimento, la quale consente, a norma del comma 2° dell'art. 304 c.p.p. di ordinare la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nei processi relativi ai reati indicati dall'art. 407 dello stesso codice, può tenersi conto di vari elementi, come il numero degli imputati e delle imputazioni, la natura dei fatti contestati, il numero e l'entità delle prove dedotte" (Cass. sez. II pen. 191/97).

Va peraltro rilevato che, per costante orientamento giurisprudenziale, la causa di sospensione in esame ha natura obiettiva, non richiedendo di conseguenza, che a ciascun imputato sia personalmente contestato uno dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a), ma che, obiettivamente, il dibattimento tratti di tali reati, benché contestati ad alcuni e non a tutti gli imputati, acquistando nella sua globalità un carattere complesso che non consente distinzioni fra le singole posizioni (Cass. pen. 7.2.1997, Di Giovanni).

Dalla elaborazione giurisprudenziale risulta poi evidente che per particolare complessità del dibattimento deve in concreto intendersi una situazione che renda impossibile, o quantomeno assai difficoltosa, la pronuncia della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, entro i termini di custodia cautelare (Cass. pen. sez. 6° 4.2.1997, Incarbone).

La valutazione della complessità del dibattimento va, in particolare, effettuata avendo presenti sia ragioni intrinseche al processo, quelle connaturate cioè alle attività processuali da espletare, per il numero degli imputati e delle imputazioni, il volume e la complessità degli atti da esaminare, sia ragioni estrinseche, ossia correlate alle funzioni del giudice naturale, quali l'impossibilità di fissare quotidianamente udienza a cagione del carico di lavoro dell'ufficio giudiziario per l'impegno coevo degli stessi magistrati in altri procedimenti parimenti complessi (Cass. pen. sez. 5° 11.6.1998, Di Giorgio).

Né va trascurato di notare che, nei processi, come quello in esame, per delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di rito, ragioni estrinseche parimenti valutabili, sono quelle che attengono a tutta l'attività preparatoria e strumentale, fra cui l'utilizzo di mezzi tecnici, necessaria ai fini della celebrazione del dibattimento, tenuto conto pertanto anche del numero delle videoconferenze da eseguire (Cass. pen. sez. 3.10.1997, Guidone; Cass. pen. sez. 6° 20.2.1998, Bisogno).

Tanto premesso, appare evidente che, nel caso in esame, ricorrono pienamente le condizioni di particolare complessità del dibattimento richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Ed invero, nel presente processo che si celebra a carico di 39 imputati risultano contestati ben trenta fatti omicidiari (ciascuno dei quali ascritto a svariati soggetti), il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestato a quasi tutti i prevenuti, e numerosissimi altri delitti connessi, specie in materia di armi.

Trattasi, nella stragrande maggioranza dei casi, di fatti di reato di particolare complessità riguardanti le dinamiche della associazione mafiosa *Cosa Nostra* nella provincia di Agrigento in un arco temporale assai lungo, compreso fra la metà degli anni '80 ed il 1999.

In ordine a tutte le posizioni processuali è necessario un accurato e laborioso esame delle risultanze processuali emergenti da una voluminosa mole di atti nonché uno studio approfondito degli articolati motivi di impugnazione presentati (quasi tutti gli imputati sono, peraltro, difesi da due difensori) ed un accurato esame di tutte le ulteriori argomentazioni che le parti esporranno nel corso della discussione orale.

La necessità di procedere, ai sensi dell'art. 146 bis., 1° comma lett. a), b), c), del D. L.vo 28 luglio 1989 n. 271 con il sistema delle videoconferenze, ha reso peraltro necessaria la fissazione di numerose udienze in un arco temporale compreso, allo stato, fra il 7 novembre 2002 ed il giorno sei del mese di marzo 2003, essendosi dovuto peraltro tenere conto anche dei numerosi altri impegni dei magistrati di questa sezione di Corte di Assise di Appello in altri, parimenti impegnativi, processi nei confronti di imputati detenuti per gravi reati.

Va, peraltro, rilevato che, avuto riguardo alla data di emissione della sentenza di 1° grado (18 luglio 2001), sono oramai prossimi a scadere i termini di custodia cautelare previsti per il presente grado del giudizio (anno 1 e mesi 6), risultando pertanto sin d'ora evidente l'impossibilità della pronuncia entro tali termini della sentenza in grado di appello.

Alla stregua di tali esigenze non può che accogliersi la richiesta formulata dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 304, 2° comma, c.p.p., di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere per tutto il tempo in cui saranno tenute le udienze e verrà deliberata la sentenza nei confronti degli imputati detenuti di questo processo e, precisamente, di AMODEO Gaetano, BRANCATO Giuseppe, BRUSCA Giovanni, CAPIZZI Mario, CAPIZZI Simone, CAPRARO Alfonso, CASTRONOVO Calogero, FALZONE Alfonso, FANARA Giuseppe, FRAGAPANE Salvatore, GAMBACORTA Carmelo, GAMBACORTA Giuseppe, LICATA Vincenzo, MESSINA Arturo, MESSINA Giuseppe, MESSINA Salvatore, PUTRONE Giuseppe, RENNA Giuseppe, SCIARA Filippo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta tutte le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale avanzate dal P.G. e dai difensori degli imputati, come sopra precisate, ad eccezione di quelle presentate nell'interesse degli imputati NOBILE Francesco Paolo e LOMBARDO Salvatore, disponendo, pertanto, l'acquisizione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti dei predetti NOBILE e LOMBARDO in data 31.10.2001 e la restituzione della documentazione dalle altre parti richiedenti esibita alle udienze del 7 e del 14 novembre 2002.

Sospende, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., i termini di durata massima della custodia cautelare in carcere nei confronti di AMODEO Gaetano, BRANCATO Giuseppe, BRUSCA Giovanni, CAPIZZI Mario, CAPIZZI Simone, CAPRARO Alfonso, CASTRONOVO Calogero,

in precedenza formulate dalle parti e sulla richiesta formulata dal P.G. ex art. 304, comma 2°, c.p.p., sospendendo i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti.

All'udienza del 3 dicembre 2002 prendeva la parola il P.G. iniziando la propria requisitoria che proseguiva nelle successive udienze del 5,10,12 dicembre 2002, 21 e 23 gennaio 2003.

All'udienza del 25 gennaio 2003 rendevano le loro conclusioni i difensori delle parti civili ed a quella del 31 gennaio 2003 i difensori degli imputati Brusca Giovanni, Salemi Pasquale e Falzone Alfonso, tutti collaboratori di giustizia.

Alle udienze del 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15 e 18 e 20, 22, 25, 27 febbraio, 6 marzo 2003 rendevano le loro conclusioni i difensori degli altri imputati ed all'udienza del 25 febbraio 2003 venivano altresì rigettate, con ordinanza in pari data², sia la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

FALZONE Alfonso, FANARA Giuseppe, FRAGAPANE Salvatore, GAMBACORTA Carmelo, GAMBACORTA Giuseppe, LICATA Vincenzo, MESSINA Arturo, MESSINA Giuseppe, MESSINA Salvatore, PUTRONE Giuseppe, RENNA Giuseppe, SCIARA Filippo.
Dispone procedersi oltre nel dibattimento.

Palermo, 23 novembre 2002.

IL PRESIDENTE

²Ordinanza

A scioglimento delle riserve contenute nei verbali delle udienze dibattimentali del 12/12/2002 e del 18/2/2003; letta l'istanza avanzata il 12/12/2002 dall'avv. Salvatore Bellanca nella qualità di difensore delle parti civili Mulè Giuseppe, Pasquale ed Antonino e Farruggia Angela tendente all'interruzione della discussione, al fine di produrre copia della Corte di Assise di Agrigento n. 14/2000 R.S. del 12/12/2000 nonchè copia della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, sezione seconda, del 25/01/2002 entrambe nei confronti di Riina Salvatore, relativa al quadruplice omicidio commesso nel 1981 in Agro di Alessandria della Rocca;

letta altresì l'istanza formulata dal P.G. del 18/2/2003 volta anch'essa all'interruzione della discussione, onde esaminare sui fatti per cui si procede l'imputato di procedimento connesso Giuffrè Antonino, il quale ha reso dichiarazioni al P.M. il 21/10/2002 e il 15/2/2003, secondo quanto si evince dai verbali di interrogatorio, con relative trascrizioni, esibiti dal P.G. richiedente,;

sentite le parti;

ritenuto che la condizione rigorosa per dare ingresso all'assunzione di nuove prove nel corso della discussione, tale da provocarne la interruzione e che le nuove prove si rilevino "assolutamente necessarie" per decidere;

che l'eccezionalità della interruzione della discussione induce a ritenere che se ad eventuali incertezze dell'indagine dibattimentale il giudice può supplire con la valutazione di altri elementi acquisiti la nuova prova, pur in ipotesi utile, non presenta carattere di "assoluta indispensabilità" e, pertanto, non giustifica il provvedimento interruttivo;

rilevato che, nella fattispecie in esame non sussiste il presupposto di legge sopra richiamato che giustificerebbe l'accogliemnto delle istanze e, conseguentemente, il chiesto provvedimento interruttivo della discussione al fine della produzione documentale e della escussione suppletiva in argomento;

P.Q.M.

Rigetta le istanze che precedono, ordina procedersi oltre nella discussione e dispone che la Cancelleria restituisca gli atti esibiti in visione.

Palermo, 25.2.2003

Il Presidente

riguardante l'esame del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino avanzata dal P.G., sia la richiesta di produzione documentale avanzata dal difensore di parte civile, avv. Bellanca.

All'udienza del 21 marzo 2003, avendo il P.G. rinunciato alla preannunciata replica, la Corte si ritirava in camera di consiglio per decidere, come da dispositivo di cui il Presidente dava lettura all'udienza del 22 marzo 2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le questioni processuali

Con ordinanze del 23 novembre 2002 e del 25 febbraio 2003 la Corte ha deciso sulle richieste ex art. 603 c.p.p. dalle parti avanzate nei motivi di impugnazione e nel corso del dibattimento. Al contenuto di tali provvedimenti deve, pertanto, farsi rinvio sia per quanto attiene i principi di diritto cui la Corte si è attenuta *in subiecta materia*, sia per quanto concerne i motivi per cui ha, pressoché interamente, disatteso dette istanze istruttorie, fermo restando, comunque, che più ampie ed approfondite motivazioni verranno esposte sul punto allorché nel merito verranno presi in esame i singoli capi di imputazione cui le istanze di rinnovazione fanno riferimento. In questa sede, occorre se mai più approfonditamente esaminare talune ulteriori questioni processuali evidenziate dai difensori degli imputati nei loro motivi di impugnazione, oltre che meglio esplicitare i motivi per cui la Corte, con ordinanza del 7 novembre 2002, ha rigettato l'eccezione di nullità del dibattimento avanzata in pari data dall'avv. Veneto.

Con riguardo a quest'ultima eccezione va rammentato come il predetto difensore abbia rilevato l'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'intervento e l'assistenza dell'imputato al dibattimento sotto il profilo che, nel corso della udienza del 7 novembre 2002, il sito remoto di Cuneo, cioè il luogo ove si trovava il suo assistito Renna Giuseppe, non fosse fra i quattro siti remoti in quel frangente inquadrati sui monitor presenti nell'aula di udienza.

Da ciò sarebbe derivata, a dire del citato legale, una palese lesione del diritto di difesa, essendo risultata, in particolare, violata la norma che, in caso di

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le questioni processuali

Con ordinanze del 23 novembre 2002 e del 25 febbraio 2003 la Corte ha deciso sulle richieste ex art. 603 c.p.p. dalle parti avanzate nei motivi di impugnazione e nel corso del dibattimento. Al contenuto di tali provvedimenti deve, pertanto, farsi rinvio sia per quanto attiene i principi di diritto cui la Corte si è attenuta *in subiecta materia*, sia per quanto concerne i motivi per cui ha, pressoché interamente, disatteso dette istanze istruttorie, fermo restando, comunque, che più ampie ed approfondite motivazioni verranno esposte sul punto allorché nel merito verranno presi in esame i singoli capi di imputazione cui le istanze di rinnovazione fanno riferimento. In questa sede, occorre se mai più approfonditamente esaminare talune ulteriori questioni processuali evidenziate dai difensori degli imputati nei loro motivi di impugnazione, oltre che meglio esplicitare i motivi per cui la Corte, con ordinanza del 7 novembre 2002, ha rigettato l'eccezione di nullità del dibattimento avanzata in pari data dall'avv. Veneto.

Con riguardo a quest'ultima eccezione va rammentato come il predetto difensore abbia rilevato l'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'intervento e l'assistenza dell'imputato al dibattimento sotto il profilo che, nel corso della udienza del 7 novembre 2002, il sito remoto di Cuneo, cioè il luogo ove si trovava il suo assistito Renna Giuseppe, non fosse fra i quattro siti remoti in quel frangente inquadrati sui monitor presenti nell'aula di udienza.

Da ciò sarebbe derivata, a dire del citato legale, una palese lesione del diritto di difesa, essendo risultata, in particolare, violata la norma che, in caso di

collegamento audiovisivo a distanza fra l'aula di udienza ed il luogo della custodia, prevede la effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi, con conseguente nullità del dibattimento ex art. 178 lett. c) c.p.p. ove tale requisito non sia in concreto realizzato.

L'eccezione, come già rilevato, è priva di fondamento.

Premesso, infatti, come non dubita lo stesso difensore, che la compatibilità fra la norma di cui all'art. 146 bis D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e l'art. 24 della Costituzione è stata dalla Corte Costituzionale riconosciuta, con sentenza 342/1999, sotto il profilo che pienamente garantita risulta alla stregua della normativa codicistica sopra menzionata *"l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento"*, ne consegue che l'unica circostanza da verificare è se., nella fattispecie in esame, i mezzi tecnici impiegati siano stati del tutto idonei a realizzare tale partecipazione.

Al riguardo, essendo il luogo da cui l'imputato si collega legislativamente equiparato all'aula di udienza, quel che, in particolare, rileva verificare è la funzionalità tecnica degli impianti nel luogo da cui si collega l'imputato, sia con riferimento alla possibilità da parte di quest'ultimo di percepire ciò che avviene nell'aula dell'udienza sia di collegarsi riservatamente con il suo difensore per mezzo di strumenti tecnici idonei (vds. commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271)

L'osservanza di tali requisiti, a norma dell'art. 6 della prefata norma, deve essere attestata dall'ausiliario o dall'ufficiale di p.g. presente nel luogo ove si trova l'imputato, a tale pubblico ufficiale competendo, in proposito, la redazione di apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del codice di rito.

In altri termini, perché si possa realizzare la denunciata violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. è necessario che si verifichi una effettiva violazione degli *standards* tecnici imposti dalla normativa in quanto è del tutto ovvio che non si avrebbe effettiva partecipazione al dibattimento o

effettiva assistenza tecnica ove all'imputato, ubicato nella postazione remota, non fosse consentito di assistere, in tutto o in parte, a quanto si verifica nell'aula di udienza o di mettersi in contatto telefonicamente, in modo riservato, con il suo difensore; queste e soltanto queste essendo, infatti, le circostanze in grado di incidere concretamente sull'esercizio del diritto di difesa.

Tanto premesso, è di ogni evidenza che, nel caso in esame, nessuna di queste situazioni si è verificata, del tutto influente apparendo la circostanza che, in aderenza alle ordinarie modalità di funzionamento delle strutture audiovisive messe a disposizione dalle società commerciali incaricate della esecuzione del servizio, al momento dell'intervento del difensore del Renna, il sito remoto di Cuneo ove questi si trovava non fosse compreso fra i quattro siti in quel particolare momento inquadrati sui monitor presenti nella aula di udienza, avuto riguardo anche al numero dei siti remoti in quel momento in collegamento con l'aula di udienza e ferma restando, comunque, la possibilità di inquadrarlo in ogni momento dell'udienza.

Pacifico essendo, pertanto, che, come verificato dalla Corte ed attestato dall'ufficiale di p.g. presente nel sito remoto di Cuneo ove si trovava il Renna, a quest'ultimo risultava, di contro, regolarmente consentita la audiovisione di quanto si verificava nell'aula di udienza e in qualsiasi momento possibile il collegamento riservato con i suoi difensori, persino manifesta appare, in conclusione, l'infondatezza dell'eccezione in discussione.

Il difensore degli imputati Falsone Giuseppe e Sciara Filippo, avv. Lillo Fiorello, ha eccepito la nullità della impugnata sentenza ex artt. 178, lett. a) e 179 c.p.p. "per violazione degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p."

Ha rilevato il difensore che *"per un lungo periodo di tempo"* la trattazione da parte della stessa Corte di primo grado del procedimento ordinario (oggetto del presente gravame) e di quello abbreviato, riguardanti gli stessi fatti o comunque posizioni processuali probatoriamente inscindibili, aveva determinato un palese pregiudizio al principio di imparzialità del giudice sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.

E di ciò si erano correttamente resi conto gli stessi primi giudici tanto da presentare al Presidente del Tribunale di Agrigento dichiarazione di astensione che, però, non era stata accolta.

Tanto premesso - ha soggiunto il difensore - non sarebbe revocabile in dubbio che la conoscenza di tutto il materiale probatorio derivante dalla (sia pur momentanea) contestuale trattazione del procedimento con rito abbreviato non può non avere avuto una influenza nell'esercizio dei poteri dispositivi da parte dei primi giudici nel processo ordinario, se non altro inducendoli ad operare scelte istruttorie volte a "completare", integrare" o "dettagliare" la prova, iniziative processuali con ogni probabilità derivanti dalla pregressa conoscenza di quanto contenuto nel fascicolo per le indagini preliminari oppure di quanto emerso nell'ambito del rito abbreviato (*"v. esame Albanese Giulio disposto nell'ambito del rito abbreviato, nonché confronto fra lo stesso Albanese Giulio, Falzone Alfonso e Salemi Pasquale"*). -

Da ciò sarebbe derivata *"una non sempre indiretta valutazione di posizioni processuali avvinte inestricabilmente"*, specie laddove esse hanno riguardato soggetti imputati degli stessi fatti in concorso, sanzionabile con la nullità generale assoluta, posto che il meccanismo processuale dell'astensione del giudice pur essendo stato attivato non è stato accolto.

L'eccezione, come è agevole notare, è palesemente priva di fondamento.

Va osservato, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, appaiono difettare in radice le ragioni stesse che avrebbero dovuto indurre il primo

giudice ad astenersi dalla trattazione del processo definito con la sentenza oggetto del presente gravame.

Al riguardo, non appare infatti pertinente menzionare il contenuto delle prime due dichiarazioni di astensione formulate dai primi giudici, non accolte dal Presidente del Tribunale di Agrigento, per la semplice quanto evidente ragione che con queste la Corte di Assise agrigentina aveva evidentemente ritenuto di dovere segnalare, in quel momento, la pendenza in capo allo stesso organo giudicante di due procedimenti, quello ordinario e quello caratterizzato dalla adozione dello speciale rito abbreviato di cui al comma 2° dell'art. 4 ter Legge n. 144/2000, che, ove non risolta a tempo debito mediante l'assegnazione di uno dei due ad altri giudici, avrebbe potuto, nel prosieguo, determinare una situazione pregiudicante e tale da influire astrattamente sull'imparzialità della funzione giudicante.

Pertinente era, peraltro, in dette istanze di astensione, il riferimento alla (allora) recente sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 2000 n. 283 (erroneamente nella sentenza impugnata si fa riferimento al n. 238), posto che con essa era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37 comma 1 c.p.p. *"nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto"*, circostanza questa ultima che, nel caso in esame, avrebbe potuto effettivamente verificarsi al momento della decisione di uno dei due processi.

Né può dubitarsi della fondatezza delle dichiarazioni di astensione dai primi giudici a suo tempo formulate, perché, a prescindere dalla citata sentenza della Consulta, al momento della decisione di uno dei due procedimenti, gli stessi si sarebbero potuti venuti a trovare, nell'altro procedimento, in una situazione di incompatibilità già alla stregua di quanto statuito dai giudici

delle leggi con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996 con cui, come è noto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2°, c.p.p. *"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata già comunque valutata"*.

Ma se così è, appare del pari indubitabile che nessuna causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. e/o motivo di riconsunzione ex art. 37 c.p.p. si sono poi nel caso di specie venuti in concreto a verificare, posto che, come esplicitato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, i giudici della sentenza impugnata non hanno, né prima né dopo quest'ultima, concorso a pronunciare sentenza nel separato procedimento svoltosi con lo speciale rito abbreviato di cui al comma 2° dell'art. 4 ter Legge n. 144/2000 essendo stata, in relazione a quest'ultimo, finalmente accolta con provvedimento del 5 febbraio 2001 dal Presidente del Tribunale di Agrigento l'istanza di astensione presentata dai giudici dalla Corte di Assise agrigentina dalla trattazione del particolare rito abbreviato nei confronti degli imputati Albanese Giulio, Di Gati Maurizio, Sanfilippo Salvatore, Sciara Giovanni e Vetro Giuseppe.

Ma vi è di più.

Manifestamente infondata è l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa in quanto il rilievo difensivo in argomento non tiene nemmeno in alcun conto l'insegnamento della Corte Costituzionale, ulteriormente ribadito nella citata sentenza 14 luglio 2000 n. 283, secondo cui *"non è sufficiente, ai fini della individuazione della attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, ovvero si sia espresso solo incidentalmente su particolari aspetti della vicenda"* (cfr. sentenze

n.131 e 155 del 1996 131, 364 del 1997 e ordinanze n. 444, 153,152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998).

Ed è quanto si è verificato nella fattispecie in esame in cui, pur avendo il primo giudice al momento della ammissione del rito abbreviato avuto cognizione del fascicolo delle indagini preliminari, nessuna valutazione ha poi ovviamente in ordine a tali atti operato al momento della decisione finale, essendo gli stessi rimasti, come non dubita lo stesso difensore, del tutto estranei al materiale probatorio a seguito della scelta operata dagli imputati che avevano originariamente optato per il rito abbreviato di rinunciare allo stesso ai sensi dell'art. 8 del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001 n. 4.

E' evidente, pertanto, già in base alle superiori considerazioni, l'infondatezza dell'assunto difensivo che, immotivatamente invocando l'applicazione degli artt. 178 lett. a) e 179 c.p.p., trascura di considerare altresì - quand'anche per assurdo nel caso in esame fosse stata effettivamente rilevabile una causa di incompatibilità - che più volte la Suprema Corte ha affermato che l'incompatibilità ex art. 34, secondo comma, c.p.p. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a) c.p.p.

Il difetto di capacità del giudice va inteso, infatti, come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento.

Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la eventuale incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non determina, comunque, la nullità del provvedimento ex art. 178 e 179 c.p.p. ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di riconsunzione dello stesso giudice, da fare tempestivamente valere con la procedura di rito prevista dagli artt. 37 e ss.

c.p.p. (cfr., da ultimo, Cass. pen. S.U. 1/2/2000 n. 23; sez. 3^a, 20/11/1999 n. 3148; sez. 6^a, 13/5/1999 n. 6044).

2. Oggetto del presente processo.

Il presente processo, come osservato dai primi giudici, ha avuto per oggetto l'attività criminale posta in essere dall'associazione mafiosa "*Cosa Nostra*" nella provincia di Agrigento dalla metà degli anni '80 alla fine degli anni '90. Più precisamente, però, esso costituisce la ricostruzione di una parte significativa delle azioni omicidarie programmate e poi eseguite dalla suddetta organizzazione nella provincia agrigentina al fine di assicurarsi la sopravvivenza e la supremazia su altre organizzazioni criminali (i sodalizi riconducibili alla cd. *Stidda*) che in detto territorio si erano sviluppate oppure per la eliminazione cruenta di altri agenti esterni che ne mettevano in crisi l'esistenza, fra cui esponenti delle Istituzioni come il maresciallo dei Carabinieri Guazzelli.

Le vicende in esame attengono, infatti, in primo luogo, ad un periodo storico in cui *Cosa Nostra* agrigentina ha dovuto subire l'attacco violento portatole dalla contrapposta alleanza mafiosa fra i cd. sodalizi *stiddari*.

La cd. *Stidda* costituiva, come si desume dalle sentenze irrevocabili in atti prodotte dalla pubblica accusa, sino all'incirca alla metà degli anni '80 un fenomeno delinquenziale (una miriade di sodalizi di tipo mafioso autonomi l'uno dall'altro che tuttavia si erano ad un certo punto alleati per contrastare *Cosa Nostra*) non presente in altre zone della Sicilia occidentale, sviluppatosi, invece, nel territorio agrigentino ed in altri territori soprattutto della Sicilia orientale.

Nella provincia di Agrigento, in particolare, tale organizzazione di tipo mafioso si era sviluppata nonostante la presenza di *famiglie* mafiose riconducibili a *Cosa Nostra*, inizialmente senza particolari problemi.

In particolare, il gruppo *stiddaro* dei Grassonelli operante a Porto Empedocle e divenuto, nel tempo, particolarmente potente, svolgeva in quel territorio una serie notevole di attività criminali che, tuttavia, erano state tollerate da *Cosa Nostra*.

Fra i Grassonelli e la locale *famiglia* mafiosa capeggiata dal clan familiare degli Albanese-Messina si era, in verità, venuto a realizzare una sorta di accordo tacito grazie al quale le due organizzazioni mafiose riuscivano a convivere pacificamente spartendosi la riscossione del pizzo ed i proventi delle altre attività criminali.

Ad esempio, gli esponenti di *Cosa Nostra* imponevano il pizzo agli imprenditori edili che lavoravano nella zona nel settore pubblico e privato, i Grassonelli imponevano invece il pizzo ai commercianti al dettaglio.

Ad un certo punto, gli Albanese-Messina avevano compreso che i Grassonelli stavano passando il segno, divenendo sempre più tracotanti ed intraprendenti avanzando pretese anche nei confronti di imprese controllate da *Cosa Nostra*.

Avevano deciso così di ridimensionarli ed intimidirli, mettendo una bomba nel bar "Roxy" di Porto Empedocle che i Grassonelli gestivano.

Il danneggiamento di tale locale, avvenuto nel marzo del 1984, aveva però costituito la molla scatenante di una guerra cruenta che sarebbe esplosa a Porto Empedocle negli anni a venire e che avrebbe determinato la morte di molti esponenti dei contrapposti schieramenti.

Infatti, i Grassonelli avevano sequestrato e ucciso, nel maggio 1984, Filippazzo Ignazio e Landi Stefano.

Avendo appreso che gli esponenti di *Cosa Nostra* stavano progettando attentati nei loro confronti e che anche l'attentato verificatosi nel 1982 al cantiere dei Traina (loro parenti) di Porto Empedocle era a quest'ultima organizzazione addebitabile, avevano deciso di anticipare le mosse dei loro avversari sopprimendo, nell'agosto del 1984, Messina Gerlando (*capo*

mandamento) Gramaglia Pasquale e, successivamente, altro Messina Gerlando (agosto 85), Messina Giuseppe (luglio 1986) e Messina Antonino (agosto 1986).

La *famiglia* mafiosa empedoclina, dopo un fallito attentato omicidiario nei confronti di Grassonelli Luigi (giugno 1986), si stava però organizzando per perpetrare una strage nei confronti degli avversari, all'uopo utilizzando auto rubate sulle quali sarebbero stati collocati ordigni esplosivi.

I Grassonelli, individuata una delle autovetture che, nelle intenzioni dei Messina-Albanese, era destinata a un attentato contro di loro, avevano installato però su di essa un ordigno esplosivo di tal che quando, nel settembre 1986, Salemi Calogero, esponente della *famiglia* empedoclina, aveva ricevuto l'incarico di spostarla, era rimasto dilaniato dall'esplosione.

Pochi giorni dopo *Cosa Nostra* aveva reagito duramente mettendo in atto la cd. "prima strage di Porto Empedocle", in pieno centro cittadino, nella quale vennero uccise sei persone, tra cui Grassonelli Luigi, suo padre Grassonelli Giuseppe e Mallia Giovanni.

Inoltre, nel dicembre del 1986, era stato assassinato Panarisi Filippo, un raffadalese fuoruscito da *Cosa Nostra*, che era sospettato di avere confidato i segreti di questa organizzazione ai Grassonelli.

La "mattanza" era proseguita con gli omicidi, tra il marzo e il luglio del 1987, di Iacono Calogero, Messina Antonio, Grassonelli Antonio, Bruno Salvatore, Mallia Gerlando e Lo Zito Giuseppe, tutti facenti parte della cosca dei Grassonelli o comunque ad essa "vicini".

Gli *stiddari* empedoclini, provando a reagire, avevano tentato l'omicidio di Vecchia Sergio e dell'odierno imputato Putrone Luigi, riuscendo anche ad uccidere Mangione Giovanni e Sciara Giovanni senza tuttavia riuscire a raddrizzare i rapporti di forza con i loro nemici. e dovendo anzi ad un certo punto allontanarsi dall'Italia, rifugiandosi in Germania ove potevano contare su appoggi logistici.

Solo nel luglio del 1990, alleandosi con gli esponenti del gruppo stiddaro di Gela, i Grassonelli avevano potuto efficacemente reagire consumando una strage nella quale, fra gli altri, era rimasto ucciso Vecchia Sergio, esponente della *famiglia* empedoclina degli Albanese-Messina.

Era così riesplosa la guerra tra *Stidda* e *Cosa Nostra* nel corso della quale moltissime erano state le vittime nei contrapposti schieramenti.

Cosa Nostra aveva infatti reagito uccidendo Sanfilippo Giuseppe (11 agosto 1990), Picarella Benito (13 settembre 1990), Gentile Amedeo (9 gennaio 1991), Triassi Francesco (12 gennaio 1991), Sole Alfonso (9 marzo 1991), Gallea Bruno Maurizio e il fratello Giovanni (30 marzo 1991), Traina Giuseppe (6 aprile 1991), Allegro Carmelo e Lombardo Giovanni (2 maggio 1991), Taiella Antonino (26 giugno 1991), Orlando Ignazio (27 giugno 1991), Sole Giuseppe (7 settembre 1991), Caravasso Antonio (5 ottobre 1991), Collura Luigi (23 ottobre 1991), Montanti Angelo (9 novembre 1991), Di Salvo Antonio (14 dicembre 1991), Restivo Pantalone Giovanni e Salvatore (24 dicembre 1991).

Di contro, dagli *stiddari* erano stati uccisi, tra gli altri, i seguenti esponenti di *Cosa Nostra* agrigentina: Coniglio Rosario (8 settembre 1990), Alfano Burruano Alfonso (26 gennaio 1991), Di Caro Giuseppe (16 febbraio 1991), Allegro Pietro (20 marzo 1991), Barba Giovanni (12 aprile 1991), Smiraglia Gandolfo (25 aprile 1991), Albanese Salvatore e Iacolino Antonino (7 maggio 1991), Capodici Gioacchino (18 maggio 1991), Falsone Vincenzo e Angelo (24 giugno 1991), Ficarra Angelo (17 luglio 1991), Di Gati Diego, Cino Luigi e Gagliardo Salvatore (23 luglio 1991: prima strage di Racalmuto), Ficarra Alberto (25 luglio 1991), Canicattì Antonio, inteso "Ficarra" (6 agosto 1991), Gioia Salvatore (28 agosto 1991), Lombardo Domenico (19 ottobre 1991), Sanguinè Santo (25 ottobre 1991), Curto Salvatore (9 novembre 1991), Alotto Filippo, Allegro Felice (31 dicembre 1991, strage di Palma di Montechiaro).

Gli anni successivi erano caratterizzati da una nuova offensiva di *Cosa Nostra* nel corso della quale persero la vita, tra gli altri, Agrò' Francesco (1 giugno 1992), Russello Gaetano (9 luglio 1992), Zaffuto Calogero e Carlisi Angelo (21 aprile 1993), Mallia Gaspare (25 luglio 1993), Mallia Franco (11 agosto 1993), Dalli Cardillo Salvatore (15 settembre 1993) mentre delle fila di *Cosa Nostra* rimanevano sul terreno Mangiavillano Giovanni (14 gennaio 1992), Onolfo Croce (19 gennaio 1992), Vella Giuseppe (10 marzo 1992), Alaimo Giuseppe (12 marzo 1992) ed, in occasione della seconda strage di Racalmuto del 5 novembre 1992, Macaluso Giuseppe, Polifemo Luciano e Anzalone Carmelo.

Tale cruento conflitto, nel corso del quale *Cosa Nostra* aveva dovuto annoverare, fra le sue vittime, persino il *capo provincia* Di Caro Giuseppe, era infine cessato quando l'esteso fenomeno della collaborazione con la giustizia di numerosi esponenti *stiddari* nel frattempo assicurati alla giustizia (fra cui Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Ingaglio Giuseppe, Vella Orazio) aveva comportato l'avvio di svariati procedimenti penali e l'adozione di molteplici provvedimenti restrittivi che tuttavia avevano riguardato, quasi esclusivamente, esponenti della *Stidda*.

Da ciò era derivato che le *famiglie* agrigentine erano state appena sfiorate dai grandi processi avviati sin dalla seconda metà degli anni '80 nei confronti di esponenti di *Cosa Nostra* (l'unico processo di una certa consistenza ad esponenti di tale organizzazione presenti sul territorio agrigentino, in gran parte dovuto alla collaborazione di alcuni collaboratori storici palermitani come Tommaso Buscetta, era stato, infatti, quello contro Ferro Antonio + 44 innanzi alla Corte di Assise di Agrigento, che però si era concluso, per la stessa tipologia dei reati contestati e l'entità delle pene irrogate, con la remissione in libertà, sin dai primi anni '90, di alcuni esponenti mafiosi agrigentini senza peraltro intaccare profondamente la

struttura delle *famiglie* e fare luce sulla identità della maggior parte dei suoi componenti).

Non deve stupire, pertanto, che l'efficace contrasto giudiziario contro la criminalità organizzata operante nell'agrigentino, avviato grazie alla collaborazione con la giustizia dei vari Benvenuto Croce, Calafato Giovanni ed altri, aveva finito, in un certo senso, per favorire *Cosa Nostra* che aveva visto colpire dalla offensiva giudiziaria statale molti dei suoi più pericolosi nemici.

Al tempo stesso, costituisce dato di ogni evidenza che, sino a tempi recenti, gli organigrammi delle *famiglie* agrigentine di *Cosa Nostra* erano rimasti quasi del tutto sconosciuti potendo gli inquirenti contare soltanto sulle scarse e necessariamente non del tutto approfondite informazioni provenienti da collaboratori di giustizia provenienti dalle file della *Stidda*.

E non è nemmeno casuale che, pur essendo stati gli inizi degli anni '90 caratterizzati anche in provincia di Agrigento dalla uccisione di esponenti delle Istituzioni (l'omicidio del giudice Rosario Livatino, l'omicidio del maresciallo dei Carabinieri Guazzelli, l'omicidio del graduato della Polizia Penitenziaria Di Lorenzo Pasquale) solo del primo omicidio, ascrivibile alla *Stidda*, era stato possibile infine fare chiarezza, mentre l'omicidio del maresciallo Guazzelli, in un primo momento attribuito pure ad esponenti della *Stidda*, era risultato addebitabile, in realtà, a *Cosa Nostra* solo nel 1997 in occasione della collaborazione con la giustizia di taluni esponenti mafiosi facenti parte di *Cosa Nostra* palermitana e trapanese, collocati ai vertici della organizzazione e pertanto vicini ai cd. *Corleonesi*.

Ed infatti, è il 1997, ben può dirsi, l'anno che segna l'inizio di una decisa inversione di tendenza e che consente agli inquirenti l'avvio di una serie di investigazioni nei confronti di *Cosa Nostra* agrigentina, specie dei vertici di essa, sul conto dei quali avevano fornito rilevanti informazioni taluni esponenti di *Cosa Nostra* palermitana e trapanese nel frattempo divenuti

collaboratori di giustizia (Giovanni Brusca, Francesco Di Carlo, Vincenzo Sinacori, Geraci Francesco, Anzelmo Francesco Paolo).

Si apprendeva così che, dopo l'uccisione nel 1991 del *rappresentante* provinciale di *Cosa Nostra* agrigentina, Di Caro Giuseppe, detta provincia era stata retta congiuntamente dai *rappresentanti* dei *mandamenti* e, in particolare, da Fragapane Salvatore di S. Elisabetta, da Capizzi Simone detto "Peppe" di Ribera, da Di Gangi Salvatore di Sciacca, da Capodici Gioacchino di Favara e da Gioia Salvatore di Canicatti;

che, dopo l'uccisione da parte della *Stidda* anche di questi ultimi due, il problema di sostituire il capo della provincia agrigentina era stato assunto, dall'alto della sua autorità sull'intera consorteria, da Salvatore Riina che aveva conferito la "reggenza" a Capizzi Simone detto "Peppe", a Di Gangi Salvatore ed a Di Caro Antonio (appena combinato) figlio dello scomparso Giuseppe;

che, dopo l'arresto del Di Gangi, Capizzi e Di Caro avevano continuato a reggere la provincia;

che dopo l'arresto di Capizzi, Di Caro aveva continuato da solo a reggere la provincia, fino a quando, intorno al 1993, non era stato formalizzato il nuovo organigramma del vertice con la nomina a "capo della provincia", di Fragapane Salvatore; a "sottocapo", Di Caro Antonio; a "consigliere di provincia", Lombardozzi Cesare Calogero;

che, dopo l'arresto, nel maggio del 1995, di Salvatore Fragapane lo stesso era stato sostituito dal fratello Leonardo, mentre Di Caro Antonino era stato ucciso perché sospettato di avere tradito Salvatore Fragapane facendolo arrestare;

che, morto Fragapane Leonardo, rappresentante provinciale era infine divenuto il suo braccio destro Fanara Giuseppe;

che *Cosa Nostra* agrigentina, su richiesta dei vertici corleonesi, aveva avuto un ruolo significativo nel sequestro del piccolo Di Matteo Giuseppe, crimine

con cui l'organizzazione aveva cercato di reagire alla collaborazione con la giustizia del padre del citato bambino, Santo Di Matteo, che si temeva potesse produrre effetti dirompenti per l'intera organizzazione.

Tanto premesso, va osservato, a questo punto, che, pur importanti, le prefate collaborazioni non avrebbero però consentito, da sole, l'avvio del presente processo e la ricostruzione dei gravissimi fatti delittuosi in epigrafe indicati se, da ultimo, non vi fosse stata la collaborazione con la giustizia, per la prima volta nella storia giudiziaria, di esponenti di *Cosa Nostra* agrigentina, gli unici a chiarire finalmente, dall'interno, i segreti di una organizzazione fortissima, con radicate aderenze in *Cosa Nostra* americana, riuscita per lungo tempo a mantenersi impermeabile nonostante l'impegno delle forze dell'ordine.

Non vi è dubbio, in altri termini, che il contributo determinante all'accertamento dei fatti oggetto del presente processo è stato essenzialmente fornito dai collaboranti Salemi Pasquale, Falzone Alfonso ed, infine, Giulio Albanese, sicuramente i primi, come meglio si dirà nel prosieguo, a portare alla valutazione di una Corte di Assise i gravi crimini perpetrati dalla organizzazione mafiosa *Cosa Nostra* sul territorio della provincia di Agrigento.

3. Principi generali in materia di valutazione delle fonti di prova

Le narrazioni effettuate dai collaboratori di giustizia summenzionati ed i verbali delle dichiarazioni dagli stessi rese in altro tempo ed in altra sede, oltre ad avere – come si è visto – un contenuto confessorio, contengono l'attribuzione ad altri soggetti della responsabilità o della corresponsabilità negli stessi reati o in reati connessi, e dunque, sotto il profilo della fonte e sotto il profilo del contenuto, si risolvono in chiamate di correo, la cui

valutazione deve essere assoggettata alle regole stabilite dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

Come è noto, tale norma ha, da un lato, elevato al rango di elemento di prova la chiamata in correità, riducendone la distanza rispetto alla prova testimoniale, ma, dall'altro, le ha negato una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare, così normativamente consacrando le remore e diffidenze che hanno sempre circondato questo tipo di prova, in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria e dei suoi trascorsi criminali.

Ed infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l'implicita qualificazione insita nella locuzione "altri elementi di prova", unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri "indizi" di cui parla il secondo comma dello stesso art. 192.

Ma, al contempo, è un mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia, necessita di "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": con ciò ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato solo sulla base di una chiamata in correità, senza il supporto di elementi confermativi *ab extrinseco*.

La trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali della verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l'ordine logico delle questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni incriminanti "sono valutate unitamente" ai riscontri; e a questi ultimi assegna la funzione di confermare l'attendibilità della prima.

Ecco perché, prima di procedere all'individuazione e conseguente vaglio dei riscontri, occorre anzitutto valutare quale grado di attendibilità la chiamata di correo abbia in sé, indipendentemente da eventuali conferme *ab extrinseco*.

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. per tutte Cass. S.U. 21/10/92, Marino), ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente ed accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa nei confronti di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa (Cfr. anche Cass. 29/10/96, Totaro; Cass. 30/01/97, Arienti; Cass. 4/04/97, Serafin).

In particolare, per il primo dei profili di valutazione richiamati, deve tenersi presente che quando - ed è la regola - il chiamante è un collaboratore di Giustizia, tanto più se ammesso al programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata. Ma né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad indice di resipiscenza o di metamorfosi morale) possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri

parametri, quali, oltre a quelli già ricordati, la persistenza nelle medesime dichiarazioni, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte (Cfr. Cass. 6/05/94, Siciliano).

Ma soprattutto, contano *“le ragioni che possono aver indotto alla collaborazione, dovendosi mettere in discussione l’attendibilità intrinseca ogniquale volta la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi inquirenti, assecondandone l’indirizzo investigativo”* (Cfr. Cass. 1°/10/96, Pagano).

Tra i requisiti essenziali dell’attendibilità intrinseca, oltre a spontaneità e genuinità, costanza e coerenza logica del racconto, figurano anche l'immediatezza e l'univocità delle dichiarazioni, unitamente all'assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (v. Cass. Sez. VI 1°/06/94 n. 6422). E all'assenza tanto di suggestioni o condizionamenti da parte degli Inquirenti, quanto di velleità di protagonismi; nonché di un interesse diretto o personale all'accusa, con riferimento a motivi di oggettivo contrasto con il chiamato, o a sentimenti di rancore o inimicizia, o a disegni di vendetta e spirito di rivalsa.

Ne segue che particolarmente rigoroso deve essere il vaglio di attendibilità di una chiamata caratterizzata da una “progressione” delle accuse nei riguardi del medesimo chiamato, che diviene via via destinatario di nuove e più dettagliate rivelazioni.

E' anche vero che, in proposito, il S.C. ha più volte statuito che *“la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione”* (Cfr. Cass. 1°/02/94, Greganti; e cfr. Cass. 19/12/96, Cipolletta).

S'intende, però, che in questa ipotesi il vaglio di attendibilità intrinseca passa attraverso un esame rigoroso dei diversi contesti in cui sono stati resi i vari segmenti della progressione accusatoria e delle ragioni che possono spiegare, in particolare, la mancata rivelazione, fin dalle prime dichiarazioni concernenti lo stesso fatto e/o il medesimo chiamato, di dati ed elementi essenziali del complessivo enunciato accusatorio.

Al contrario, costituiscono indici particolarmente probanti di attendibilità il confessato coinvolgimento personale del chiamante - che in questo caso ricopre allo stesso tempo il ruolo di accusante e confidente - nel medesimo fatto narrato: a maggior ragione se si tratta di reati dei quali non era neppure sospettato; ma, più in generale, quando narri di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che sono stati riscontrati nel corso delle indagini e che potevano essere noti solo a chi avesse preso parte ai fatti rievocati, o comunque ne avesse avuto percezione diretta (Cass. 16/06/92 n. 6992; e Cass. Sez. VI, 19/01/96, n. 661.)

Ma va anche precisato che l'art. 192 c.p.p. menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il coimputato del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. Sicchè "la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesse pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza assume rilievo solo nell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito" (Cass. 16/01/95, Catti).

E' evidente poi che nell'ultima ipotesi menzionata, la valutazione sull'affidabilità della chiamata di correo tracima indistintamente dal versante interno della credibilità a quello sempre contiguo dell'attendibilità estrinseca.

Invece, nei riguardi della chiamata indiretta, o *“de relato”* si impone un controllo più rigoroso sia dell'attendibilità intrinseca che di quella estrinseca. La chiamata in correità, invero, *“può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati co. 3° e 4° dell'art. 192, dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche”*(Cfr. Cass. 10/05/93, Algranati).

Nondimeno, l'affidabilità dell'accusa, in tal caso, deve essere valutata non solo con riferimento all'autore della dichiarazione *“de relato”*, ma anche in relazione alla sua fonte di cognizione, che sia anche la fonte originaria della propalazione accusatoria; e che spesso resta estranea al processo, con inevitabili refluenze sull'efficacia probatoria della stessa chiamata *“de relato”*.

L'autore della chiamata non è lo stesso dichiarante, che al reato oggetto della chiamata non partecipò, bensì colui che gli riferì il fatto.

Ne segue, in primo luogo, che, a differenza della chiamata diretta - che, sia pure con il conforto degli altri elementi di prova cui allude il terzo comma dell'art. 192 C.P.P., assurge essa stessa a fonte di prova - quella indiretta ha una valenza tipicamente indiziaria, nel senso che non è direttamente rappresentativa del fatto da provare. Per vagliare l'attendibilità dell'accusa che vi è contenuta, si richiedono quindi elementi di riscontro specifici e una concordanza con elementi oggettivi afferenti al fatto da provare tale da rendere quanto meno probabile la colpevolezza del chiamato. (Cfr. Cass. Sez. VI 9/09/96 e Cass. 12/03/98, Bellocchio, secondo cui *“quando la*

dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti").

Come tale, occorre più che mai acquisire elementi corroboranti dell'assunto, prima di prestare fede all'accusa, e non fermarsi all'accertamento dell'attendibilità intrinseca della fonte primaria. (Cass. 18/05/94, Clementi).

Va però osservato che, per costante insegnamento della suprema Corte, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, sui quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune.

Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia (Cass. sez. 1^a, 10/5-11/12/1993, n. 113444, Algranati; Cass., sez. 5^a, 22/9-24/11/1998, n. 5121, Di Natale; Cass., sez. 6^a, 2/11/1998-4/1/1999, n. 1472, Archesso; Sez. 5^a, 10/4-26/6/2002, n. 24711, Condello).

Inoltre (nel caso si verta in tema di appartenenza di un soggetto ad associazione criminosa, specie se di tipo mafioso), le dichiarazioni dei collaboranti in merito alla notizia del contributo fornito da un soggetto ai

fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio, non possono avere una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario, né possono essere relegate puramente e semplicemente nell'area del dato valutativo, né possono essere considerate *sic et simpliciter* come connotate di genericità, potendo assurgere a dignità di prova, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, purché (superato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca ed esaminate alla luce dei riscontri che le confortano), siano assistite, al pari di ogni altro indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (elementi di fatto o di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili ed idonei a storicizzare ovvero a contestualizzare l'accusa (Cfr. Cass. sez. 6[^], 8/4-12/6/1997, n. 1524, Catti; Cass., sez. 6[^], 8/4- 21/7/1997, n. 1525, Pappalardo; Cass. 6[^], 4/12/1997- 21/5/1998, n. 5998, Biondino; Cass., sez. 1[^], 30/4- 15/6/1999, n. 3371, Turano).

Occorre, in altri termini, considerare la stessa tipologia del reato contestato, che si caratterizza per il contributo offerto alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, di modo che se la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'imputato piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, la sua specificità va valutata alla luce del reato contestato, differente da quello che implichi la realizzazione di un evento materiale (cfr. Cass. Sez. 1[^]. 11/12/1998- 26/3/1999, n. 6239, Maddis).

Ultimata la verifica relativa all'attendibilità intrinseca, ancorché con esito del tutto soddisfacente, deve poi passarsi all'esame dei riscontri convalidanti, in difetto dei quali quell'esito non sarebbe comunque idoneo a fondare un giudizio certo e definitivo di attendibilità.

Ed invero, l'apparente spontaneità delle dichiarazioni e la precisione e puntualità nella ricostruzione dei fatti, come pure la costanza e coerenza logica del racconto e la simultanea presenza di tutti gli altri indici di affidabilità della dichiarazione incriminante non escludono, di per sé, che questa possa essere ordita e accuratamente congegnata a fini calunniatori o comunque di manipolazione della verità dei fatti. Oppure, che sia frutto di involontaria confusione e sovrapposizione di ricordi.

Di contro, la parziale discordanza tra versioni dello stesso fatto in tempi diversi, le imprecisioni e anche contraddizioni non eclatanti potrebbero trovare una congrua giustificazione nelle particolari circostanze in cui si sono verificate e in momentanei offuscamenti della memoria o turbamenti emotivi e persino nell'incapacità, anche per carenze culturali ed espressive, di offrire una ricostruzione dei fatti il cui nesso logico sia di chiara e immediata percezione.

Deve essere chiaro, altresì, che tra i due piani di valutazione - verifica dell'attendibilità intrinseca e vaglio dei riscontri esterni - intercorre un nesso di priorità logica e non di subordinazione, giacché il ricorso alla seconda non è rigidamente condizionato all'esito (positivo) della prima.

E' vero piuttosto che entrambe vanno operate in modo da bilanciare tra loro le diverse componenti valutative per giungere ad un giudizio di sintesi mirato all'accertamento della verità dei fatti e della fondatezza (o meno) dell'accusa, attraverso una valutazione unitaria di tutti gli elementi di prova.

Non sarebbe corretto quindi, ricavare da un esito incerto o contraddittorio dell'esame relativo all'attendibilità intrinseca un'aprioristica efficacia preclusiva del confronto con ulteriori elementi, proprio perché il contestuale apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbe evidenziare elementi di conferma in grado di bilanciare il non felice esito del primo approccio. (Cfr. Cass. Sez. I, 30/01/92 n. 80).

Costituisce infatti, costante insegnamento della Suprema Corte che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Cass. S.U., 4/6/1992, n. 6682, Musumeci; Cass. sez. 6^a, 28/9-3/11/1992, n. 10642, Runci; Cass. sez. 6^a, 25/6-5/9/1996, n. 8314, Cotoli).

In altri termini, nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possono essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verifica del caso concreto.

Violerebbe, pertanto, tale principio il giudice che, smembrando gli elementi processualmente emersi (ivi comprese le dichiarazioni dei collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno di esse giustificazioni sommarie o si soffermasse unicamente su talune parti del racconto rivelatesi non veritiere, omettesse sia di prendere in considerazione le altre parti del racconto non affette da vizio alcuno, sia di porle in relazione ad altri elementi di prova.

E' anche vero però che gli "altri elementi di prova", necessari per corroborare l'efficacia probatoria della dichiarazione incriminante, debbono essere tanto più consistenti quanto più incerto e malfermo sia risultato l'esito dell'indagine sui profili di attendibilità intrinseca e viceversa (Cass. Sez. V, 22/01/97, Bompressi).

Nell'affrontare il problema della delimitazione concettuale del riscontro, è d'obbligo poi una premessa di buon senso, peraltro insita nel tenore letterale

del disposto del comma 3 dell'art. 192 c.p.p. ("altri elementi di prova"), tendente a mettere in chiaro che l'elemento di riscontro non deve svolgere funzione di suppleanza dimostrativa, rispetto alla chiamata di correo, nel senso che esso, pur non potendo – com'è ovvio – consistere nel ripescaggio di elementi già esaminati in sede di valutazione della credibilità intrinseca, non deve essere costituito da una prova distinta della colpevolezza del chiamato in correità, in quanto ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo.

All'elemento di riscontro esterno richiesto dall'art. 192, comma 3°, c.p.p., non si può chiedere, perciò, di giungere da solo a quella ricostruzione storica che deve, invece, emergere dalla complessa valutazione delle conoscenze acquisite, ed occorre, dunque, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente, formando oggetto di un giudizio complessivo e unitario (Cfr. Cass. 28/11/94, Bellagamba).

L'art. 192 cit. non autorizza preclusioni né contiene alcuna predeterminazione, quanto alla natura e specie degli elementi suscettibili di costituire riscontri idonei a confermare l'attendibilità della chiamata in correità. (Cfr. già Cass. S.U. 13/02/90, Belli; e Cass. Sez. I, 24/07/92, Bono). Anzi, deve precisarsi che la locuzione "altri elementi di prova" non va intesa nel senso che occorra la presenza di una effettiva pluralità di riscontri, ben potendo il giudice formare il suo libero convincimento anche su di un solo elemento di prova che valga a corroborare adeguatamente la chiamata di correo.

Il termine "altri" sta per ulteriori e diversi, intendendosi solo che l'elemento confermativo deve desumersi da un dato processuale esterno alla chiamata, il quale, investendo direttamente o indirettamente il *thema probandum*, valga a confermare *ab extrinseco* l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata già verificata nella sua affidabilità intrinseca.

A titolo meramente esemplificativo, data l'estrema varietà dei riscontri possibili, basterà ricordare che la giurisprudenza vi annovera gli accertamenti di PG., l'esito di pedinamenti o sequestri e perquisizioni, ed ancora, i legami tra il dichiarante ed altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso; l'accertata disponibilità da parte del chiamato di immobili, autovetture o altri mezzi impiegati per la consumazione di reati ecc.

Ma vale ribadire che i riscontri oggettivi non sono necessariamente costituiti da elementi che forniscano già in sé la prova autonoma del fatto, perché altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio di tale dichiarazioni, le quali invece appaiono strutturalmente assimilabili alla prova diretta.

Soprattutto non sarebbe di alcuna utilità la ricerca di un riscontro alla attendibilità della chiamata di correo, né avrebbe senso, sul piano normativo, porre il problema di una verifica di tale attendibilità.

E difatti, una costante giurisprudenza del S.C. insegna che i cosiddetti riscontri estrinseci possono consistere in dati obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purché, complessivamente considerati e valutati, risultino idonei ad avvalorare l'attendibilità dell'accusa.

Da ciò la possibilità di meri riscontri logici, costituiti cioè dalla congruenza logica di fatti e circostanze in relazione al contenuto delle accuse ed al contesto in cui si iscrive lo specifico addebito.

E' necessario peraltro che i detti riscontri ineriscano a fatti che riguardano direttamente la persona dell'accusato in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato (Cass. Sez. I, 19 Febbraio 1990 Pesce).

Così, ad esempio, il comportamento del chiamato, ancorché successivo al fatto reato, valutato nel contesto di tutte le risultanze probatorie e congruamente apprezzato, può costituire un valido riscontro (Cfr. Cass. 26/03/92, Pellegrini).

Anche l'acclarata falsità dell'alibi difensivo, che in sé considerato è un mero indizio a carico, inidoneo - in applicazione della regola di giudizio di cui al comma. 2° dell'art. 192 c.p.p., a fondare un giudizio di colpevolezza - costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante (Cfr. Cass. 22/03/96, Arena).

Il fatto poi che, ad evitare qualsiasi rischio di circolarità della prova, l'elemento di riscontro debba avere un contenuto e soprattutto un'origine autonoma ed indipendente rispetto alla dichiarazione accusatrice di cui deve verificare l'attendibilità, non significa che esso debba necessariamente consistere in un dato oggettivo come le risultanze di una perizia o un documento ecc.

Al contrario, il riscontro può anche consistere in un elemento in sé soggettivo, purché di significato univoco.

In tale prospettiva, natura di riscontro addirittura privilegiato deve riconoscersi alla confessione di uno o più dei chiamati, alla cui efficacia confermativa difficilmente si sottraggono anche le dichiarazioni riguardanti chi si trovi nella medesima posizione dell'imputato reo confesso (Cfr. in termini, Cass. Sez. I, 6 Febbraio 1992 Baraldi).

Analoga efficacia dimostrativa può riconoscersi alle dichiarazioni del soggetto destinatario dell'altrui chiamata di correo le quali, pur senza assumere valenza confessoria, offrano elementi anche soltanto parziali, ma adeguati e convincenti, di conferma della chiamata detta (Cfr. Cass. 23/03/94, Messina).

Come pure deve qualificarsi riscontro alle dichiarazioni di un coimputato - o di un imputato di reato connesso - rilevante ai sensi dell'art. 192, co. 3°, c.p.p., una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato, riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall'imputato

medesimo al teste, o ad un terzo alla presenza del teste stesso (Cass. 22/06/93; Rho).

E in qualche caso riscontri idonei possono essere persino dichiarazioni che promanano dallo stesso chiamante: per esempio, dichiarazioni accusatorie dello stesso tenore di quelle poi ribadite in sede giurisdizionale, ma che il chiamante abbia reso al di fuori e prima del procedimento.

In tal caso, proprio perché esterne al procedimento quelle dichiarazioni, sebbene provenienti dalla stessa fonte, possono essere qualificate come elementi di prova diversi dalla chiamata in correità; mentre il fatto che siano antecedenti all'inizio del procedimento e rese in un momento in cui l'insorgenza del procedimento non era neppure prevedibile, esclude il vizio di circolarità della prova.

Ma i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi (cosiddette "dichiarazioni incrociate") sempreché ne sia stata vagliata la credibilità intrinseca e accertata la reciproca indipendenza in modo da escludere che le rispettive dichiarazioni possano essere state concertate o promanino da una stessa fonte di affermazione.

Non è invece necessario che la seconda o comunque le ulteriori chiamate in correità a riscontro della prima siano a loro volta supportate da riscontri oggettivi, se non che per quel tanto che appaia indispensabile a scongiurare il rischio della circolarità della prova.

Ma al tal fine è sufficiente che ad una rigorosa verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata si aggiunga il riscontro di circostanze obiettive, afferenti, se non alla specifica posizione del chiamato in correità, al contesto dei fatti e delle vicende in cui si inscrivono le accuse nei suoi confronti.

Sul punto, il S.C. ha anzi ribadito il più drastico principio secondo cui quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo (ed una volta acclarata l'intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni) non è

necessario che questa sia convalidata da ulteriori elementi esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. Sez. I n. 80/92).

L'attenzione deve concentrarsi allora sui parametri e criteri di valutazione della reciproca attendibilità di più chiamate di correo nel senso delle effettive idoneità di ciascuna di esse a corroborare l'efficacia probatoria delle altre.

Al riguardo, condizione minima necessaria è, ovviamente, la convergenza sostanziale, che assume tanto più rilievo quanto più circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni.

Non per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapponibilità dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto.

Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del *thema probandum* e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonché sull'identità del destinatario della chiamata; mentre eventuali smagliature e discordanze, anche sostanziali, non inficiano la sostanziale affidabilità delle dichiarazioni quando possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle del mendacio di uno o più fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice di reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, che promanano da fonti diverse (in termini, Cass. Sez. I, n. 80/92 cit.; Cass. Sez. I, 31/05/95, n. 2328).

Ma oltre a questo dato obiettivo (della sostanziale convergenza e concordanza) debbono tenersi in debito conto la contestualità congiunta alla reciproca autonomia delle dichiarazioni e delle fonti da cui promanano le informazioni su cui esse si fondano; e, più in generale, tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna

chiamata i rassicuranti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed originalità.

Anche qui va però precisato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di Giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo conoscitivo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri, rese pubbliche nel corso dei dibattimenti: soprattutto quando nelle successive siano comunque ravvisabili elementi di novità e originalità e, comunque, in assenza di altri e comprovati elementi che depongano per un recepimento delle dichiarazioni anteriori al fine di manipolare quelle successive.

Di conseguenza, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni osta di per sé ad una valutazione positiva dell'originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente il pari radicamento dei due propalanti nella medesima realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano (Cfr. Cass. Sez. I, 80/1992 e Cass. 4108/96).

In conclusione, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art. 192, co. 3°, c.p.p., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato (Cfr. Cass. 15/11/96, Locorotondo).

In altri termini, per poter assolvere alla loro funzione - che è pur sempre quella di verificare la fondatezza di un'accusa promanante da un soggetto che riveste la qualità indicata dall'art. 210 c.p.p. - i riscontri debbono avere

una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell'accusa stessa. (Cfr. Cass. 9/02/96, Sarajlic).

Più precisamente, requisiti necessari e imprescindibili per l'utilizzabilità di un dato oggettivo o anche dichiarativo come riscontro estrinseco - cioè come elemento confermativo dell'attendibilità delle accuse formulate dal correo o imputato di reato connesso - sono la certezza, l'univocità e la specificità.

1) La certezza: nel senso che deve trattarsi di un elemento (esterno) sicuro quanto al suo accadimento o alla sua sussistenza; e a tal fine esso deve essere altresì autonomo rispetto alla chiamata, e va accertato anche nella sua correlazione logica con la dichiarazione accusatoria in modo da rafforzarne l'attendibilità.

2) L'univocità: nel senso che deve essere univocamente interpretabile come conferma dell'accusa. Sotto questo profilo, l'elemento assunto come riscontro non deve presentare alcun nota di ambiguità, che sia risolvibile solo utilizzando come sostegno proprio il dato probatorio- la stessa chiamata in correità - da riscontrare.

Infatti, *"la necessità che la chiamata in correità sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico"* (Cfr. Cass. 8/01/96, Castiglia).

3) La specificità: nel senso della inerenza a fatti e circostanze anche marginali, ma comunque significativi rispetto al contenuto delle dichiarazioni e all'oggetto dell'accusa da riscontrare.

Così non è quando l'elemento che si pretende di addurre a riscontro si risolva in circostanze generiche, qual è l'asserita appartenenza dell'accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone (ad esempio alla medesima *famiglia* mafiosa o anche al medesimo *"gruppo di fuoco"*) o l'indicazione derivante da una causale tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata *aliunde*; o ancora, promanante dalla situazione contestuale in cui il fatto si è verificato, e/o da legami di amicizia, di costituzione delinquenziale

e interesse che in un certo momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati (Cfr. Cass. 16/10/90, Andraous; Cass. 30/01/97, Arienti).

La giurisprudenza prevalente esclude poi che possano valere come riscontri esterni tutti quei dati come la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la sua costanza e fermezza, il carattere disinteressato e l'assenza di un movente calunnioso: tutti fattori che, essendo solo degli attributi della chiamata di correo, rilevano unicamente ai fini del giudizio sulla sua affidabilità intrinseca.

Ma soprattutto, qualsiasi natura ed oggetto abbiano, gli elementi di riscontro debbono la loro efficacia confermativa alla valenza cd. *individualizzante*.

In particolare, non basta un riscontro generalizzato, ancorché effettivo: è necessario che ognuno dei fatti denunciati, e altresì la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente confermate in motivazione, poiché la veridicità accertata riguardo ad uno o più punti non si estende necessariamente a tutti gli altri (Cfr. già Cass. 24/10/90, Franza).

Da ciò il principio di scindibilità o frazionabilità della chiamata di correo, quando più siano le accuse o i destinatari della singola propalazione accusatoria: *“La conferma dell’attendibilità delle chiamate di correo, ad opera dell’elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correttezza: ne consegue che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all’intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando dunque l’inefficacia delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti”* (Cfr. Cass. 30/01/92, Abbate; Cass. 25/10/94, Soldano).

In realtà, il rigoroso indirizzo interpretativo sopra riportato, che questa Corte condivide, riferisce e limita la necessità del riscontro *individualizzante* al singolo enunciato accusatorio, specificando che gli elementi di conferma

dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso - abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile, ovvero siano a lui favorevoli - debbono vertere *“non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona a cui esse si riferiscono”* (Cfr. Cass. 22/03/96, Arena) come peraltro affermato già da Cass. 13/04/92, Tomaselli: *“Tenuto conto della ratio legis, si deve ritenere che gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato”*..

Ciò però non significa che oggetto di riscontro debbano essere tutti i fatti e le circostanze di cui il dichiarante abbia riferito, ovvero ciascuna dichiarazione in ogni sua parte, giacché resta fermo il principio che *“gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica dell'attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati”* (Cass. 9/03/90, Furlanetto).

In particolare, quando le propalazioni accusatorie *“riguardino un'unica posizione o siano comunque valutate con riguardo ad un'unica posizione, l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza”* (Cass. 10/05/93, Algranati).

Deve però sottolinearsi che *“non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste il giudice abbia potuto utilmente effettuare l'operazione richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni su accennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato”* (Cass. 30/04/90, Lucchese).

Più esattamente, i riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto.

Va ancora una volta ribadito pertanto che, in osservanza del principio della scindibilità o frazionabilità della chiamata, non può essere accolto il criterio della c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui nel caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l'esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi di complessiva attendibilità del dichiarante" (Cass. 1/10/96, Pagano).

Al contrario, la disposizione di cui all'art. 192, comma 3°, c.p.p., deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che *"ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o alcuni di essi deve essere confermata ab extrinseco, non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono, quanto a contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri"*

Ne consegue che gli elementi confermativi dal singolo enunciato non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di altre accuse, o della stessa accusa ma nei confronti di un altro chiamato, a pena di incorrere in una palese violazione del criterio di valutazione delle prove a norma del 3° e 4° comma dell'art. 192 (cfr. Cass. 30/10/92, Gesso), essendo peraltro *"principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni per tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra"* (Cass. 22/03/96, Arena).

Ed invero, *"non può.. mai utilizzarsi il riscontro positivo che riguarda una determinata persona quale riscontro nei confronti di persona diversa"* (Cass. 1/03/96, Pizzata).

4. Le principali censure alla attendibilità dei collaboranti formulate dai difensori degli imputati

Nella impugnata sentenza, dopo un preliminare esame delle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia escussi nel corso della istruzione dibattimentale (pagg. 105-216) e della loro cd. credibilità soggettiva, con rinvio all'esame dei singoli fatti delittuosi per l'esame della credibilità intrinseca, un breve cenno viene poi dedicato (pagg. 219-227) al tema della generale credibilità dei collaboratori di giustizia Salemi Pasquale, Falzone Alfonso e Albanese Giulio, in considerazione della centrale rilevanza delle dichiarazioni di tali soggetti nel presente processo.

Ed, in tale parte della impugnata sentenza, i primi giudici, nel sottolineare la straordinaria rilevanza del contributo fornito dal collaboratore di giustizia Alfonso Falzone e la sua elevatissima attendibilità, non hanno trascurato, di contro, con riguardo al collaboratore di giustizia Salemi Pasquale, nel pervenire comunque ad un giudizio di "sufficiente" attendibilità di questo collaborante, di evidenziare taluni comportamenti dello stesso, verificatisi soprattutto all'inizio della collaborazione, di certo non improntati a lealtà ma, al contrario, caratterizzati, talora, dal mendacio (allorché ha omesso l'indicazione di alcuni correi, nel contempo facendo pervenire a taluni di essi delle richieste di denaro) e, persino, in qualche caso, dalla calunnia nei confronti del coimputato Gambacorta Giuseppe.

Nel contempo, i giudici di prime cure hanno però evidenziato, nonostante tali poco edificanti comportamenti, l'importanza della collaborazione del Salemi, pur segnalando la necessità di dovere procedere ad una

rigorosissima verifica di ogni propalazione di tale soggetto in virtù del non lineare comportamento di questi nella prima parte della sua collaborazione e di qualche omissione protrattasi anche nella fase dibattimentale.

E' però innegabile - è stato detto - che si tratta comunque delle prime dichiarazioni inequivocabilmente provenienti da un associato mafioso appartenente a *Cosa Nostra* agrigentina oggettivamente dimostratosi, in virtù dei positivi riscontri acquisiti, in grado di squarciare quel velo di straordinaria impermeabilità che, per tanto tempo, ha caratterizzato le dinamiche della consorterìa in tale territorio.

Ed ancora i giudici di prime cure hanno evidenziato, quanto alle dichiarazioni di Giulio Albanese, come pur essendo intervenuta la collaborazione di costui nella fase dibattimentale, in un momento quindi in cui, essendo all'epoca ancora imputato nel presente processo, gli erano ormai perfettamente note le dichiarazioni degli altri collaboranti, la perfetta autonomia di tale fonte di prova era, tuttavia, oggettivamente desumibile dalla originalità dell'apporto conoscitivo fornito, supportato, peraltro, dai positivi riscontri che, nel corso della istruttoria dibattimentale, erano pervenuti e dall'esito dei confronti in tale sede effettuati.

Tanto premesso, è persino evidente il motivo per cui, negli atti di appello presentati da quasi tutti gli imputati, la nota costante sia stata, prima ancora della confutazione in concreto, episodio per episodio, delle chiamate in correità provenienti dalle tre summenzionate principali fonti di prova, una sorta di pregiudiziale critica all'operato dei primi giudici per il fatto stesso di essere pervenuti ad un giudizio di generale attendibilità dei tre collaboranti, benché i sospetti che si addensavano su tali personaggi avrebbe dovuto impedire loro un più minuzioso esame della loro attendibilità specifica.

Orbene, ritiene la Corte, contrariamente a tale impostazione difensiva, che l'operato dei primi giudici sia esente da critiche, pur apparendo opportuno

procedere sul punto ad una necessaria integrazione della motivazione contenuta nella impugnata sentenza.

Si è detto poc'anzi che, negli atti di appello degli imputati, comuni sono quei rilievi con cui si vorrebbe pervenire, in radice, ad un giudizio di totale inaffidabilità dei tre dichiaranti, al punto da rendere persino inutile la ricerca di riscontri esterni alle loro propalazioni.

Così, per quanto concerne il collaboratore Salemi - si afferma da parte di tutti i difensori - che non si comprende il motivo per cui sia stato espresso un giudizio di attendibilità se è vero che è la stessa impugnata sentenza ad evidenziare che il collaborante in alcune occasioni ha taciuto la partecipazione ad alcuni delitti, che ha omesso di chiamare in correità alcuni suoi stretti congiunti, che ha accusato ingiustamente alcuni coimputati di gravi fatti di sangue pur sapendoli innocenti (omicidi Taiella Antonino, Di Salvo Antonio, Guazzelli Giuliano, Di Lorenzo Pasquale) e, fatto ancora più spregevole, ha chiesto a taluno denaro per evitare che venisse raggiunto dalle sue dichiarazioni accusatorie.

Incomprensibile appare pertanto - è stato soggiunto - il laconico assunto dei primi giudici che hanno ritenuto di potere risolvere tali problematiche rilevando come da parte dell'imputato vi sia stata, in ogni caso, una tempestiva ritrattazione cui ha fatto seguito, in sede dibattimentale, un atteggiamento processuale leale, oltre che coerente, preciso e logico.

Al contrario, i primi giudici, con tale affermazione, non hanno risolto affatto tali importanti problematiche che pure appaiono tali da inficiare la personalità del collaboratore di giustizia ed impedire di potere ritenere lo stesso come persona generalmente attendibile.

L'inattendibilità del Salemi, emerge, infatti, da una serie di circostanze tutte gravi e ripetute nel tempo che quindi avrebbero dovuto far considerare ai primi giudici come il predetto sia soggetto tendente all'affermazione di

circostanze false oltre che persona ampiamente spregiudicata, sino al punto di richiedere soldi per non accusare delle persone innocenti.

L'affermazione dei primi giudici risulta pertanto affidata solamente al cd. "libero convincimento" ma non trova assolutamente riscontro nella realtà processuale.

L'acclarata inattendibilità generale del detto collaboratore di giustizia avrebbe dovuto impedire ai primi giudici di procedere, poi, sulla scorta delle sue dichiarazioni, alla valutazione degli eventuali riscontri esterni e di applicare il principio, peraltro non condiviso, della scindibilità o frazionabilità della chiamata in correità.

Quanto sopra, peraltro, in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che impone al giudicante di non procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

Analogamente, per quanto concerne il collaboratore Falzone Alfonso, non avrebbe il primo giudice dovuto dimenticare che lo stesso non si è votato al "pentimento" per una sua scelta spontanea di vita o per una improvvisa resipiscenza, ma solo perché inchiodato alle proprie responsabilità da un esame del suo DNA effettuato con riferimento all'omicidio di Dalli Cardillo sulla base delle dichiarazioni di Salemi Pasquale.

E tale circostanza non è di poco conto e non avrebbe dovuto essere sottovalutata dai giudici di prime cure.

La Corte di 1° grado, poi, ha ritenuto di potere esprimere un giudizio di attendibilità intrinseca del dichiarante solo perché lo stesso si è accusato di alcuni delitti e perché le sue dichiarazioni sarebbero caratterizzate da coerenza logica, precisione ed assenza di contrasti con altre acquisizioni processuali.

Orbene, se pure è vero che i principi della coerenza e della costanza vengono normalmente valutati dalla giurisprudenza come elementi indicativi dell'attendibilità intrinseca di un dichiarante, è pure vero che tale attendibilità intrinseca può considerarsi, però, minata, come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, allorquando le dichiarazioni seguono quelle di altro collaboratore delle quali sia venuto a conoscenza.

Da ciò discende la mancanza di autonomia fra le dichiarazioni del Falzone e quelle del Salemi, essendo evidente che il primo si è allineato alle dichiarazioni del secondo, circostanza sulla quale i giudici di prime cure avevano omesso di motivare.

Infine, per quanto concerne il collaboratore Albanese Giulio, le dichiarazioni di costui sono state acquisite al "demanio" del processo quando lo stesso aveva già conosciuto le dichiarazioni di Salemi e Falzone e dopo che aveva assistito all'esame ed al controesame dei pentiti.

Ne consegue che le dichiarazioni di tale collaborante non avrebbero dovuto essere ritenute né spontanee né autonome essendo il frutto soltanto di notizie conosciute *de relato*.

Nella fattispecie in argomento si è verificata, in definitiva, una evidente circolarità di informazioni che ha tolto alle dichiarazioni in esame il requisito della valenza autonoma.

Inesplorata nella sentenza impugnata è stata, peraltro, anche l'indagine volta a verificare se la collaborazione in esame sia stata il frutto di adattamenti manipolatori endoprocessuali.

Anzi, avrebbe dovuto risultare chiaro ai primi giudici che le dichiarazioni di Albanese erano state determinate da uno strategico adeguamento del collaborante e dalle sue "aspettative premiali all'evoluzione delle emergenze processuali", senza considerare che le propalazioni del citato collaborante si

sono dimostrate prive di una interna coerenza logica, estremamente sintetiche ed espresse in maniera equivoca.

Ciò posto, non vi è chi non veda come le sopra evidenziate censure volte, per i motivi cennati, ad assegnare ai tre collaboranti addirittura una sorta di preventiva patente di inattendibilità, tale da rendere persino inutile procedere ad un esame delle loro dichiarazioni sui singoli episodi delittuosi ed alla ricerca dei riscontri esterni, oltre a porsi in irrimediabile contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di chiamata in correità, non colgono nel segno perché trascurano di dar conto dell'effettivo contributo conoscitivo fornito dai citati dichiaranti e delle risultanze processuali scaturite dalle loro affermazioni.

Orbene, procedendo, in primo luogo, all'esame della generale attendibilità di Salemi, occorre in primo luogo evidenziare che tale collaborante (esponente di *Cosa Nostra* sin dal 1987, epoca in cui venne avvicinato, divenuto poi *uomo d'onore* nel 1990, dopo avere dato prova della sua affidabilità, non manifestando alcun segno di cedimento durante la detenzione subita per un delitto effettivamente commesso dalla sua cosca di appartenenza ma al quale, in concreto, era rimasto estraneo) decide nel 1997 di collaborare con la giustizia, da uomo libero, in un momento in cui sul suo capo non pende alcuna accusa né è sospettato di alcunché.

Ed è già in questo momento che il Salemi, oltre ad accusare terze persone, accusa se stesso di una serie impressionante di fatti di sangue commessi in Porto Empedocle e zone limitrofe e tali sue dichiarazioni trovano, già alla stregua delle indagini di polizia, una importante serie di riscontri obiettivi.

La collaborazione di Pasquale Salemi, che non fa mistero del fatto che la sua decisione di collaborare con la giustizia è il frutto non già di resipiscenza ma del timore di essere ucciso dai suoi stessi sodali da cui è stato condannato a morte, è, al di là delle giuste critiche che debbono essergli rivolte per lo

sleale comportamento tenuto nella prima parte della sua collaborazione, importante nell'ottica del presente processo in quanto si tratta del primo appartenente a *Cosa Nostra* (sino a quel momento, nella provincia di Agrigento, si erano al più "pentiti" esponenti della *Stidda*) che decide di collaborare con la giustizia aprendo finalmente uno squarcio nello spesso ed impenetrabile muro di *Cosa Nostra* agrigentina, vero e proprio monolito le cui segrete vicende, nonostante la collaborazione di *uomini d'onore* di altre provincie siciliane, rimanevano in gran parte sconosciute agli inquirenti.

E' innegabile pertanto (lo riconoscono implicitamente gli stessi difensori che ritengono che la chiamata in correità di Salemi sia stata la causa scatenante della decisione di Falzone di collaborare con la giustizia) che è Salemi il primo collaborante a svelare dall'interno le dinamiche interne della organizzazione sino a quel momento rimaste ignote.

Ed è innegabile, invero, come già cennato, che la decisione di collaborare con la giustizia di Alfonso Falzone è conseguenza della collaborazione di Salemi perché è senza dubbio quest'ultimo, rivelando che le tracce ematiche rinvenute sulla scena del delitto dell'omicidio Dalli Cardillo sono quelle del suo sodale Falzone, ad indurlo ad intraprendere a sua volta la strada della collaborazione con la giustizia.

Ma se così è, appare di conseguenza incontrovertibile che, nella decisione di Alfonso Falzone di collaborare con la giustizia, va rinvenuta la chiave di volta del presente processo.

Ed infatti detto collaborante, nel riconoscere le proprie responsabilità, non si limita affatto a confermare le accuse già rivolte dal Salemi a lui e ad altri sodali ma fornisce una serie impressionante di nuovi elementi suscettibili di verifica di cui il Salemi non aveva riferito e soprattutto non esita minimamente ad evidenziare una serie di casi in cui, di contro, il Salemi aveva volutamente taciuto sulla responsabilità di terzi, omettendo, in particolare, di chiamare in causa propri parenti, tutti componenti il clan

familiare dei Messina-Albanese o, addirittura, come nel caso di Gambacorta Giuseppe, aveva accusato persone estranee ai fatti loro addebitati.

Ne consegue che, in questa fase delle indagini preliminari, è Falzone, e non certo altri, con le sue precise e dettagliate dichiarazioni, a mettere in crisi agli occhi degli inquirenti la credibilità del Salemi.

Ma, al tempo stesso, è per l'appunto con la collaborazione con la giustizia del Falzone che si mette in moto un meccanismo virtuoso che induce Salemi Pasquale ad intraprendere finalmente una più proficua e completa collaborazione con gli inquirenti, ritrattando il falso e spontaneamente ammettendo di avere fatto pervenire a terzi soggetti, fra cui l'odierno imputato Amodeo Gaetano, delle richieste di denaro a cagione della sua precaria condizione economica.

In altri termini, è a partire dal 1998 che Salemi ritratta il falso dichiarando, fra l'altro, di avere in precedenza sostituito, quale autore di alcuni fatti di reato, alla persona del proprio cugino Gerlandino Messina quella di Gambacorta Giuseppe e si giustifica, al riguardo, affermando di averlo fatto perché quest'ultimo si era effettivamente macchiato di altri omicidi di tal che il suo destino processuale non sarebbe certamente cambiato.

Ammette, altresì, di avere in qualche caso omesso il nome di Focoso Josef e di averlo fatto per paura essendo quest'ultimo personaggio estremamente pericoloso e vendicativo ed integra il precedente racconto di alcune vicende criminali di cui si è personalmente macchiato in precedenza non confessate, rendendo così una versione dei fatti che, in larga parte, risulta coincidente con quella di Falzone.

Correttamente, pertanto, la Corte di primo grado, verificata la "tempestiva" ritrattazione del Salemi, ha formulato un giudizio di "sufficiente" attendibilità di costui.

Questa Corte invero condivide il giudizio dei primi giudici perché, con l'aggettivo "tempestiva", i giudici di prime cure hanno esattamente rilevato

che, pur non essendogli stato contestato alcunché dagli inquirenti, è sin dal settembre del 1998 che il Salemi decide di ritrattare operando peraltro tale scelta quando ancora la stessa collaborazione con la giustizia del Falzone non era ancora nota.

In verità, pur non essendo nota la collaborazione del Falzone, non è però minimamente revocabile in dubbio che la ritrattazione del Salemi è stata il frutto della acquisita conoscenza di ciò da parte di quest'ultimo collaborante, essendo di ogni evidenza che, specie in ambienti piccoli come Porto Empedocle, notizie come quelle della collaborazione con la giustizia di un "paesano" non rimangono segrete più di qualche ora, venendo dopo poco tempo notato l'allontanamento dal paese verso un luogo "ignoto" dei parenti di colui, specie se già detenuto, che ha deciso di aprirsi alla collaborazione con la giustizia.

Tale osservazione, oltre che su argomenti logici in quanto desumibili dalla reale scansione degli accadimenti, nel caso in esame si fonda su dati processuali se è vero che si legge perfino nei "motivi nuovi" di appello presentati dall'avv. Conti nell'interesse dell'imputato Capizzi Mario che *"da notizie assunte, pare che detto Falzone Carmelo"* (cugino del collaborante Alfonso, ndr) *"oggi goda del regime di protezione riservato ai parenti dei collaboratori di giustizia"*.

Quel che è però certo è che, pur essendo stata la sua ritrattazione determinata dalla necessità di non essere colto in fallo e quindi da motivi meramente opportunistici, nel momento in cui Salemi decide di modificare le sue precedenti dichiarazioni, confessando, fra l'altro, le sue precedenti calunnie e le richieste di "prestiti" fatte pervenire ad amici e conoscenti, non conosce affatto il contenuto delle dichiarazioni del Falzone.

Orbene, già tale dato, peraltro processualmente non contestabile, dimostra inequivocabilmente l'infondatezza di una tesi difensiva, peraltro basata su una errata lettura delle risultanze processuali, che il Falzone avrebbe reso

dichiarazioni ricopiative di quelle del Salemi, al tempo stesso fornendo la prova, al di là del giudizio negativo sulla sua personalità, che quest'ultimo soggetto si è da ultimo deciso a riferire il vero.

Escluso, infatti, come peraltro non dubitano gli stessi difensori degli imputati, che la ritrattazione dei fatti operata nel settembre 1998 dal Salemi e le sue nuove dichiarazioni coincidenti con l'assunto del nuovo collaboratore di giustizia Falzone siano il frutto di illecite manovre e di una *combine* organizzata dagli inquirenti, non vi è chi non veda come la nuova versione del Salemi, modificativa ed in parte integrativa di quella in precedenza resa, deriva solo ed esclusivamente dalla comune effettiva conoscenza di fatti perché, come giustamente affermato dal P.G. nel corso della sua requisitoria, costituisce massima di esperienza che se, per pura ipotesi, due persone, autonomamente, "si inventano" uno stesso fatto, come illogicamente sostenuto dai difensori degli imputati, è impensabile che se lo siano potuti inventare nello stesso modo.

In definitiva, è per l'appunto la scansione dei tempi come sopra evidenziata e la "tempestiva" decisione di mutare registro, tempestivamente ritrattando il falso, oltre che la sostanziale coincidenza delle nuove dichiarazioni del Salemi con quelle del Falzone, che rassicura anche sulla attendibilità del primo collaborante che, tuttavia, i primi giudici hanno correttamente definito "sufficiente" al fine di evidenziare la loro decisione, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal dichiarante nella prima fase della sua collaborazione, di procedere ad un calibrato utilizzo delle dichiarazioni di tale soggetto, tenendone sì conto ma solo dopo una rigorosa verifica della loro interna credibilità e solo quando sullo stesso fatto risulti acquisita la dichiarazione di almeno un altro collaborante, che per precisione, coerenza, logicità e riscontri obiettivi conseguiti possa assurgere al livello di principale e fondamentale chiamata in (cor)reità.

Ed è, pertanto, in ossequio a tale criterio ed al principio giurisprudenziale della scindibilità o frazionabilità della chiamata in (cor)reità che esattamente delle dichiarazioni del Salemi non è stato tenuto conto, anche da questa Corte, quando le stesse non fossero ampiamente confermate e suffragate da quelle del Falzone e/o dell'Albanese e di altre fonti di prova.

Passando ora all'esame del contributo offerto da Falzone Alfonso risulta evidente alla stregua di una complessiva lettura delle risultanze processuali l'eccezionale rilevanza della collaborazione con la giustizia di tale imputato.

Si tratta di collaborazione di straordinaria rilevanza perché Falzone, lungi dal limitarsi a confermare le dichiarazioni del Salemi, come erroneamente si legge nei motivi di impugnazione presentati dagli altri imputati, le ha notevolmente arricchite con particolari e dettagli che potevano essere a conoscenza solo di un diretto protagonista degli avvenimenti.

Ed è importante notare che il contributo del Falzone è di eccezionale importanza anche perché proviene da un personaggio che, al momento della sua collaborazione con la giustizia, rivestiva un ruolo assai importante in seno alla *famiglia* mafiosa di Porto Empedocle, a differenza di Salemi che nel 1997 era ormai stato da questa emarginato sino al punto di dovere temere per la propria incolumità, pur mantenendo ancora strettissimi rapporti con il cugino Gerlandino Messina.

Ed invero, Falzone, entrato a fare parte della *famiglia* empedoclina nel 1990 da *avvicinato*, nel 1992, pochi giorni dopo l'omicidio Guazzelli alla cui esecuzione ha fornito un importante contributo, era stato, per premio, in considerazione della particolare valentia dimostrata, combinato *uomo d'onore*.

Da quel momento il Falzone, soprattutto in considerazione del ruolo sempre più importante assunto in seno al *gruppo di fuoco* di cui si avvaleva Salvatore Fragapane nel frattempo divenuto *capoprovincia*, aveva

cominciato ad assumere un ruolo sempre più importante in seno al sodalizio empedoclino divenendone infine *vice rappresentante*.

Si assume nei motivi di impugnazione presentati da quasi tutti gli imputati, con evidente imperfetta lettura delle risultanze processuali, che le dichiarazioni del Falzone sarebbero viziate da mancanza di autonomia in quanto, al momento in cui le ha rese, già conosceva le dichiarazioni di Salemi per essere state le stesse rese note nella ordinanza custodiale da cui era stato colpito nel mese di marzo 1998 e si sostiene, altresì, che il collaborante si sarebbe acriticamente allineato al *dictum* del Salemi.

Orbene, basterebbe un esame persino superficiale delle carte processuali per accorgersi che la realtà è ben diversa.

Ed invero, non solo Falzone riferisce molteplici episodi criminosi con una dovizia di informazioni e di dettagli che non si rinviene nelle dichiarazioni del Salemi pur riguardanti i medesimi fatti, ma talora integra le "omissioni" di quest'ultimo relativamente a taluni concorrenti nei vari reati ed, ancora, autonomamente riferisce di svariati episodi criminosi di cui il Salemi ha sì riferito agli inquirenti ma che non fanno ancora parte della documentazione investigativa in quel momento conosciuta o conoscibile da parte degli altri imputati.

Ed, al riguardo, appare sufficiente, a titolo esemplificativo, citare le vicende omicidiarie Dalli Cardillo, Traina, Di Salvo, per rilevare come le dichiarazioni sul punto rese dal Salemi, peraltro solo *de relato*, non solo non avevano dato luogo ad alcuna contestazione da parte del PM nella prima ordinanza custodiale del marzo 1998 ma, come si è detto, erano state coperte da *omissis* nel materiale investigativo depositato a disposizione delle parti.

Orbene, anche con riferimento a questi episodi criminosi, Falzone fornisce una versione dei fatti assolutamente identica a quella del Salemi senza contare che appare francamente fuori luogo, oltre che manifestamente errato, accusare Falzone di essersi "appiattito" sulle dichiarazioni del Salemi

se è vero, in realtà, tutto il contrario, se, cioè, come già è stato detto, è proprio in virtù della sopravvenuta collaborazione di Falzone che gli inquirenti sono stati messi in condizione di scoprire le iniziali calunnie ed omissioni dello stesso Salemi.

Quanto poi alla ulteriore critica che viene mossa al Falzone che - si afferma - si sarebbe indotto a parlare solo quando la sua posizione processuale era risultata ormai compromessa dall'esito del test del DNA operato nell'ambito delle indagini relative all'omicidio Dalli Cardillo, al solo fine di evitare l'ergastolo, ne appare davvero evidente la inconducenza.

In primo luogo, va osservato che Falzone si sottopone volontariamente al test del DNA perché, come è a tutti noto, nessuno può essere costretto nel nostro ordinamento giuridico a sottoporsi ad un siffatto accertamento senza la sua volontà.

Sino a questo momento la posizione del Falzone è, a ben vedere, non dissimile da quella dei numerosi altri soggetti chiamati in correità dal Salemi, nessun pregiudizio processuale potendogli ovviamente venire anche nel caso di rifiuto di sottoporsi al test in argomento.

Né può farsi a meno di notare che, sino al momento della fondamentale collaborazione con la giustizia di Falzone, il coacervo probatorio a carico di numerosi indagati era basato essenzialmente sul solo apporto conoscitivo del Salemi, apparendone pertanto non sicura, alla stregua degli ordinari parametri valutativi in tema di chiamata in correità ed alla necessità di riscontri *individualizzanti*, la complessiva tenuta in sede dibattimentale.

Ma vi è di più.

Quand'anche fosse vero che Falzone si è deciso a collaborare con la giustizia al solo fine di evitare l'ergastolo non si comprende davvero la rilevanza di tale censura.

Ed invero, è persino ovvio osservare che quando, come nel caso in esame, il chiamante in correità è un collaboratore di giustizia, tanto più se ammesso al

programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira pertanto a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata.

E se così è l'evidente fine utilitaristico della collaborazione esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad indice di resipiscenza o di metamorfosi morale, ben altri dovendo essere i parametri utilizzabili per pervenire ad un positivo giudizio di attendibilità.

E non vi è dubbio, sotto questo profilo, che l'eccezionale puntualità e precisione delle sue dichiarazioni; la costanza e logicità delle stesse e l'enorme mole, come si vedrà, di riscontri obiettivi conseguiti, rassicura totalmente sulla credibilità del collaborante Falzone Alfonso.

Quanto ad Albanese Giulio, che inizia la sua collaborazione con la giustizia nel 2000 quando il processo che lo riguarda si trova oramai in fase dibattimentale, non colgono minimamente nel segno i rilievi difensivi riguardanti la sua generale attendibilità.

Il nuovo collaborante, come si desume dalle dichiarazioni degli altri collaboranti ma anche dalle numerose acquisizioni probatorie fondate su precedenti e controlli di polizia, è innanzitutto, sotto il profilo della militanza in *Cosa Nostra*, uno fra i più anziani *uomini d'onore* della famiglia empedoclina.

Ed è il primo, peraltro, in grado di riferire con dovizia di particolari su quasi due decenni, dal 1980 in poi, di vicende mafiose agrigentine.

La sua collaborazione ha una eccezionale rilevanza proprio perché è in grado di riferire direttamente, avendoli vissuti in prima persona, da diretto protagonista, avvenimenti svoltisi negli anni '80 di cui Salemi e Falzone avevano in precedenza potuto riferire solo *de relato* e, pertanto, senza quei particolari e dettagli che solo lo stesso Albanese poteva conoscere.

Ancora una volta, pertanto, non colgono nel segno le generali censure difensive riguardanti l'attendibilità di questo collaborante.

Si assume, in particolare, che essendosi deciso Albanese a collaborare con la giustizia solo in sede dibattimentale ben conoscendo le carte processuali e le accuse formulate dagli altri collaboranti, le sue dichiarazioni nulla avrebbero aggiunto al coacervo probatorio, avendo egli, con affermazioni esclusivamente ricopiate, inteso esclusivamente salvarsi dall'ergastolo.

Ora, a parte che rimane incomprensibile il motivo per cui una persona, a fronte di accuse che si assume anche essere frutto di invenzione e calunnia, dovrebbe rinunciare a difendersi, accusandosi di fatti mai commessi, la censura difensiva è priva di fondamento perché, al contrario, la piena autonomia di Albanese e la originalità del suo contributo conoscitivo sono desumibili a piene mani con riguardo ad alcuni episodi criminosi in cui il nuovo dichiarante, lungi dall'allinearsi alle altrui dichiarazioni, con forza sostiene la sua estraneità oppure, più spesso, un ruolo diverso da quello che gli è stato attribuito.

E nell'assumere tale atteggiamento, a voler seguire l'impostazione difensiva, corre il serio rischio di non essere creduto e di non ottenere, pertanto, quei benefici premiali in termini di entità del trattamento sanzionatorio per cui si è deciso a collaborare.

In realtà, l'istruzione dibattimentale si è incaricata di dimostrare che Albanese, pur con l'*handicap* di una assai scarsa scolarizzazione che non gli consente di esprimersi in modo scorrevole e con la precisione e la proprietà di linguaggio dimostrate invece dal Falzone, non solo è stato autonomo ed originale nelle sue dichiarazioni ma lo ha fatto a ben veduta, cioè con atteggiamento processuale ispirato a lealtà ed alla ricerca della verità.

Ed in attesa di fornire una più pregnante dimostrazione di ciò in occasione dell'esame dei singoli fatti delittuosi, può essere sufficiente in questa sede,

ove il tema viene affrontato in termini solo generali, citare, ad esempio, l'omicidio di Picarella Benito.

Nel riferire di questo episodio delittuoso, Albanese ammette infatti di avere avuto un ruolo nella deliberazione omicidiaria, di essere stato, cioè, uno dei mandanti.

Si ostina, però, a negare di avere svolto anche quel pur modesto ruolo esecutivo che il Falzone gli attribuisce, assumendo di non avere affatto condotto l'auto nel posto ove aspettavano i killerss, per poi andare via.

E soggiunge in proposito che è ben possibile, in realtà, che Falzone faccia confusione con altra vicenda omicidiaria, il duplice omicidio Zaffuto-Carlisi, in cui effettivamente egli svolse un compito simile.

Nel successivo confronto, nel contraddittorio, la verità viene fuori nella sua interezza, riconoscendo il Falzone che, sul punto, il ricordo del suo più anziano ex sodale è, nel caso in esame, effettivamente rispondente al vero.

E questo è solo uno degli episodi in cui Albanese ha fornito una ricostruzione dei fatti che poi ha trovato riscontro in altre fonti, dimostrando così precisione, puntualità, coerenza e costanza pur dovendo riferire di vicende sviluppatesi in un arco di considerevole numero di anni.

Quanto sin qui osservato con riguardo alla generale attendibilità dei tre fondamentali importanti di questo processo, dimostra, in definitiva, la palese infondatezza della tesi difensiva in precedenza esaminata che riterrebbe persino superfluo procedere, episodio per episodio, all'esame della attendibilità specifica dei dichiaranti.

E' ovvio però, rispondendo ciò ai parametri valutativi in precedenza enucleati, che il giudizio di attendibilità dalla Corte espresso in ordine alle dichiarazioni dei chiamanti in correità è soprattutto il frutto della complessiva valutazione del contributo da Falzone, Albanese e Salemi fornito su una serie impressionante di episodi delittuosi, molti dei quali

probatoriamente legati e verificatisi in lungo arco temporale, di cui è pertanto venuto il momento di riferire.

PREMESSA

Nella parte dedicata all'individuamento generale della presente vicenda processuale sono stati descritti gli scenari in cui vanno inseriti i fatti oggetto del presente delibere, delineando anche taluni tra i fondamentali temi che maggiore sviluppo hanno avuto nei motivi di impugnazione, a fronte dei quali sono state, peraltro, anticipate le linee guida che dalla Corte verranno seguite in tema di valutazione delle chiamate in (co)realtà.

Nel presente ora in esame i singoli episodi criminali va, premesso che questa Corte, ferme restando ovviamente il rinvio alla sentenza impugnata per quanto attiene all'integrale contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ritenuto opportuno, per ragioni di comodità espositiva, sintetizzare le parti più rilevanti laddove ciò si rivelasse necessario al fine di una completa ricostruzione dei fatti o per rispondere nel modo più congruo alle specifiche doglianze prospettate dagli appellanti.

Il poiché, come è giusto che sia in una sentenza di appello come quella in esame, la gran parte confermativa di quella di 1° grado, spazio preponderante è stato dedicato agli elementi probatori rilevanti rispetto alle censure formulate malasciando, talora, i temi o gli argomenti non controversi, è di ogni evidenza che alla sentenza impugnata deve farsi rinvio per riferimento per quanto non espressamente richiamato nella presente sentenza specie in tema di riscontri obiettivi inerenti i singoli fatti di reato, di precedenti giudiziari e di polizia dei singoli imputati ed, ovviamente, di una più completa rappresentazione, sotto il profilo per così dire testuale, del contributo dichiarativo dei collaboranti.

CAPITOLO SECONDO

PREMESSA

Nella parte dedicata all'inquadramento generale della presente vicenda processuale sono stati descritti gli scenari in cui vanno inseriti i fatti oggetto del processo e delineati anche taluni fra i fondamentali temi che maggiore sviluppo hanno avuto nei motivi di impugnazione, a fronte dei quali sono state, peraltro, anticipate le linee guida che dalla Corte verranno seguite in tema di valutazione delle chiamate in (cor)reità.

Nel prendere ora in esame i singoli episodi criminosi va, premesso che questa Corte, fermo restando ovviamente il rinvio alla sentenza impugnata per quanto attiene all'integrale contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ritenuto opportuno, per ragioni di comodità espositiva, sintetizzarne le parti più rilevanti laddove ciò si rilevasse necessario ai fini di una completa ricostruzione dei fatti o per rispondere nel modo più congruo alle specifiche doglianze prospettate dagli appellanti.

E poiché, come è giusto che sia in una sentenza di appello come quella in esame in gran parte confermativa di quella di 1° grado, spazio preponderante è stato dedicato agli elementi probatori rilevanti rispetto alle censure formulate tralasciando, talora, i temi o gli argomenti non controversi, è di ogni evidenza che alla sentenza impugnata deve farsi rinvio *per relationem* per quanto non espressamente richiamato nella presente sentenza specie in tema di riscontri obiettivi inerenti i singoli fatti di reato, di precedenti giudiziari e di polizia dei singoli imputati ed, ovviamente, di una più completa rappresentazione, sotto il profilo per così dire testuale, del contributo dichiarativo dei collaboranti.

A questo punto appare utile elencare, in estrema sintesi ed in ordine cronologico, gli omicidi e gli altri episodi criminosi (sequestro del piccolo Di Matteo, conclusosi con la morte dell'ostaggio) che formeranno oggetto di valutazione da parte di questa Corte, nell'identico ordine seguito nella sentenza impugnata, ad eccezione del quadruplice omicidio di Terrasi Liborio, Francavilla Domenico, Virone Mariano e Mulé Vincenzo ascrivito al solo Giovanni Brusca il quale ha appellato esclusivamente in ordine al trattamento sanzionatorio e dell'omicidio di Bruno Salvatore dal quale tutti gli imputati sono stati assolti in primo grado.

Appare opportuno sin d'ora precisare che, nel presente capitolo, verranno trattate, nell'ordine sotto indicato, esclusivamente le doglianze relative alla penale responsabilità per tali gravi fatti di sangue, mentre verranno esaminate nel successivo capitolo, in cui sarà principalmente trattato il reato associativo, le doglianze subordinate in tema di trattamento sanzionatorio e l'esame degli ulteriori fatti di reato (la calunnia di Salemi Pasquale ai danni di Gambacorta Giuseppe, la detenzione di parti di armi da guerra ascrivita a Sciara Filippo e l'attività di favoreggiamento posta in essere dagli imputati Alba Filippo, Nobile Paolo e Lombardo Salvatore per permettere a Fanara Giuseppe di sfuggire alla ricerche dell'Autorità):

- tentato omicidio di Picarella Benito, commesso in Porto Empedocle il 20 novembre 1985;
- tentato omicidio di Grassonelli Luigi e di Grassonelli Salvatore, commesso in Porto Empedocle, 14 giugno 1986;
- omicidio di Iacono Calogero, commesso in Porto Empedocle il 15 marzo 1987;
- omicidio di Messina Antonio, commesso in Realmonte il 21 aprile 1987;
- omicidio di Mallia Gerlando, commesso in Porto Empedocle, il 25 giugno 1987;
- omicidio di Lo Zito Giuseppe, commesso in Agrigento il 18 luglio 1987;

- omicidio di Bonsignore Marco e di Bunone Giuseppe e tentato omicidio di Mallia Gaspare commessi in Siculiana, il 25 giugno 1990;
- omicidio di Sanfilippo Giuseppe, commesso in Agrigento il 11 agosto 1990;
- omicidio di Picarella Benito, commesso in Porto Empedocle il 13 settembre 1990;
- omicidio di Triassi Francesco e tentato omicidio di Catania Salvatore commessi in Realmonte il 12 gennaio 1991;
- omicidio di Traina Giuseppe, commesso in Porto Empedocle, 6 aprile 1991;
- omicidio di Taiella Antonino, commesso in Porto Empedocle il 26 giugno 1991;
- tentato omicidio di Farruggia Gaetano, commesso in Realmonte il 7 luglio 1991;
- omicidio di Di Salvo Antonio, fatto verificatosi in Realmonte – Porto Empedocle il 17 dicembre 1991 con decesso a Roma il 3 marzo 1992;
- omicidio del maresciallo Guazzelli Giuliano, commesso in Agrigento il 4 aprile 1992]
- omicidio di Avanzato Vincenzo e tentato omicidio di Avanzato Salvatore commessi in Agrigento il 4 maggio 1992;
- omicidio di Volpe Giovanni, commesso in Favara il 22 luglio 1992]
- omicidio di Filippazzo Ignazio, commesso in Porto Empedocle il 3 settembre 1992;
- omicidio di Di Lorenzo Pasquale, commesso in Porto Empedocle il 14 ottobre 1992;
- omicidio di Carlisi Angelo e di Zaffuto Calogero, commesso in Porto Empedocle il 21 aprile 1993;
- omicidio di Cuffaro Antonino, commesso in Raffadali il 3 maggio 1993;
- omicidio di Marziano Carmelo, commesso in Naro il 12 maggio 1993;

- omicidio di Mallia Gaspare, commesso in Siculiana il 25 luglio 1993;
- omicidio di Mallia Franco, commesso in Porto Empedocle il 11 agosto 1993;
- omicidio di Dalli Cardillo Salvatore, commesso in Agrigento, 15 settembre 1993;
- omicidio di Ingaglio Salvatore commesso in Campobello di Licata il 18 aprile 1994;
- omicidio di Giugno Salvatore, commesso in Porto Empedocle il 15 gennaio 1996;
- sequestro di Di Matteo Giuseppe.

Capi W), W1), W2) della rubrica

Omicidio in pregiudizio del M.llo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli e connessi reati concernenti le armi.

Appellanti: Capizzi Simone, Castronovo Calogero Salvatore, Fanara Giuseppe, Focoso Josef, Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino, Falzone Alfonso.

La Corte di 1° grado ha riconosciuto responsabili gli odierni appellanti, ritenendo soggettivamente ed oggettivamente attendibili ed esternamente riscontrate le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dei medesimi dai collaboratori di giustizia Falzone Alfonso e Salemi Pasquale.

Di tale statuizione di condanna si sono doluti tutti gli appellanti ad eccezione del Falzone che, avendo avuto già riconosciuta la diminuzione di cui all'art. 8 della legge nr. 203/91, ha impugnato la sentenza con esclusivo riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Tanto premesso, osserva la Corte che, per ben comprendere i fatti di causa e per pervenire ad un corretto esame delle doglianze difensive, qualche osservazione deve essere svolta in via preliminare sulla dinamica dell'episodio omicidiario, sulla personalità della vittima e sulle risultanze di altro procedimento penale oramai conclusosi con la irrevocabile sentenza di assoluzione, per non avere commesso il fatto, di taluni soggetti, diversi dagli odierni imputati, cui in precedenza era stato dato carico dell'omicidio in discussione.

1. Il fatto.

Il giorno 4 aprile 1992, intorno alle ore 13,15, in Agrigento, mentre a bordo della propria autovettura percorreva il viadotto denominato Morandi, trovandosi a circa 100 metri dalla fine dello stesso, il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, comandante della "aliquota" Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Agrigento, veniva attinto da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da una arma automatica caricata a raffica e da una arma corta, decedendo sul colpo.

Le indagini immediatamente avviate al fine di fare luce sul grave fatto di sangue e sui suoi autori consentivano di accertare che il Guazzelli, terminato il proprio turno di lavoro, dopo essersi fatto accompagnare, come al solito, con l'autovettura di servizio presso la caserma del Comando Provinciale di Agrigento, preso posto a bordo della propria Fiat Ritmo in precedenza lasciata parcheggiata nello spazio antistante detta caserma, si era avviato alla volta di Menfi, suo paese di residenza, imboccando il viadotto Morandi al fine di immettersi nella SS 115.

I testi escussi dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, quasi tutti abitanti di un condominio le cui finestre si aprono sul citato viadotto, riferivano, poi confermando tale assunto in sede dibattimentale, di avere sentito numerosi colpi di arma da sparo esplosi in parte a raffica ed in parte a colpo unico e visto, nella parte finale del viadotto, in direzione Porto Empedocle, un furgone bianco, tipo Fiat Fiorino, posto sulla destra della carreggiata davanti ad una autovettura Fiat Ritmo, dalla cui parte posteriore erano scesi due individui che avevano nuovamente aperto il fuoco da distanza ravvicinata all'indirizzo del conducente della Fiat Ritmo.

Un *killer*, con il volto coperto da un passamontagna, aveva sparato con una arma lunga, che poteva essere un fucile o un mitra; l'altro *killer* aveva

invece esploso, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, alcuni colpi di pistola.

I testi riferivano, altresì, che subito dopo l'azione omicidiaria, i due *killer* erano velocemente risaliti a bordo del "Fiorino" e che, in tale circostanza, uno di essi, prima di prendere posto sull'automezzo, era inciampato, cadendo per terra.

I rilievi tecnici confermavano pienamente la dinamica dei fatti, essendo emerso, fra l'altro, che l'autovettura condotta dalla vittima presentava, nel cofano motore, n. 14 fori di entrata di proiettili d'arma da fuoco, posti in direzione longitudinale rispetto al mezzo ed esplosi dall'alto verso il basso; nella parte destra del parabrezza, in corrispondenza con il lato guida, n. 10 colpi d'arma da fuoco, di cui 5 avevano forato il vetro.

In prossimità della autovettura, nella zona antistante la parte anteriore della stessa, venivano peraltro rinvenuti nove bossoli di cartuccia d'arma da fuoco, tutti contrassegnati dalla sigla "BXN84" ed, a circa m. 22,70 dal frontale della Fiat Ritmo, un guanto da chirurgo in lattice di gomma.

All'interno della vettura veniva, inoltre, trovato un proiettile sul tappetino anteriore del lato guida.

Sul selciato venivano poi riscontrate tracce di frenata sicuramente appartenenti alla Fiat Ritmo del sottufficiale, a dimostrazione del fatto che la vittima, innanzi alla improvvisa aggressione portatagli dai killers, aveva istintivamente reagito cercando di interrompere la corsa del proprio automezzo.

Dall'esame autoptico emergeva che il Guazzelli era deceduto a seguito di un grave trauma encefalico ed anemizzazione acuta da lesioni di visceri interni (polmoni, cuore e fegato) ad opera di nove proiettili d'arma da fuoco che ne avevano causato la morte istantanea; un decimo colpo lo aveva invece attinto solo "di striscio" alla regione oleocranica destra.

I colpi erano stati verosimilmente esplosi da un fucile automatico tipo *kalashnikov* e da una pistola da oltre il limite delle brevi distanze ed avevano attinto la vittima in più parti del corpo.

In data 6 aprile 1992, intorno alle ore 13,30, nella via dei Borboni di c.da Poggio Muscello (zona Villaggio Mosè, agro di Agrigento), la Polizia di Stato rinveniva, abbandonata ai margini di un campo di grano, una autovettura Renault Express furgonata, di colore bianco.

L'automezzo in questione, rubato il 31/3/1992 a tale Morreale Cristofaro, risultava essere con certezza quello utilizzata dai killers del maresciallo Guazzelli.

Ed invero, sul piano furgonato dell'auto summenzionata venivano rinvenuti n. 9 bossoli cal. 7,62 x 39 recanti sul fondello la scritta "BXN84" identici, per tipo e calibro, a quelli rinvenuti sul luogo del delitto mentre, sulla fiancata sinistra interna, venivano rinvenuti 9 piccoli distacchi puntiformi della vernice cagionati con ogni evidenza dalla espulsione dei bossoli da un'arma che si accertava essere un fucile automatico AK-47 *Kalashnikov* verosimilmente di fabbricazione cinese, marca Chicom.

2. Il maresciallo Giuliano Guazzelli - Genesi di un omicidio eccellente.

Qualche breve considerazione appare opportuno svolgere sulla personalità del Guazzelli, non solo allo scopo di evidenziare le grandi capacità investigative di tale sottufficiale, vera e propria "memoria storica" in materia di criminalità organizzata della provincia di Agrigento per tutti coloro, magistrati ed ufficiali di p.g., che al suo bagaglio di conoscenze facevano spesso ricorso nell'intraprendere indagini riguardanti i sodalizi mafiosi operanti in quel territorio, ma soprattutto perché la conoscenza e l'approfondimento di quanto il Guazzelli ha fatto nel corso della sua carriera nel settore delle indagini antimafia e l'accertamento delle piste investigative

che da ultimo stava percorrendo nel periodo immediatamente precedente la sua morte si sono rivelate, come si vedrà, decisive in tema di verifica della attendibilità dei collaboranti e di individuazione del movente del delitto.

In tal senso, non può la Corte non rilevare, in via preliminare, alla stregua di quanto è emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, come l'impegno del maresciallo Guazzelli contro la criminalità organizzata agrigentina sia stato a 360 gradi, spaziando dalle indagini riguardanti la tradizionale associazione mafiosa nota come *Cosa Nostra* a quella, per così dire *emergente*, denominata *Stidda*.

Anche nel presente processo è, invero, emerso il fattivo ruolo avuto dal maresciallo Guazzelli, sino a poco tempo prima dalla sua morte, nelle indagini riguardanti gravi fatti di reato verificatisi nella provincia di Agrigento come l'omicidio del giudice del Tribunale di Agrigento Rosario Livatino, sicuramente ascrivibile alla *Stidda*, ed il duplice omicidio del giudice Saetta, Presidente di sezione presso la Corte di Assise di Appello di Palermo e del di lui figlio, in ordine al quale è stata accertata la responsabilità di *Cosa Nostra*.

L'istruttoria dibattimentale ha però consentito di accertare, nel contempo, un ancora più ampio impegno del maresciallo Guazzelli, per così dire "diffuso", non limitato pertanto ai casi, come quelli sopra menzionati, in cui il suo intervento risulta consacrato in atti di indagine.

Deve infatti evidenziarsi, così rispondendo immediatamente ad un rilievo mosso dai difensori degli imputati, come, avuto riguardo al ruolo di "consigliere" e di "memoria storica" svolto dal Guazzelli in relazione ad un numero indeterminato di indagini antimafia riguardanti il territorio di Agrigento, sarebbe assurdo cercare di trovare in una specifica relazione di servizio o in una specifica annotazione di polizia giudiziaria la prova documentale della causale omicidiaria.

Il maresciallo Guazzelli è infatti stato, sin dalle sue prime indagini degli anni '60, un investigatore per così dire "all'antica", avendo dovuto - in un contesto ambientale soggiogato dalla presenza mafiosa e restio ad ogni forma di collaborazione con la giustizia - necessariamente far leva su rapporti di tipo confidenziale per acquisire notizie su organigrammi ed interessi della associazione mafiosa.

Tale sistema era stato però nel tempo dal Guazzelli ottimamente affinato al punto che la fitta rete di confidenti che aveva saputo formare gli assicurava una grande mole di notizie idonea a costituire, quanto meno, base di partenza per indagini riguardanti le attività criminali delle associazioni mafiose operanti nel territorio di Agrigento.

Al tempo stesso, il maresciallo Guazzelli è stato anche un investigatore per così dire "moderno" avendo ben compreso come le investigazioni in grado di meglio condurre all'accertamento delle dinamiche, degli interessi e del livello di infiltrazione nel tessuto sociale degli associati a *Cosa Nostra* fossero quelle in materia di riciclaggio e quelle volte a verificare le modalità di condizionamento degli appalti pubblici da parte della organizzazione criminale.

Con riguardo alle indagini nel settore finanziario, è stato correttamente fatto notare dal P.G. nel corso della sua requisitoria, come nella abitazione del maresciallo Guazzelli, durante le prime indagini successive all'omicidio, siano stati trovati svariati documenti riguardanti personali indagini dallo stesso condotte sulla gestione di alcuni istituti di credito della provincia di Agrigento.

Quanto al settore degli appalti pubblici, è stato inoltre accertato, fra l'altro, che il M.llo Guazzelli - nonostante da ultimo fosse addetto alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Agrigento e pertanto, sulla carta, facesse parte di una struttura alle dipendenze di una A.G. non avente, a seguito della allora recente introduzione delle direzioni distrettuali

antimafia, competenza in materia di indagini di mafia - continuava a svolgere delicate indagini in tale settore, mantenendo la sua rete di informatori, collaborando con magistrati inquirenti e con i suoi superiori anche di altri reparti; tutto ciò ovviamente in via informale e persino fuori dai limiti territoriali impostigli dal suo incarico.

A dimostrazione di ciò, appare sufficiente rammentare la testimonianza resa ai primi giudici dal Generale Antonio Subranni, all'epoca dei fatti comandante del R.O.S. dei Carabinieri, il quale ha confermato l'esistenza di continui contatti tra la sua struttura e il Maresciallo Guazzelli in un periodo in cui particolarmente incalzante era divenuta l'attività di tale speciale reparto dell'Arma volta a contrastare il fenomeno della infiltrazione della mafia del settore degli appalti pubblici.

Del pari, il Maggiore Sandro Sandulli, già comandante la Compagnia Carabinieri di Sciacca, ha confermato di essersi servito delle informazioni del Guazzelli nelle indagini svolte sulla *famiglia* mafiosa di Sciacca e sul capo di essa Salvatore Di Ganci, precisando come il primo investigatore a comprendere lo spessore mafioso del Di Ganci sia stato proprio il Maresciallo Guazzelli.

Ed ancora, il Maresciallo Aldo Mastrodomenico, collega del Guazzelli, con semplice quanto efficace espressione ha affermato che *“alla fontana del M.llo Guazzelli hanno bevuto tutti”*, con tale battuta volendo intendere che il sottufficiale in questione, per il patrimonio di conoscenze che vantava e la rete di informatori di cui disponeva, rappresentava una fonte inesauribile di notizie per tutti i suoi colleghi, tanto da avere oramai in animo di passare ai servizi segreti.

Sullo specifico interesse del Guazzelli per il settore degli appalti pubblici si ritornerà nel prosieguo, trattandosi con ogni probabilità del motivo per cui l'omicidio del predetto maresciallo era particolarmente gradito, come riferito

dal collaborante Falzone, alla *famiglia* mafiosa di Ribera dei Capizzi e venne da questa commissionato a Salvatore Fragapane.

Per il momento, è peraltro corretto osservare, altresì, come i continui rapporti con la sua rete di informatori ponesse il Guazzelli, con ogni evidenza, in una posizione di potenziale pericolo, avuto riguardo al tipo di informazioni che, di volta in volta, richiedeva e che lo metteva talora in contatto con personaggi in grado, a loro volta, di far pervenire all'associazione mafiosa notizie su quanto dal povero maresciallo era stato loro chiesto.

Ed invero, è di ogni evidenza che i confidenti, nello specifico settore che in questa sede rileva, sono essi stessi soggetti (spesso si tratta infatti di persone taglieggiate da *Cosa Nostra* che non intendono "collaborare" formalmente con gli inquirenti ma talora anche di persone operanti ai margini della associazione mafiosa se non addirittura, essi stessi, associati mafiosi) che per motivazioni varie (vendetta nei confronti di altri sodali, paura di rimanere vittime di attività di "epurazione" da parte di altri membri della consorteria, mantenimento di equilibri all'interno di quest'ultima, se non addirittura finalità di depistaggio) sono disposti a fornire all'investigatore con cui sono in rapporti determinate informazioni che possono rivelarsi però, in qualche caso, veri e propri *boomerang* nei confronti di chi le riceve ove costui, pur abile ed accorto, involontariamente faccia comprendere ad un interlocutore non del tutto affidabile dettagli di una certa indagine ed identità delle persone indagate.

Tanto premesso, occorre a questo punto brevemente soffermarsi sull'esito di altro procedimento penale sempre riguardante l'omicidio del maresciallo Guazzelli ormai definito con pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli imputati.

Tale argomento va in questa sede affrontato non già perché la Corte ritenga che la vicenda processuale sulla quale è ormai intervenuto il giudicato possa in qualche modo influire sulle risultanze del presente processo ma solo perché sul punto hanno particolarmente insistito nei loro motivi di impugnazione i difensori degli imputati, soprattutto quelli dell'imputato Fragapane.

In particolare, è stato evidenziato come, in tale diverso processo, le dichiarazioni di collaboranti appartenenti alla cd. "Stidda" in primo grado ritenute affidabili (al punto da giustificare una sentenza di condanna) siano state invece, in secondo grado, reputate non più attendibili ma solo perché smentite dalle sopravvenute dichiarazioni del collaborante Salemi proveniente dalle fila di *Cosa Nostra*, di tal che, in siffatto contraddittorio contesto probatorio, non si spiegherebbe per quale ragione si debbano ritenere maggiormente credibili le dichiarazioni degli appartenenti a tale ultima organizzazione mafiosa piuttosto che alla prima.

Al tempo stesso, sarebbe inspiegabile il motivo per cui, nel processo in trattazione, si dovrebbero ritenere comunque attendibili le dichiarazioni del collaborante Benvenuto Giuseppe Croce, quantomeno al fine di dimostrare la responsabilità del Fragapane in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., trattandosi in definitiva dello stesso collaborante sulle cui dichiarazioni si era prevalentemente retta l'accusa nel processo conclusosi con sentenza della sezione 2^a della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 16 novembre 1998.

Orbene, è di assoluta evidenza che non spetta a questa Corte procedere ad un'analisi critica di tale ultima sentenza al fine di rinvenire in essa elementi idonei ad attribuire a taluni collaboranti, piuttosto che ad altri, la patente di attendibilità.

E' tuttavia corretto, per sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio sulla esistenza nella materia in esame di situazioni di incertezza probatoria,

operare qualche breve cenno alle risultanze di tale diverso processo, peraltro ritualmente acquisite all'odierno processo, se non altro per smentire l'assunto difensivo secondo il quale la sentenza assolutoria nei confronti dei cd. *stiddari* sarebbe stata la conseguenza di una accettazione acritica delle dichiarazioni del Salemi.

Ciò posto, va osservato come chiaramente emerge dagli atti di tale diverso processo che le indagini nella immediatezza del fatto avviate al fine di fare luce sulla causale dell'omicidio del maresciallo Guazzelli, pur mettendo a fuoco in termini generali la personalità dell'ucciso, le sue note capacità investigative e la sua instancabile attività di contrasto alle consorterie mafiose operanti nell'agrigentino, erano state soprattutto incentrate, in virtù di una precisa scelta investigativa, sulla intensa attività che, in tempi recenti, con riguardo all'omicidio del giudice agrigentino Rosario Livatino da poco tempo verificatosi, il sottufficiale aveva svolto nei confronti dei gruppi *stiddari* di Palma di Montechiaro e Camastra.

Tale pista investigativa aveva trovato, dopo poco tempo, una insperata conferma allorché avevano iniziato a collaborare con la giustizia taluni componenti della *Stidda* come Canino Leonardo, Schembri Gioacchino e Benvenuto Giuseppe Croce le cui dichiarazioni avevano portato al rinvio a giudizio di Calafato Salvatore, Provenzani Diego, Di Rocco Gioacchino, Alotto Ignazio, Di Caro Salvatore e Puzangaro Gaetano.

Con sentenza del 30 marzo 1996, la Corte di Assise di Agrigento riteneva i predetti imputati, ad eccezione di Calafato Salvatore e Di Caro Salvatore, colpevoli del delitto in questione e condannava Provenzani Diego e Puzangaro Gaetano alla pena dell'ergastolo nonché Di Rocco Gioacchino e Alotto Ignazio alla pena di anni 28 di reclusione.

Rinviando alla sentenza di 1° grado (pagg. 752 e ss) per una breve sintesi del contenuto delle dichiarazioni di tali collaboratori, tutte fondate su confidenze che avrebbero ricevuto *de relato* dai presunti materiali esecutori

del delitto, non si può fare a meno di osservare, contrariamente a quanto si legge nei motivi di impugnazione, che il processo di appello nei confronti di Provenzano Diego e Puzzangaro Gaetano e soci, lungi dall'essere stato caratterizzato da una acritica accettazione delle sopravvenute dichiarazioni del Salemi, aveva al contrario ricevuto, prima ancora che tali dichiarazioni intervenissero, nuovo apporto probatorio, ai sensi del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Siino ed Anselmo Francesco Paolo.

Questi, sin dall'inizio della loro collaborazione con la giustizia, avevano spontaneamente riferito di avere ricevuto notizia circa la totale estraneità della *Stidda* all'omicidio Guazzelli.

Angelo Siino che, come può desumersi sulla base di sentenze oramai divenute irrevocabili, è il soggetto cui *Cosa Nostra* aveva conferito il compito di coordinare su tutto il territorio siciliano l'illecito sistema di ripartizione degli appalti pubblici, aveva riferito infatti di avere appreso dallo stesso Puzzangaro, oltre che da Grassonelli, durante la loro comune detenzione, che l'organizzazione della *Stidda*, sicuramente responsabile dell'omicidio del giudice Livatino, era invece del tutto estranea all'omicidio del maresciallo Guazzelli.

Anche l'Anselmo, già vice capo della *famiglia* mafiosa palermitana della Noce, aveva appreso, nel corso di conversazioni in carcere con Cascio Bartolomeo, *uomo d'onore* di Roccamena, che Puzzangaro Gaetano, in quel periodo detenuto per l'omicidio Guazzelli, era in realtà estraneo a tale delitto.

Ed a tali nuove acquisizioni processuali, già di per sé non di poco momento, avevano fatto seguito quelle di Salemi Pasquale che, come si dirà, aveva indicato l'organizzazione mafiosa *Cosa Nostra* come responsabile dell'efferato delitto ed, in particolare, taluni suoi sodali della *famiglia* di Porto Empedocle come esecutori materiali dell'omicidio.

Rinviando al prosieguo l'esame delle dichiarazioni del Salemi, una osservazione appare decisamente opportuno fare in ordine alla attendibilità del Siino e dell'Anzelmo.

Va infatti rilevato che, nel momento in cui questi nuovi collaboratori ebbero per la prima volta a rendere tali dichiarazioni (poco tempo dopo l'inizio della loro collaborazione con la giustizia: estate 1996, l'Anzelmo; maggio 1997, il Siino) il processo ai presunti killers del maresciallo Guazzelli si era già concluso in primo grado con la condanna dei medesimi né esisteva ragione alcuna per cui gli organi inquirenti dovessero in qualche modo richiedere a tali nuovi collaboratori, peraltro appartenenti a *Cosa Nostra* ed operanti quindi in un'area geografica diversa dall'agrigentino, notizie in ordine ad un fatto quale, sino a quel momento, si riteneva del tutto estranea la loro organizzazione mafiosa.

Non è peraltro in alcun modo ipotizzabile che tali soggetti (poi effettivamente esaminati nel processo nei confronti di Puzzangaro e soci), avessero deciso, ciascuno peraltro in via del tutto autonoma, di mettere avventatamente in gioco, la loro attendibilità con dichiarazioni che facilmente avrebbero potuto essere clamorosamente smentite.

Basta considerare al riguardo che se la Corte di Assise di Appello, pur a fronte di tali nuove prove, con le quali peraltro non veniva chiamato in causa nessuno ma veniva semplicemente sostenuta l'estraneità della *Stidda* all'omicidio Guazzelli, avesse ritenuto di confermare la sentenza di condanna pronunciata nei confronti degli appartenenti a quest'ultima organizzazione, la credibilità di Siino ed Anzelmo avrebbe subito un *vulnus* irrimediabile.

Ed analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo alle dichiarazioni del Salemi.

Questi, allorché chiamò in causa taluni membri della sua *famiglia* quali esecutori materiali dell'omicidio Guazzelli, ben sapeva che, per tale fatto di

sangue, erano stati già sottoposti a processo e condannati in primo grado esponenti della *Stidda* ed, essendo, in quel momento, l'unico esponente di *Cosa Nostra* agrigentina ad avere preso la decisione di collaborare con la giustizia, non aveva alcun interesse a fornire notizie false sulla matrice di tale delitto, ben sapendo di potere essere smentito e ritenuto inattendibile ove la Corte di Assise di Appello avesse confermato la condanna riportata in primo grado dagli appartenenti all'altra consorteria mafiosa.

Né peraltro è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui i giudici della 2^a Corte di Assise di Appello di Palermo, che hanno mandato definitivamente assolti Puzangaro e soci, avrebbero arbitrariamente privilegiato l'assunto del Salemi rispetto a quello di "*noti e credibili collaboranti di giustizia della Stidda*" e che analogo atteggiamento avrebbero tenuto nel presente procedimento i giudici di prime cure.

Ed invero, è agevole replicare che, mentre nel procedimento in esame l'accusa si fonda, fra l'altro, sul circostanziato contributo conoscitivo di uno degli esecutori materiali dell'efferato delitto, nel processo ormai definito con sentenza irrevocabile, esclusivamente fondato su chiamate in reità *de relato*, i giudici sono pervenuti ad un giudizio di inaffidabilità non tanto dei dichiaranti quanto piuttosto delle loro fonti di conoscenza, essendo stato efficacemente dimostrato - come correttamente è stato evidenziato nella impugnata sentenza - che quanto affermato da Canino e Schembri era frutto di mere vanterie dei loro informatori e che le stesse dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce stavano se mai a dimostrare che esisteva un progetto omicidiario della *Stidda* nei confronti del maresciallo Guazzelli non portato ad esecuzione avendo, nel frattempo, *Cosa Nostra* dato attuazione alla sua parallela deliberazione omicidiaria.

3. La chiamata in correità di Falzone Alfonso.

Ciò posto, vanno in primo luogo prese in esame le dichiarazioni di Falzone Alfonso, trattandosi, senza dubbio alcuno, della principale fonte di prova a carico dei prevenuti.

Riferisce Falzone che un giorno dei primi di aprile 1992, trovandosi a Santa Elisabetta nella tenuta di Fragapane Salvatore, insieme a Giuseppe Focoso e Calogero Castronovo, lo stesso Fragapane li aveva avvisati che, di lì a poco, si sarebbe dovuto commettere un omicidio "importante" in pregiudizio di un "maresciallo" di cui, in quel frangente, non rivelò - quantomeno alla sua presenza - il nome, e che di tale delitto si sarebbero dovuti occupare loro, cioè i presenti Falzone, Castronovo e Focoso, oltre a Fanara Giuseppe.

Si era passati, pertanto, alla fase organizzativa dell'omicidio che aveva richiesto, fra l'altro, una attività di studio dei movimenti della vittima.

A tale fine, Castronovo, che conosceva bene la persona che doveva essere uccisa, aveva accompagnato Focoso davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento per indicargliela.

Di lì a poco, era stato lo stesso Focoso ad accompagnare lui (Falzone) ad Agrigento per indicargli il maresciallo.

Questi, come gli venne detto e come ebbe anche modo di constatare personalmente, era solito arrivare la mattina ad Agrigento e posteggiare la propria autovettura, una Fiat Ritmo verde, nella piazza ove si trova la Caserma dei Carabinieri ed a fine mattinata, prelevata tale autovettura, fare ritorno a casa.

Vi era stato poi un secondo incontro nella tenuta del Fragapane per mettere a punto le modalità esecutive dell'omicidio nel corso del quale quest'ultimo gli aveva detto che il maresciallo da uccidere si chiamava

Guazzelli e che l'omicidio di questi "interessava" a Simone Capizzi in quanto detto sottufficiale in quel periodo investigava sul conto di elementi mafiosi della *famiglia* di Ribera.

Per quanto attiene le modalità esecutive, il Fragapane in tale occasione rappresentò che l'omicidio sarebbe stato commesso utilizzando un furgone "Fiorino" ed aggiunse che, oltre ai quattro già designati, sarebbe stata necessaria anche la presenza di un altro soggetto che, ad omicidio avvenuto, avrebbe dovuto svolgere il compito di prelevare i killers in un luogo prestabilito facendoli salire a bordo di una autovettura "pulita".

A questo punto, era stato egli stesso a suggerire al Fragapane che tale compito avrebbe potuto essere assolto da Messina Gerlandino.

Avendo il Fragapane autorizzato tale scelta, esso Falzone si era incaricato di comunicare al Messina la decisione del capo.

Seguendo le raccomandazioni del Fragapane, egli non aveva però immediatamente comunicato al Messina il nominativo del maresciallo da uccidere ma si era limitato, secondo un cliché già sperimentato in precedenza nei suoi stessi confronti, a recarsi insieme al Messina davanti la Caserma dei Carabinieri di Agrigento dando modo anche a questi di vedere la vittima predestinata.

Dovendo essere compiuto l'omicidio, come da disposizioni impartite dal Fragapane, in Agrigento allorché il Guazzelli, finita la sua giornata lavorativa, si allontanava dalla caserma, si erano recati più volte in tale centro, nella piazza ove si trovava la caserma dei Carabinieri, al fine di una ulteriore verifica delle abitudini della vittima.

Avevano però dovuto constatare che, per svariati giorni, sul posto non era stata posteggiata l'auto del Guazzelli, non risultando peraltro che questi si fosse recato al lavoro con altro mezzo di locomozione.

Pur essendosi protratta per circa una settimana l'assenza del Guazzelli, il sabato di quella stessa settimana avevano deciso di ripetere ancora una volta

l'appostamento e, questa volta, la loro costanza era stata premiata. Quel sabato aveva rivisto la Fiat Ritmo davanti la caserma ove normalmente il maresciallo era solito posteggiarla.

In detto giorno, come del resto nei precedenti giorni di quella settimana, si era dato appuntamento con Focoso, Fanara e Castronovo davanti al cinema Astor di Agrigento.

Da tale luogo si era poi mosso, insieme al solo Focoso, per recarsi nei pressi della caserma.

Avendo constatato la presenza dell'auto, avevano fatto immediatamente ritorno al cinema Astor ed era stato a questo punto che tutti i presenti avevano deciso di passare immediatamente all'azione sulla base di una distribuzione di compiti già in precedenza concordata.

Tornato insieme a Focoso a Porto Empedocle, aveva prelevato la vespa a bordo della quale avrebbe dovuto seguire il Guazzelli dal luogo in cui questi avrebbe preso posto sulla Fiat Ritmo sino al luogo (fra via Santo Stefano e via Dante di Agrigento in prossimità del viadotto Morandi) in cui i killers si sarebbero appostati, al fine di segnalare loro l'arrivo della vittima.

Focoso, non appena arrivato a Porto Empedocle, avrebbe invece dovuto avvisare Gerlando Messina affinché, con una autovettura "pulita", si recasse in luogo già concordato di Agrigento (villa Forgia) ove avrebbe dovuto prelevare i killers (Focoso, Fanara e Castronovo), dopo che questi avrebbero abbandonato il furgone.

Tale automezzo sarebbe stato, nel frattempo, prelevato in Porto Empedocle da Fanara e Castronovo e condotto in Agrigento nel luogo dal quale si sapeva che sarebbe passato il Guazzelli.

Fatto ritorno ad Agrigento con il vespone, si era pertanto recato nuovamente davanti la caserma per verificare se la Fiat Ritmo fosse ancora in tale luogo posteggiata.

Constatata la perdurante presenza dell'auto, si era diretto nel luogo ove sapeva di trovare in attesa i suoi complici a bordo del furgone, constatando che questi avevano in effetti posteggiato tale autoveicolo nel posto stabilito: si trattava di un "Fiorino Renault", di colore bianco, con portellone posteriore a due ante i cui vetri erano forse coperti con del cartone o del nastro adesivo di colore bianco.

Giunto in tale luogo, aveva scambiato qualche parola con il solo Castronovo, che era seduto al posto guida, in quanto il Fanara ed il Focoso avevano già preso posto nella parte posteriore, non visibile, dell'abitacolo del furgone.

Ritornato nella piazza ove si trovava parcheggiata l'auto del Guazzelli, si era posto in attesa di costui vedendolo, ad un certo punto, uscire dalla caserma, prendere posto sulla sua autovettura e quindi dirigersi verso la via Gioieni.

Aveva, pertanto, seguito la Fiat Ritmo e, rendendosi conto che il maresciallo, rimasto attardato nel traffico, anche quel giorno avrebbe percorso la solita strada, dopo averlo sorpassato, aveva raggiunto i complici in attesa sul "Fiorino" dando al Castronovo il segnale dell'imminente arrivo della vittima.

Si era quindi avviato verso casa, a Porto Empedocle.

Di lì a qualche ora, aveva avuto modo di apprendere, guardando un notiziario di una televisione locale, che i suoi complici avevano effettivamente portato a termine il programmato omicidio.

Nel pomeriggio, recandosi a casa del Focoso, aveva appreso alcuni dettagli dell'azione omicidiaria.

Focoso gli aveva detto, in particolare, che lui e gli altri occupanti del "Fiorino", visto passare il Guazzelli, lo avevano seguito fino al ponte Morandi alla fine del quale, nel posto cui detto ponte si restringe, avevano superato la Fiat Ritmo ponendosi davanti a tale autovettura.

A questo punto, aperto il portellone, il Fanara e il Focoso avevano esploso una raffica di colpi che aveva fatto sì che l'auto della vittima si fermasse. Quindi, scesi dall'auto, avevano sparato ulteriori colpi all'indirizzo della vittima: il Fanara utilizzando un *kalashnikov*, il Focoso due pistole calibro 357.

Dal Focoso aveva appreso altresì che, dopo avere portato a termine l'azione omicidiaria, gli occupanti si erano diretti a villa Forgia ove effettivamente avevano trovato ad attenderli Gerlandino Messina.

Da tale luogo, dopo avere lasciato le armi dentro un sacchetto di nylon, vicino ad un bidone della spazzatura, si erano diretti nella zona di Villaggio Mosé, in particolare nella via Magazeni Cavalieri, ove, secondo le istruzioni impartite da Fragapane, avrebbero dovuto abbandonare il furgone, essendo tale luogo notoriamente frequentato dagli *stiddari* di Palma di Montechiaro sui quali si voleva fare ricadere i sospetti sull'efferato crimine.

Abbandonata in tale posto l'autovettura, si erano infine allontanati salendo sull'auto condotta dal Messina che nel frattempo li aveva seguiti. Ha poi precisato il collaborante che tale dinamica dei fatti gli era stata riferita in termini analoghi anche dal Fanara allorché, qualche giorno dopo, egli si era recato nella tenuta del Fragapane il quale aveva assistito al racconto.

Egli, peraltro, aveva, insieme al Focoso, provveduto al recupero delle armi. Trascorsi un paio di giorni dall'omicidio, recatisi a Villa Forgia, avevano infatti trovato il sacchetto di nylon all'interno del quale egli aveva potuto constatare la presenza del *kalashnikov* e delle due pistole cal. 357 una delle quali era completamente scarica, mentre l'altra era, forse, mancante di uno o due colpi.

Dette armi erano state da lui e dal Focoso custodite all'interno di una villetta, in quel periodo ancora disabitata, poco distante da villa Forgia, nei pressi del luogo ove ora sorge l'albergo-ristorante Baio della Luna.

In tale luogo, insieme al Facoso, si era poi recato, qualche giorno dopo a ritirarle Gaetano Amodeo, *uomo d'onore* della famiglia di Cattolica Eraclea, particolarmente legato a Capizzi Simone di Ribera, di cui era uomo di fiducia.

Al riguardo, il Focoso ebbe a riferirgli che l'Amodeo aveva provveduto al trasporto delle armi avvalendosi della Renault 25 di colore verde metallizzato con la quale era solito muoversi, occultandole, in particolare, all'interno di un sottofondo che si era fatto fare per il trasporto dei preziosi in oro di cui era rappresentante.

La partecipazione a tale eclatante fatto di sangue era stata fondamentale per la sua carriera criminale e per quella dei suoi correi.

Ed infatti, circa una settimana dopo l'omicidio, unitamente a Fanara, Castronovo e Focoso era stato combinato *uomo d'onore* nel corso di una riunione svoltasi a Santa Elisabetta nella tenuta di Francesco Rizzo ricevendo la tradizionale puntura del dito e pronunciando giuramento di fedeltà a *Cosa Nostra*.

In tale circostanza "padrino" suo e di Castronovo era stato Fragapane mentre, "padrino" di Focoso e di Fanara erano stati, rispettivamente, un certo Giuseppe di cui non aveva memorizzato il nome e Simone Capizzi.

Ciascuno dei partecipanti al commando omicida aveva ricevuto in premio, dal Fragapane e dal Capizzi, anche la somma di 5 milioni di lire.

La cerimonia si era infine conclusa con una "mangiata".

Osserva la Corte che un primo elemento in grado di dimostrare l'assoluta attendibilità del dichiarante va rinvenuto nella precisione con cui ha descritto i movimenti del Guazzelli nell'ora precedente alla sua uccisione e nella relevantissima indicazione fornita circa l'assenza della vittima dal posto di lavoro nei giorni antecedenti quello in cui venne consumato l'omicidio.

Al riguardo, palesemente prive di fondamento appaiono quelle censure difensive con cui si vorrebbe mettere in dubbio l'assunto del collaborante per il fatto che nulla questi ha riferito sulla circostanza che il Guazzelli era giunto sul posto accompagnato in auto dall'appuntato Giuffreda.

Evidentemente tale rilievo trascura di considerare che il maresciallo Guazzelli non venne affatto condotto dal Giuffreda nel luogo ove la vittima aveva posteggiato la sua Fiat Ritmo bensì all'interno della caserma ove si recò a conferire con i suoi superiori, di tal che è ben comprensibile il motivo per cui il Falzone appostato ad una certa distanza dall'auto in sosta abbia avvistato la vittima predestinata solo nel momento in cui, uscita dalla caserma, stava prendendo posto sulla sua autovettura.

Ma, come anticipato, sicuro indice rivelatore dell'attendibilità del Falzone è rinvenibile nella parte della sua dichiarazione in cui afferma che il Guazzelli nella settimana dell'omicidio non si era recato al posto di lavoro.

Orbene, tale circostanza è stata positivamente riscontrata sulla base delle testimonianze di Montalbano Maria, vedova Guazzelli, del maresciallo Bellia Giuseppe, del Brigadiere Frangella Egidio e dell'appuntato Giuffreda Renato i quali hanno concordemente confermato che nei giorni antecedenti il sabato in cui si verificò l'omicidio il maresciallo era stato fuori sede, impegnato nella audizione di un teste (a Guidonia, località vicino Roma, ove aveva rintracciato e sentito a s.i. tale Caramanno, ndr.).

Manifestamente infondati sono poi quei rilievi con cui si vorrebbe mettere in dubbio l'attendibilità del dichiarante sotto il profilo della esistenza di un bivio nel percorso seguito dal maresciallo che avrebbe reso problematica la scelta del luogo ove posteggiare il furgone, trascurando però di rilevare come il percorso normalmente seguito dalla vittima fosse stato già studiato nei giorni precedenti a quelli in cui era stata constatata la sua assenza dal posto di lavoro.

Né coglie nel segno il rilievo con cui si dubita della improvvisa decisione presa la mattina del fatto, constatata la presenza del Guazzelli, di passare immediatamente all'azione, trascurando però di rilevare come, in realtà, compiti e ruoli dei vari componenti il *commando* fossero stati già con precisione programmati e come il breve tratto di strada da compiere per recarsi da Agrigento a Porto Empedocle e viceversa ai fini del prelievo dell'autovettura furgonata e della vespa e per il rintraccio del Messina Gerlando, fossero ben compatibili con il lasso di tempo (fra le 13,00 e le 13,30) in cui verosimilmente sarebbe stato compiuto l'omicidio.

Ed ancora, si appalesano inconducenti quelle critiche con cui, genericamente assumendo che il Falzone avrebbe mandato a memoria articoli di stampa pubblicati svariati anni prima, si vorrebbe togliere valenza probatoria al preciso e circostanziato resoconto dal dichiarante fornito sulla dinamica del fatto.

Al contrario, appare dimostrativa della attendibilità intrinseca del dichiarante la precisione con cui questi ha descritto le modalità dell'agguato, dal momento che il racconto del dichiarante ha trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni dei testi oculari escussi quanto all'esplosione di una prima scarica di colpi a raffica dall'interno dell'automobile furgonata, alla accidentale caduta di uno dei due *killer* dopo l'azione di fuoco, al tipo di armi usate nell'agguato (un fucile mitragliatore automatico kalashnikov e una pistola cal. 38 tipo Smith & Wesson).

Riscontrate sono state, alla stregua di quanto riferito dal dott. Cucchiara, le dichiarazioni del Falzone circa il luogo dove fu abbandonato il Renault Express usato per l'agguato, non reputando peraltro idonea a smentire l'assunto del Falzone la "testimonianza" di uno dei difensori del Fracapane che, per contrastare l'affermazione del dichiarante circa l'abbandono del veicolo in zona frequentata da soggetti appartenenti alla criminalità *stiddara* di Palma di Montechiaro, ha sostenuto che, sulla base delle sue conoscenze,

il luogo in questione sarebbe frequentato da elementi della malavita agrigentina o, al più, favarese.

Tanto premesso, in via generale, giova altresì rilevare come nessuna delle censure ulteriori formulate dai difensori degli imputati in ordine alla attendibilità del Falzone colga minimamente nel segno.

Come è possibile infatti rilevare dalla sintesi in precedenza fornita delle dichiarazioni del Falzone (vds. pagg. 757-770 della impugnata sentenza), si tratta di una chiamata in correità diretta, avendo il dichiarante riferito della sua personale partecipazione alla fase organizzativa ed a parte della fase esecutiva dell'efferato crimine del cui epilogo ebbe ad apprendere i dettagli da due dei materiali autori, Fanara e Focoso.

Ed ancora frutto di percezione diretta è il resoconto del dichiarante della attività dispiegata, insieme al Focoso, per procedere, dopo il delitto, al recupero delle armi.

Orbene, va a questo punto sgombrato nettamente il campo da una presunta incongruenza che i difensori degli imputati avrebbero colto nelle dichiarazioni del Falzone il quale - si assume - avrebbe erroneamente fatto menzione dell'utilizzo di un furgone Fiat Fiorino mentre l'auto utilizzata dai killers è risultata, in realtà, di marca diversa (autovettura Renault Express furgonata, di colore bianco).

Per constatare che si tratta di rilievo del tutto destituito di fondamento appare appena il caso di rammentare che, parlando di detto furgone, il collaborante ha fatto menzione, nel corso del suo esame, di un "*Fiorino Renault bianco*", fornendo altresì una descrizione dello stesso del tutto conforme alle caratteristiche del furgone rinvenuto dagli inquirenti nella via dei Borboni di c.da Poggio Muscello (zona Villaggio Mosè, agro di Agrigento): autovettura Renault Express furgonata, di colore bianco trovata abbandonata ai margini di un campo di grano, provento di furto commesso il 31/3/1992 in pregiudizio di tale Morreale Cristofaro.

Appare pertanto oltremodo evidente che i difensori, nel mettere a fuoco la presunta incongruenza in cui sarebbe caduto il dichiarante (il quale - si sostiene - non avrebbe, in realtà, partecipato al fatto di sangue in discussione ma avrebbe appreso della vicenda in esame dalla lettura dei giornali e dalla visione dei filmati televisivi in cui erroneamente sarebbe stato fatto riferimento ad un Fiorino) hanno omesso di rilevare che allorché il Falzone ha parlato di Fiorino - in un punto della sua dichiarazione operando, peraltro, come già sottolineato, la specificazione "Renault" - non ha inteso riferirsi affatto alla marca di una autovettura (per l'appunto, Fiat "Fiorino") ma semplicemente indicare le particolari caratteristiche dei veicoli furgonati, di cui costituisce classico esempio il diffusissimo automezzo della Fiat, avente due sedili anteriori e, posteriormente, un cassone porta oggetti.

La indicazione della effettiva marca dell'auto in questione (Renault), tronca, in ogni caso, in radice ogni rilievo difensivo.

Ma vi è di più.

Il meccanico riferimento effettuato dal dichiarante ad un "Fiorino", ove non fosse sufficiente quanto osservato, trova giustificazione nel fatto, pacificamente emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, che effettivamente l'omicidio doveva essere commesso con una autovettura furgonata di marca Fiat e che solo all'ultimo momento si decise di usare un furgone Renault.

Emerge infatti dalla ispezione effettuata sul furgone Renault Express, effettivamente utilizzato per la consumazione del delitto, che il vano furgonato di esso risultava separato dall'abitacolo con una griglia metallica fissata con bulloni, alla quale era stato applicato, in maniera rudimentale, a mezzo di un fil di ferro, un ampio elemento in plastica, nero da una parte e grigio dall'altra, idoneo ad ostruire totalmente la visione dell'interno del vano furgonato guardando dalla parte del parabrezza della vettura.

Il vano furgonato di detto automezzo risultava munito posteriormente di un portellone apribile verso l'alto, mentre i fermi di chiusura posti alla base risultavano svitati.

La superficie del vetro del portellone era stata, inoltre, oscurata dall'interno mediante vernice spray di colore bianco, in modo da impedire la visione dall'esterno verso l'interno del vano furgonato.

Al centro di tale superficie vetrata la vernice risultava rimossa, tramite graffitura, per un tratto di cm. 3 x 1,5, sufficiente a consentire la visione dall'interno del vano furgonato verso l'esterno.

Infine, sempre all'interno del vano furgonato, era stato rinvenuto divelto l'elemento in plastica posto a protezione del sistema di chiusura, con un fil di ferro in esso infilato rudimentalmente e con annodato un gambale di fuseau da donna.

Ciò posto, si desume dagli atti che, in data 12 marzo 1992, in località San Leone, era stato commesso il furto di un furgone Fiat Fiorino targato AG 33 9495 che, come accertato in sede di successivo rinvenimento, aveva subito le medesime modifiche del furgone Renault Express, compresi l'oscuramento del vetro del portellone mediante vernice spray di colore bianco e le scalfitture per consentire di guardare verso l'esterno.

Appare evidente poi, alla stregua di quanto dichiarato dal personale della Polizia Scientifica, il motivo per cui il furgone Fiat Fiorino non era stato poi utilizzato per commettere l'omicidio.

Ed invero, i "tecnici" della consorteria addetti alle modifiche si erano evidentemente resi conto che il furgone di fabbricazione italiana non aveva il portellone basculante, apribile verso l'alto, bensì due antine che però non consentivano ai killers di agire comodamente in quanto tendevano a richiudersi, non essendovi modo peraltro di tenerle aperte mentre l'autovettura si trovava in movimento.

Constatato ciò, si era dovuto in data 31 marzo 1992, pochi giorni prima la consumazione dell'omicidio avesse luogo, procedere al furto dell'altro furgone di produzione francese il cui portellone, apribile verso l'alto, poteva invece essere bloccato con le artigianali modalità sopra descritte.

Quanto al numero delle armi utilizzate, non serve a dimostrare l'asserita inattendibilità del collaborante il solo fatto che, a differenza di quanto affermato, delle due pistole di analogo calibro viste dal Falzone solo una sia stata in effetti utilizzata, erronea essendosi dimostrata pertanto l'affermazione del dichiarante di avere visto una delle due pistole completamente scarica e l'altra mancante, forse, di uno o due colpi.

In realtà, il rilievo difensivo non appare dimostrativo di alcunché ed è fondato su un presupposto inesistente.

Ed infatti, se è vero che dagli accertamenti balistici è emerso che il Guazzelli venne attinto, oltre che dal *kalashnikov*, da una sola pistola calibro 38 o 357, tale ultima circostanza non esclude ovviamente che uno o più proiettili (tale tipo di arma, come è noto, non espelle bossoli) non siano stati rinvenuti, non avendo nemmeno attinto la macchina ed essendo eventualmente finiti in aperta campagna.

Non coglie, inoltre, nel segno la censura, frutto di una erronea lettura della emergenze processuali, secondo cui sarebbe contro le *regole* di *Cosa Nostra* che un omicidio *eccellente* come quello del maresciallo Guazzelli sia stato "deciso" ed "organizzato" da tre soggetti che, all'epoca del fatto, non erano ancora *uomini d'onore*.

E' invero evidente che quanto si legge nei motivi di impugnazione, in particolare in quelli presentati nell'interesse dell'imputato Fragapane, non risponde affatto alla realtà processuale.

Dalle dichiarazioni del Falzone emerge infatti chiaramente che lo stesso e gli altri esecutori materiali dell'efferato omicidio non hanno "deciso" alcunché, essendosi limitati ad eseguire l'omicidio secondo gli ordini e le

istruzioni loro impartiti dal Fragapane ed essendo passati all'azione nel momento rivelatosi più opportuno, sulla base di un piano già in precedenza stabilito da quest'ultimo sin nei minimi particolari.

Inoltre, il Falzone, il Fanara, il Focoso ed il Castronovo, per quanto effettivamente ancora non *uomini d'onore* al momento del fatto, erano comunque già di fatto pienamente inseriti in *Cosa Nostra* e facevano parte del *gruppo di fuoco* di cui lo stesso Frapagane si era in precedenza servito, come è stato in precedenza osservato, per la consumazione di altri omicidi.

Dalla compiuta istruttoria dibattimentale svoltasi davanti ai primi giudici è del resto emerso, a conferma della attendibilità del Falzone, che le persone da quest'ultimo indicate quali coautori materiali del reato in questione (Fanara, Castronovo, Focoso) erano in strettissimi rapporti personali con il Fragapane del quale erano soliti frequentare la tenuta in Santa Elisabetta (cfr. paragrafi a tali imputati dedicati con riguardo al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.).

Lungi poi dall'aver avuto luogo al di fuori delle *regole*, l'omicidio del maresciallo Guazzelli era stato organizzato ed, ancora prima, deliberato, unitamente agli altri vertici della *provincia*, da soggetti che effettivamente avevano titolo per farlo.

Emerge invero dalle concordi dichiarazioni di più collaboratori di giustizia di stretta osservanza corleonese e vicinissimi a Salvatore Riina (Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco) che, dopo l'omicidio di Di Caro Giuseppe verificatosi nel febbraio 1991, *Cosa Nostra* agrigentina era stata retta, per volontà di Riina, da un direttorio composto da tutti i *capi mandamento* di cui facevano parte, fra gli altri, Fragapane di Santa Elisabetta, Di Ganci di Sciacca e Capizzi di Ribera.

Successivamente, all'incirca nella seconda metà del 1991, dopo gli omicidi per mano della *Stidda* di Capodici Gioacchino e Gioia Salvatore, rispettivamente *capi mandamento* di Favara e di Canicattì, sempre per

volontà di Salvatore Riina, erano stati nominati *reggenti* della *provincia* di Agrigento Salvatore Di Ganci di Sciacca e Simone Capizzi di Ribera ed in secondo momento anche Antonino Di Caro, figlio dello scomparso Giuseppe Di Caro.

Dopo l'arresto di Salvatore Di Ganci ed ancor prima di quello di Simone Capizzi, Fragapane Salvatore era stato nominato *reggente* della *provincia* di Agrigento nel corso di una riunione cui aveva partecipato, in rappresentanza del vertice di *Cosa Nostra*, Matteo Messina Denaro.

Anche prima di tale investitura formale che sembrerebbe collocarsi fra la fine del 1992 e gli inizi del 1993, Fragapane Salvatore, a causa della situazione di perenne conflittualità esistente fra il Di Ganci e il Capizzi che inutilmente lo stesso Riina nel corso di più riunioni aveva cercato di far cessare, aveva assunto, quantomeno di fatto, un particolare peso in seno alla consorteria agrigentina al punto da essere considerato dai soggetti a lui più vicini, fra cui Falzone, già al momento dell'omicidio Guazzelli, *rappresentante provinciale*, carica che invece avrebbe assunto ufficialmente solo di lì a poco.

Ne consegue che, contrariamente a quanto viene sostenuto nei motivi di impugnazione, l'omicidio del maresciallo Guazzelli risponde perfettamente a tutti i canoni dell'agire mafioso.

Risulta peraltro del tutto compatibile alle complessive risultanze processuali il ruolo attribuito al Capizzi nella vicenda in esame.

Sin dagli anni '70 il Capizzi è infatti stato ritenuto dagli organi inquirenti personaggio di rilevante spessore mafioso.


Già in tale periodo i Carabinieri lo avevano infatti sottoposto ad indagini per l'attività di intimidazione posta in essere contro i concorrenti commercianti di prodotti agricoli per il controllo del mercato ortofrutticolo di Ribera, controllo che aveva esercitato fino al suo arresto (cfr. dich. teste Sandulli).

Indicato come *uomo d'onore* e, successivamente, come *capo mandamento* di Ribera da tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado (Salemi Pasquale, Falzone Alfonso, Albanese Giulio, Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo, Geraci Francesco), il Capizzi è stato condannato nell'ambito del c.d. processo "Avana", ad anni 9 e mesi 6 di reclusione, per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.

Riscontrate risultano peraltro, sulla scorta degli accertamenti compiuti dai Carabinieri di Ribera, le sue frequentazioni con Di Ganci Salvatore, Terrasi Domenico, Mormina Giuseppe, Derelitto Giovanni, Derelitto Pietro ed Amodeo Gaetano, taluni dei quali suoi coimputati nel presente processo.

Le risultanze del citato processo "Avana" e le intercettazioni ambientali disposte in tale contesto hanno peraltro consentito di accertare che lo stesso è stato, fino al momento del suo arresto, il capo della *famiglia* mafiosa di Ribera, avendo, oltre che notevole influenza su tutto il territorio della provincia di Agrigento, solide alleanze all'interno dello schieramento *corleonese* ed, in particolare, con la *famiglia* di S. Giuseppe Jato, all'epoca retta dal coimputato Brusca Giovanni.

Risulta pertanto verosimile che Capizzi - che, come si dirà allorché verranno trattati gli elementi di riscontro *individualizzanti* a lui attinenti, aveva uno specifico movente personale alla uccisione del Guazzelli, non potendo fare eseguire l'omicidio nel luogo ove questi risiedeva (la cittadina di Menfi era infatti compresa nel *mandamento* di Sciacca di competenza di Salvatore Di Ganci) e non potendo, pertanto, facendo uccidere in tale territorio il maresciallo, ulteriormente accrescere le ragioni di contrasto con lo stesso Di Ganci - abbia chiesto al Fragapane, con il quale intratteneva, come affermano i collaboranti, ottimi rapporti, di organizzare l'esecuzione in Agrigento ove era territorialmente competente.



Trattandosi di omicidio cui era personalmente interessato, conformemente alle *regole* di *Cosa Nostra*, appare logico che il Capizzi abbia dato il proprio materiale contributo alla consumazione del delitto fornendo le armi che poi, dopo l'esecuzione dell'omicidio, vennero ritirate da un uomo di sua assoluta fiducia, Amodeo Gaetano (cfr. sul punto lo specifico paragrafo dedicato all'Amodeo inerente il reato di cui all'art. 416 bis c.p. allo stesso ascritto).

Al riguardo, non appare fondato il rilievo difensivo secondo cui sarebbe inattendibile il Falzone, nel punto in cui afferma che l'Amodeo avrebbe recuperato le armi servendosi di una autovettura Renault con un doppio fondo usata dallo stesso per il suo lavoro di rappresentante di preziosi, dal momento che sarebbe stata fornita la prova che, al momento dell'omicidio Guazzelli, l'Amodeo non aveva più la disponibilità di tale automezzo, avendolo dato ad un autosalone in conto vendita.

E' infatti agevole replicare che la conoscenza da parte del Falzone di un particolare così rilevante (l'esistenza di un sottofondo), in modo puntuale accertata nel corso delle indagini, appare già dimostrativa della attendibilità di tale dichiarante, mentre la mera richiesta ad un autosalone di rendersi intermediario ai fini della vendita a terzi di un veicolo non significa di per sé perdere la disponibilità da parte del prevenuto del mezzo e della possibilità di utilizzarlo in caso di bisogno.

Vi è, peraltro, un ulteriore elemento in grado di confermare l'attendibilità del Falzone, anche nella parte in cui afferma che, per volontà di Fragapane, l'intera organizzazione del fatto venne mantenuta particolarmente riservata essendo stato impartito l'ordine agli esecutori del fatto, tutti componenti della *famiglia* di Porto Empedocle e al capo di questa, di non parlarne con altri, ancorché facenti parte del medesimo sodalizio.

Ciò trova conferma con chiarezza nelle dichiarazioni del collaborante Giulio Albanese il quale ha riferito che, il giorno in cui venne ucciso il

maresciallo Guazzelli, intorno alle ore 9,30, mentre si trovava all'interno di un esercizio commerciale intento a comprare un panino, ebbe ad incontrare Falzone e Focoso ed avendo chiesto loro se avessero bisogno di qualcosa, si era sentito rispondere che stavano andando "per servizio" ad Agrigento, senza altro specificare.

Nel corso di una riunione dei membri della *famiglia* di Porto Empedocle successiva all'omicidio, avendo egli commentato le dichiarazioni, diffuse dai mezzi di informazione, di un pentito palinese della *Stidda*, che attribuiva ad appartenenti a tale organizzazione la consumazione dell'omicidio Guazzelli, Focoso aveva esclamato "*meglio, noi facciamo le cose e loro se le accollano*", venendo però immediatamente zittito da Giuseppe Messina che all'epoca era *rappresentante* della *famiglia*.

§ - 4. La chiamata in reità di Salemi Pasquale.

Anche il collaboratore di giustizia Salemi Pasquale ha reso dichiarazioni in ordine alla vicenda in esame, indicando Messina Gerlandino quale responsabile dell'omicidio del maresciallo Guazzelli unitamente a Falzone Alfonso, Castronovo Salvatore, Focoso Giuseppe e Fanara Giuseppe (cfr. pagg. 770 e ss della impugnata sentenza).

Nel corso del suo esame dibattimentale innanzi ai primi giudici, il dichiarante ha peraltro ammesso di essere stato messo a parte del progetto omicidiario e poi della sua realizzazione dal cugino Messina Gerlandino, ammettendo pertanto di non avere fatto il nome di costui e quello di Focoso, nel corso delle sue prime dichiarazioni al PM, e di avere in tali occasioni falsamente assunto di essere venuto a conoscenza della questione ad opera di Falzone Alfonso non avendo voluto, nella prima parte della sua collaborazione, chiamare in causa il cugino Messina cui era particolarmente legato ed il Focoso perché persona molto temibile e vendicativa.

Osserva la Corte, con riguardo a tale iniziale comportamento processuale del Salemi, che nulla vi sia da aggiungere a quanto già osservato su tale aspetto della prima fase della collaborazione del Salemi e come tale censurabile condotta che il prevenuto ha comunque ampiamente ammesso ben prima della fase dibattimentale non infici affatto la sua complessiva credibilità.

Occorre se mai verificare, alla stregua dei rilievi difensivi, se al processo siano stati acquisiti elementi in grado di minare la credibilità *aliunde* di tale dichiarante che - è bene rammentarlo - è stato comunque il primo, quando ancora non erano intervenute le dichiarazioni del Falzone, ad indicare i suoi sodali (Falzone, Castronovo) della cosca di Porto Empedocle ed il Fanara quali materiali autori dell'omicidio.

Orbene, le prime considerazioni da svolgere attengono ovviamente alla credibilità di quella che è sicuramente stata la fonte delle conoscenze del Salemi, il di lui cugino Messina Gerlando.

Si rammenterà, peraltro, alla stregua delle dichiarazioni del Falzone ed indirettamente di quelle di Albanese, che l'organizzazione del delitto era stata circondata da uno spesso alone di riservatezza, al punto che, in un primo tempo, il Fragapane aveva perfino taciuto al Falzone il nome della vittima predestinata.

Si è pure detto che il coinvolgimento nella vicenda del Messina era stato ad un certo punto autorizzato dal *boss* di Santa Elisabetta, su suggerimento dello stesso Falzone, allorché era stata rilevata la necessità di ricomprendere, nel *commando* incaricato di portare a termine la missione omicidiaria, una persona che si assumesse il compito di prelevare i killers con una macchina "pulita" al momento dell'abbandono del furgone.

Ciò posto, è la stessa menzognera originaria indicazione operata dal Salemi del Falzone come fonte delle sue conoscenze a far ritenere logico il

comportamento del Salemi, rassicurando circa la genuinità della successiva versione.

Se, come si è detto, risulta acquisita agli atti una grande mole di elementi in grado di dimostrare la attendibilità intrinseca del Falzone anche con riguardo al punto in cui afferma di essere stato egli stesso a comunicare al Messina che era stato individuato come componente del *commando* omicida, non vi è chi al tempo stesso non veda, avuto riguardo alle modalità della collaborazione del Salemi, l'evidente meccanismo mentale che ha portato quest'ultimo a sostituire il nome di suo cugino con quello del Falzone, essendo stato per l'appunto costui il latore della cooptazione del Messina nella esecuzione del grave fatto di sangue.

Né può trascurarsi di notare, a dimostrazione della attendibilità del Salemi, che le dichiarazioni da questo collaborante rese in ordine alla fase esecutiva dell'omicidio sono state persino più precise di quelle del Falzone, se non altro perché il Messina si è dimostrato fonte di conoscenze di particolare affidabilità per l'accurata descrizione di quanto, poco dopo il fatto omicidiario, ebbe a sapere dalla viva voce dei suoi esecutori.

Così non stupisce che il Salemi (*rectius*, la fonte delle sue conoscenze), oltre a descrivere le modalità dell'agguato in modo identico a quanto è stato fatto dal Falzone, abbia anche riferito con maggiore precisione la circostanza che il Focoso, subito dopo l'azione omicidiaria, era scivolato a terra sbattendo il piede o il ginocchio.

E tale precisione si spiega con il fatto che il Messina è colui che per primo registra, nel momento in cui i killers prendono posto sulla sua autovettura, le più immediate reazioni di questi ultimi ed i commenti a caldo da costoro effettuati subito dopo l'eclatante fatto di sangue di cui erano stati protagonisti.

Vi è però una circostanza che, pur essendo rimasta estranea alla esposizione dei fatti compiuta dal Falzone è stata oggettivamente

riscontrata, appare in grado di dimostrare la piena attendibilità del Salemi ed, ovviamente, della sua fonte di conoscenza.

Si intende fare riferimento alla parte dell'esame del Salemi nel punto in cui dichiara di avere appreso dal Messina che il furgone impiegato per l'omicidio avrebbe dovuto essere bruciato, secondo un cliché ampiamente sperimentato in casi simili, ma che non era stato possibile farlo perché quel giorno, essendo stata commessa una rapina a Monte Allegro, si erano alzati in volo degli elicotteri delle forze dell'ordine al fine di rintracciare i rapinatori.

Per questo motivo si era preferito non bruciare il furgone perché ciò avrebbe comportato il rischio che il fumo dell'incendio venisse immediatamente avvistato dall'alto.

Orbene, la circostanza narrata dal Salemi, effettivamente riscontrata dalla indagini, non può essere, come vorrebbero i difensori, ritenuta trascurabile, apparendo non pertinente l'assunto che il dichiarante avrebbe potuto apprendere dalla lettura dei giornali, memorizzarla e poi ripeterla a distanza di molti anni, essendo peraltro palesemente illogico che gli organi di informazione, non si comprende bene con quali modalità ed a fronte di quali elementi di conoscenza, abbiano potuto mettere in relazione il volo di elicotteri riguardanti altra vicenda omicidiaria con il rinvenimento di una autovettura peraltro verificatosi solo dopo due giorni dall'omicidio Guazzelli.

Per il resto, non può che ribadirsi la precisione con cui, sin dalle sue prime dichiarazioni, il Salemi, quando non era ancora intervenuta la collaborazione del Falzone, ha saputo indicare la distribuzione di compiti e ruoli fra i componenti del commando omicida: Castronovo alla guida del furgone, Fanara e Focoso nella parte posteriore del veicolo intenti a far fuoco dall'interno segnalando la piena convergenza di tale assunto con la ricostruzione dei fatti operata dal Falzone.

Tanto premesso può passarsi ora alla esposizione della posizione di ciascun appellante.

Si intende fare riferimento alla parte dell'esame del Salami nel punto in cui dichiara di avere appreso dal Messina che il furgone impiegato per l'omicidio avrebbe dovuto essere bruciato, secondo un cliché ampiamente documentato in casi simili, ma che non era stato possibile farlo perché quel giorno, essendo stata commessa una rapina a Monte Allegre, si erano stati in volo degli elicotti delle forze dell'ordine al fine di rintracciare i rapinatori.

Per questo motivo si era preferito non bruciare il furgone perché ciò avrebbe comportato il rischio che il fumo dell'incendio venisse immediatamente avvistato dall'auto.

Orbene, la circostanza narrata dal Salami, effettivamente riscontrata dalla indagine, non può essere, come vorrebbero i difensori, ritenuta trascurabile, apparendo non pertinente l'assunto che il dichiarante avrebbe potuto apprendere dalla lettura dei giornali, memorizzarla e poi ripeterla a distanza di molti anni, essendo peraltro palesemente illogico che gli organi di informazione, non si compendino bene con quali modalità ed a fronte di quali elementi di conoscenza, abbiano potuto mettere in relazione il volo di elicotti riguardanti altra vicenda omicidaria con il rinvenimento di una autovettura peraltro verificatosi solo dopo giorni dall'omicidio.

Guarcello.
Per il resto, non può che ribadirsi la precisione con cui, sin dalle sue prime dichiarazioni, il Salami, quando non era ancora intervenuta la collaborazione del Falcone, ha saputo indicare la distribuzione di compiti e ruoli fra i componenti del commando omicida: Castonovo alla guida del furgone, Fanara e Focoso nella parte posteriore del veicolo intenti a far fuoco dall'interno segnalando la piena convergenza di tale assunto con la ricostruzione dei fatti operata dal Falcone.

§ - 5. Le posizioni individuali degli imputati.

5.1. Capizzi Simone

Sin dagli anni '70 il Capizzi è stato ritenuto dagli organi inquirenti personaggio di rilevante spessore mafioso.

Già in tale periodo i Carabinieri lo avevano infatti sottoposto ad indagini per l'attività di intimidazione posta in essere contro i concorrenti commercianti di prodotti agricoli per il controllo del mercato ortofrutticolo di Ribera, controllo che aveva esercitato fino al suo arresto (cfr. dich. teste Sandulli).

Indicato come *uomo d'onore* e, successivamente, come *capo mandamento* di Ribera da tutti i collaboratori di giustizia esaminati in primo grado (Salemi Pasquale, Falzone Alfonso, Albanese Giulio, Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo, Geraci Francesco), il Capizzi è stato condannato nell'ambito del c.d. processo "Avana", ad anni 9 e mesi 6 di reclusione, per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso; è stato più volte notato dai Carabinieri di Ribera insieme ad altri esponenti della associazione mafiosa (taluni dei quali imputati in questo processo) come Di Ganci Salvatore, Terrasi Domenico, Mormina Giuseppe, Derelitto Giovanni, Derelitto Pietro ed Amodeo Gaetano (si vedano deposizioni M.llo Giuseppe Tararà, Brig. Lucarelli Vincenzo, Brig. Sportelli Francesco, Brig. Bulone Domenico, Car. Mezzina Massimo nonché produzione fotografica del P.M. in atti).

Le risultanze del citato processo "Avana" e le intercettazioni ambientali disposte in quel contesto, permettevano infine di stabilire che il Capizzi è stato fino al momento del suo arresto, il reggente la "famiglia" mafiosa di Ribera, con notevole influenza su tutto il territorio della provincia di Agrigento, con solide alleanze all'interno dello schieramento "corleonese" e

con la famiglia di S. Giuseppe Jato, all'epoca retta dal coimputato Brusca Giovanni.

Il Capizzi, come si è detto, è stato indicato, con articolata e puntuale chiamata in correità, da Falzone Alfonso come il principale ispiratore dell'omicidio del maresciallo Guazzelli, alla cui soppressione - è stato osservato - era personalmente interessato a causa delle indagini che il sottufficiale stava svolgendo nei confronti dei membri del sodalizio mafioso di Ribera che, dalla fine degli anni '80, fino al suo arresto (ottobre '93), è stato, per l'appunto, retto dall'odierno imputato.

Il Falzone ha altresì indicato il Capizzi come presente alla ristretta "cerimonia" tenutasi nel podere di Rizzo Francesco nel corso della quale egli stesso e gli altri killers del maresciallo Guazzelli, proprio in virtù del "valore" dimostrato in occasione di tale delitto, erano stati ritualmente combinati *uomini d'onore* e premiati, ciascuno, con un regalo di £. 5.000.000, denaro che era stato in parte loro corriposto dal Capizzi.

Ha pure dichiarato il collaborante che alle operazioni di recupero delle armi utilizzate in occasione dell'omicidio aveva partecipato Amodeo Gaetano che, secondo il concorde racconto di più collaboranti, corroborato dal già menzionato esito delle indagini di p.g., era uomo di totale fiducia del Capizzi.

Anche Salemi Pasquale, come pure è stato riferito, ha affermato che l'omicidio del Guazzelli era stato deliberato dai vertici provinciali di *Cosa Nostra* (*"perché era un maresciallo esperto e sapeva tutte le cose e ci dava disturbo a Cosa Nostra, non so se lo dava a Agrigento, a Ribera, oppure a Sciacca"*).

Rileva peraltro notare che il Salemi ha pure dichiarato che Falzone, Focoso, Castronovo e Fanara, fino al momento dell'omicidio Guazzelli "avvicinati" all'organizzazione, subito dopo tale delitto erano stati fatti

uomini d'onore nel corso di una unica cerimonia alla quale aveva preso parte Capizzi di Ribera.

Osserva, al riguardo, la Corte che la celebrazione della cerimonia di iniziazione, riguardante proprio i quattro esecutori materiali dell'omicidio Guazzelli, svoltasi a distanza di circa una settimana da tale delitto, è stata confermata anche dal collaborante Salemi, che ha pure menzionato la partecipazione alla stessa del Capizzi, costituisce un dato di particolare valenza.

Non vi è dubbio infatti che tale cerimonia, per la identità delle persone che vi hanno partecipato, per la natura della stessa, per il fatto, cioè, che abbia riguardato, poco tempo dopo il delitto, gli autori materiali del delitto Guazzelli e la loro "promozione" ad *uomini d'onore*, costituisce, quantomeno sotto il profilo logico, riscontro assai significativo circa lo specifico interesse che l'odierno appellante aveva alla consumazione di tale fatto di sangue, non essendo peraltro casuale che alla iniziazione di soggetti destinati a confluire nella *famiglia* di Porto Empedocle abbia partecipato un uomo come il Capizzi, capo di un *mandamento* diverso.

Il fatto stesso - tutt'altro che usuale - che lo stesso Capizzi abbia ritenuto, in tale occasione, come precisato dal Falzone, di dovere perfino fare una regalia in denaro ai nuovi adepti (non a caso gli stessi dell'omicidio Guazzelli) appare oltremodo dimostrativa della soddisfazione e della gratitudine del capomafia riberese per coloro che lo avevano liberato delle pressanti attenzioni di un così ostinato investigatore.

Oltre a ciò, ulteriori riscontri di tipo logico appaiono esternamente confermare la chiamata in correità del Falzone.

Non è, invero, superfluo rammentare, in primo luogo, a dimostrazione del ruolo avuto dal Capizzi nella vicenda omicidiaria in esame, anche in considerazione della prevedibile forte reazione che vi sarebbe stata da parte delle forze dell'ordine, la posizione di vertice ricoperta dal predetto imputato

all'interno della struttura di comando della *provincia* agrigentina e gli strettissimi rapporti che lo legavano a Fragapane Salvatore cui venne conferito il compito di organizzare l'omicidio.

Nel rammentare, pertanto, quanto nelle pagine che precedono è stato detto sulle vicissitudini dell'organo direttivo mafioso della provincia di Agrigento e sul ruolo di vertice che in esso svolgeva il Capizzi al momento dell'omicidio in esame, non appare revocabile in dubbio però che il più sicuro riscontro *individualizzante* alla chiamata in correità operata dal Falzone è costituito dalle conferme che sono venute circa le indagini che il povero maresciallo stava compiendo nel delicato settore mafia ed appalti, con particolare riguardo alle *famiglie* mafiose di Sciacca e Ribera.

Una prima conferma in proposito proviene dalla testimonianza del capitano Sandulli della Compagnia dei Carabinieri di Sciacca il quale ha dichiarato che effettivamente le indagini e gli accertamenti del Guazzelli volti a far luce sul complicato intreccio esistente fra imprese operanti nel settore degli appalti pubblici e *Cosa Nostra* si erano, nell'ultimo periodo, spostati nella zona occidentale della provincia agrigentina, e pertanto nella zona di Sciacca e Ribera, riguardando tanto il Di Ganci quanto il Capizzi.

Era, peraltro, nella zona di Ribera che i Capizzi (l'odierno appellante ed il di lui figlio Mario), esercitavano il loro potere mafioso avvalendosene per acquisire il controllo di appalti pubblici cui erano direttamente interessati anche quali titolari di imprese operanti nel settore.

A conferma di tale circostanza, il collaborante Giovanni Brusca ha riferito nel corso dell'esame reso nel presente processo, di avere intrattenuto con l'odierno appellante, Capizzi Simone, e con il figlio di questi, Mario, frequenti rapporti riguardanti la spartizione degli appalti pubblici e delle tangenti che le imprese aggiudicatarie dovevano versare alla associazione mafiosa.

I Capizzi di Ribera erano infatti coloro - ha proseguito Brusca - che in provincia di Agrigento, sin dal 1990-91, tenevano i contatti con lui per conto dell'organizzazione mafiosa agrigentina con riguardo al settore degli appalti pubblici ed ha soggiunto che, anche dopo l'arresto di Simone Capizzi e Salvatore Di Gangi, a seguito della cd. operazione "Avana", i suoi rapporti con Mario Capizzi, finalizzati a tale specifico settore criminale, erano diventati ancora più frequenti.

Ha, fra l'altro, rammentato Brusca un incontro avuto con Capizzi Mario a Lascari per la consegna di denaro proveniente da una tangente versata da un'impresa palermitana che lavorava nell'agrigentino ed ha precisato altresì di avere intrattenuto per il tramite dello stesso Capizzi contatti con Di Caro Antonio quando quest'ultimo, colpito da provvedimento restrittivo, si era reso latitante.

Il collaboratore ha poi aggiunto che, in una occasione, Leonardo Fragapane (fratello di Salvatore) gli aveva chiesto, per conto dei Capizzi di Ribera, dei soldi provenienti da tangenti versate da tale Cavallotti, imprenditore contiguo a *Cosa Nostra* che aveva lavorato a Ribera ed ha rammentato, in proposito, di essersi rivolto a Bernardo Provenzano per il ritiro delle somme di denaro da versare al Fragapane che, a sua volta, avrebbe dovuto farle pervenire ai Capizzi.

Le dichiarazioni di Giovanni Brusca, se poste in relazione alla testimonianza del capitano Sandulli, forniscono pertanto una già esaustiva conferma alla chiamata in correità del Falzone e dimostrano che effettivamente Simone Capizzi ed il di lui figlio Mario, fortemente interessati al settore degli appalti pubblici, ben potevano avere fondati timori di essere coinvolti nelle indagini che da qualche tempo il maresciallo Guazzelli aveva attivato in tale materia e con specifico riguardo al territorio di Ribera e Sciacca.

Nella fattispecie in esame è stata peraltro acquisita piena prova del fatto che l'organizzazione mafiosa agrigentina, ai cui vertici vi erano il Capizzi, il Di Ganci e il Fragapane aveva preso piena cognizione del pericolo rappresentato dalle indagini condotte dal maresciallo Guazzelli.

Diversi testi esaminati nell'ambito del presente processo hanno infatti riferito circa l'apporto fornito dal M.llo Guazzelli ad una nota inchiesta condotta dal R.O.S. dei Carabinieri a partire dal '90 sui rapporti fra *Cosa Nostra* e il sistema di illecita gestione degli appalti pubblici.

Orbene, fra gli informatori del povero maresciallo Guazzelli, come è emerso sulla base di precise testimonianze degli stessi familiari, vi era anche l'imprenditore edile di Santa Margherita Belice, Rosario Cascio, soggetto assai inserito nel sistema degli appalti pubblici controllati da *Cosa Nostra*, già sottoposto a procedimento penale per associazione mafiosa, turbativa d'asta ed altro, nell'ambito dello stesso procedimento a carico di Angelo Siino, ed in stretti rapporti con il *capo mandamento* di Sciacca, Salvatore Di Ganci.

Ed è pure emerso che proprio il Cascio nel corso del 1990, inizi 1991, si era reso promotore, su richiesta di Angelo Siino, di cui era amico, di un incontro fra questi ed il maresciallo Guazzelli.

L'incontro aveva avuto effettivamente luogo a casa del Guazzelli ed aveva avuto uno sviluppo inquietante se è vero che il Siino era stato messo alla porta dal maresciallo, per tale smacco avendo perfino dei conati di vomito.

Orbene, già allora, quando non si conosceva il relevantissimo ruolo del Siino, i suoi strettissimi rapporti con i *corleonesi* ed il suo ruolo di cerniera fra l'associazione mafiosa ed il modo dell'imprenditoria, il Guazzelli considerava il Siino come soggetto pericolosissimo (cfr. dich. Guazzelli Riccardo, del M.llo Scibilia Giuseppe e di Vetrano Saverio).

Va peraltro rammentato che, in data 7 aprile 1992, in sede di perquisizione in casa del maresciallo Guazzelli venne rinvenuta e

sequestrata documentazione costituita da appunti redatti da detto sottufficiale sul conto di Di Ganci, Siino, Santapaola ed altri esponenti mafiosi.

Ne consegue che, pur non conoscendo nel dettaglio l'attività investigativa svolta in tale contesto dal Guazzelli, appare certo, tuttavia, che questi si era pericolosamente avvicinato a comprendere e conoscere degli interessi economici di *Cosa Nostra*, nel settore imprenditoriale, nello specifico territorio compreso fra la Valle del Belice, Sciacca e Ribera.

E di ciò si era reso conto lo stesso Guazzelli che, avendo ricevuto la visita del Siino, aveva compreso, pur non avendo probabilmente chiara la estrema vicinanza di quest'ultimo ai *Corleonesi* ed a Giovanni Brusca, in particolare, che l'associazione oramai era in qualche modo a conoscenza delle sue investigazioni che peraltro toccavano un nervo scoperto di questa, qualcosa per cui era pronta ad uccidere a scopo preventivo.

Della estrema pericolosità delle indagini antimafia nel settore degli appalti pubblici il povero maresciallo aveva avuto modo di riferire in più occasioni ai suoi superiori, come riferito in questa sede dal generale Subranni.

D'altra parte, vi è prova anche nel presente processo dei contatti frequenti che il Siino aveva con diversi esponenti di *Cosa Nostra* agrigentina per l'organizzazione degli appalti.

Ed invero, ha riferito il teste Vitrano che il Siino era solito bazzicare nel paese di Menfi ove l'impresa del padre era titolare di due appalti e di analoghe frequentazioni ha riferito il maggiore Sandulli per quanto attiene Sciacca suffragate peraltro da una attività di pedinamento che aveva consentito di verificare la presenza dell'auto dello stesso Siino davanti l'agenzia Mara Tour che all'epoca era gestita da Di Ganci Salvatore.

Osserva, in conclusione, il Collegio, alla stregua di quanto in precedenza osservato, che Capizzi Simone, in relazione alle attività di indagine, sia pur

informali, che il Guazzelli andava svolgendo sul *mandamento* di Ribera e sugli affari imprenditoriali di *Cosa Nostra* in quel territorio, di cui ha riferito Giovanni Brusca, era certamente venuto a conoscenza anche a mezzo dei canali in precedenza evidenziati di indagini che ben potevano arrecargli pregiudizio.

Appare pertanto probatoriamente riscontrato il personale interesse di tale imputato all'omicidio in trattazione, già peraltro desumibile dalla sua presenza alla cerimonia di iniziazione dei quattro *killer* e dalla dazione di una somma di denaro agli esecutori materiali dell'efferato delitto.

Va, pertanto, confermata la statuizione di condanna.

5.2. Fragapane Salvatore

Il Fragapane è stato chiamato in correità da Falzone Alfonso come uno dei mandanti dell'omicidio Guazzelli e come il principale organizzatore di tale delitto.

Il collaborante ha precisato anche di avere partecipato a diverse riunioni nella tenuta dell'imputato a Santa Elisabetta nel corso delle quali ricevette l'incarico di partecipare all'uccisione del Guazzelli e gli furono impartite le direttive in ordine alle modalità di commissione del delitto.

Il Fragapane, infine, è stato presente alla cerimonia che si tenne nella tenuta di Rizzo Francesco ove sono stati combinati quali *uomini d'onore*, oltre allo stesso Falzone, anche Focoso Josef, Fanara Giuseppe e Castronovo Salvatore, cioè coloro che avevano dato prova di "coraggio" in occasione dell'azione "militare" che aveva portato all'omicidio del povero M.llo Guazzelli.

Della cerimonia di iniziazione, riguardante i quattro *killer* del maresciallo Guazzelli, svoltasi a distanza di circa una settimana dall'omicidio, alla

presenza fra gli altri di Capizzi Simone, ha peraltro riferito, come si è detto, anche il collaborante Salemi.

Osserva la Corte, che l'esistenza di un valido movente in capo al Capizzi, l'accertata sussistenza di strettissimi rapporti fra lo stesso ed il Fragapane nel periodo in cui fu deliberato l'omicidio in esame, il luogo in cui questo venne realizzato, ricadente nel territorio controllato dal Fragapane, la partecipazione dello stesso Fragapane alla riservata cerimonia di iniziazione dei quattro *killer* (per motivi di particolare riservatezza non "allargata" ad altri membri della *famiglia* di Porto Empedocle) alla quale prende parte anche il *capo mandamento* di Ribera, se valutati unitariamente, ricollegano con ogni evidenza lo stesso Fragapane all'azione omicidiaria.

Questa peraltro risulta ulteriormente confermata dalla convergente indicazione proveniente da Falzone e Salemi circa la partecipazione al fatto di sangue di Fanara Giuseppe cioè di un uomo che da più fonti (Salemi, Falzone, Albanese, Calafato) è stato indicato come il "braccio destro" del Fragapane da tempi di gran lunga precedenti l'omicidio Guazzelli e come soggetto che da indagini di polizia risulta essere stato abituale frequentatore della tenuta del *boss* di Santa Elisabetta.

Non è pertanto casuale che lo stesso Fanara venga ritualmente combinato *uomo d'onore* di Santa Elisabetta, cioè della stessa *famiglia* del Fragapane, e che proprio nel corso della cerimonia, più volte menzionata, vengano pure combinati *uomini d'onore* di Porto Empedocle gli altri *killers* del maresciallo Guazzelli (Focoso, Falzone, Castronovo) e che tutto avvenga anche alla presenza di Capizzi Simone, cioè del *reggente* provinciale che aveva conferito l'incarico omicidiario.

L'esistenza di strettissimi rapporti fra tutti i summenzionati soggetti, lungi dall'essere fondata solo sul pur attendibile e convergente racconto di più dichiaranti, è peraltro ulteriormente ed ampiamente convalidata (come si rileva nelle parti della sentenza ai summenzionati imputati dedicate con

riguardo al delitto associativo) dalle assidue frequentazioni registrate dagli inquirenti presso la tenuta di Santa Elisabetta dello stesso Fragapane.

Va, pertanto, confermata nei confronti di tale prevenuto la statuizione di condanna.

5.3 Fanara Giuseppe.

E' stato concordemente indicato da Falzone Alfonso e Salemi Pasquale come il *killer* che fece fuoco sul povero Guazzelli con il micidiale fucile mitragliatore *kalashnikov*.

In particolare, Falzone Alfonso ha dichiarato che il Fragapane, fin dalla prima riunione, ebbe ad indicare il Fanara, suo "braccio destro" come uno dei soggetti che avrebbe dovuto partecipare alla esecuzione del delitto.

Inoltre, sia Falzone che Salemi hanno dichiarato che anche il Fanara venne premiato per la "valentia" dimostrata con la rituale affiliazione quale *uomo d'onore* di Santa Elisabetta.

Valgono altresì per il Fanara le considerazioni già svolte circa il suo ruolo all'interno della *famiglia* mafiosa di S. Elisabetta di braccio destro del Fragapane ancora prima dell'omicidio Guazzelli ed i suoi comprovati rapporti con gli altri coimputati.

Va, pertanto, confermata nei confronti di tale prevenuto la statuizione di condanna.

5.4 Castronovo Calogero Salvatore.

E' stato concordemente indicato da Falzone Alfonso e Salemi Pasquale come l'autista del Renault Express con cui è stato eseguito l'agguato.

In particolare, secondo Falzone, il Castronovo è stato presente a tutte le riunioni preparatorie dell'attentato ed ha partecipato agli appostamenti

vicino alla Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento volti a conoscere le abitudini della vittima.

Il Castronovo, inoltre, è colui al quale Falzone diede la "battuta" del passaggio del Guazzelli dalle vie S. Stefano e Dante di Agrigento.

Infine, va osservato che, sempre sulla base del concorde resoconto dei prefati collaboranti, il Castronovo venne premiato per l'azione delittuosa portata a segno con l'iniziazione a *uomo d'onore*, in circostanze di tempo, di luogo e di persone che collegano con ogni evidenza i partecipanti a tale riunione al fatto di reato.

Costituiscono, infine, ulteriori riscontri gli accertati rapporti del Castronovo con i suoi coimputati per cui si rimanda alla parte della sentenza in cui viene trattata la posizione di tale imputato con riguardo al delitto associativo.

Va, pertanto, confermata nei confronti di tale prevenuto la statuizione di condanna.

5.5 Focoso Giuseppe Josef.

E' stato concordemente indicato da Falzone Alfonso e Salemi Pasquale come il *killer* che fece fuoco sul povero M.llo Guazzelli con una pistola cal. 38 o 357 e come uno dei soggetti che, poco dopo il fatto omicidiario, nel corso di un riunione alla quale partecipò anche Capizzi venne combinato *uomo d'onore*.

A carico di tale imputato gravano altresì le dichiarazioni di Albanese Giulio, che ha riferito di avere visto il Focoso, insieme al Falzone, la mattina dell'omicidio e di avere appreso dagli stessi che "stavano andando a servizio" ad Agrigento, con ciò intendendo che si preparavano ad un'azione di fuoco.

Ulteriori elementi in grado di supportare le autonome convergenti dichiarazioni accusatorie sono costituiti dagli accertati rapporti fra l'imputato, il Fragapane ed i suoi coimputati per cui si rinvia alla parte della sentenza in cui viene trattata la posizione di tale imputato con riguardo al delitto associativo.

Va, pertanto, confermata nei confronti di tale prevenuto la statuizione di condanna.

5.6 Messina Gerlandino.

E' stato indicato da Falzone Alfonso come il soggetto incaricato di appoggiare la fuga dei killers e come il soggetto da lui stesso proposto al Fragapane per completare il commando omicida con il compito di rilevare su una autovettura "pulita" i killers dopo l'abbandono del furgone.

Anche Salemi, pur con qualche reticenza, avendo all'inizio della sua deposizione dibattimentale cercato di tornare sulla sua precedente dichiarazione circa la fonte delle sue conoscenze, ha finito per ammettere che il di lui cugino Messina è stato uno degli autori del fatto, pur con qualche ruolo marginale, e colui dal quale provenivano, peraltro, tutte le notizie in suo possesso circa modalità del fatto ed autori dello stesso.

Della precisione del resoconto fornito al Salemi circa le modalità del fatto, la distribuzione di compiti e ruoli dei suoi autori si è già riferito, rilevando come essa costituisca il più sicuro e circostanziato elemento di convalida della chiamata in reità del Falzone.

Va, pertanto, confermata nei confronti di tale prevenuto la statuizione di condanna.

STATUIZIONI CIVILI

Alla stregua di quanto in precedenza osservato Brusca Giovanni al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite Francavilla Franco, Mule' Giuseppe, Mule' Pasquale, Farruggia Angela E Mule' Antonino, che liquida in complessivi euro 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Giuseppe Rucireta ed in complessivi euro 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Salvatore Bellanca;

Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Focoso Giuseppe Josef, Licata Vincenzo, Putrone Luigi E Salemi Pasquale, in solido fra di loro, vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite CARLISI Alfonso, CASALICCHIO Caterina, CUTAIA Maria Antonia, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori ZAFFUTO Michelangelo e ZAFFUTO Antonio, che liquida in complessivi euro 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Anna Danile ed in complessivi 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Ferdinando Vella;

Capizzi Simone, Castronovo Calogero Salvatore, Falzone Alfonso, Fanara Giuseppe, Fragapane Salvatore, Focoso Giuseppe Josef E Messina Gerlandino, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite MONTALBANO Maria Caterina, GUAZZELLI Riccardo, GUAZZELLI Teresa e GUAZZELLI Giuseppe Antonio, MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELLA DIFESA, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato

Giovanni Vaccaro, ed in complessivi euro 5.000,00 a favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo;

Falzone Alfonso, Fragapane Salvatore, Messina Gerlandino E Putrone Luigi, in solido fra di loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite CILLIS Angela, DI LORENZO Ilenia, DI LORENZO Doriana e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Carmen Catapano, ed in complessivi euro 5.000,00 a favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo;

Falzone Alfonso, Gambacorta Giuseppe, Messina Gerlandino, Putrone Luigi E Sciara Filippo, in solido fra di loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite DI MATTEO Nicola e CASTELLESE Francesca Di Matteo, che liquida in complessivi euro 8.400,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Francesco Crescimanno.

Visto l'art. 110 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Va disposto, altresì, il pagamento a favore dello Stato delle somme liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., va fissato in giorni 90 (novanta) il termine per il deposito della presente sentenza.

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p. stante il numero degli imputati il numero e la gravità delle impugnazioni va sospeso nei confronti degli imputati detenuti per questo processo i termini di durata massima della custodia cautelare in carcere durante la pendenza di quello previsto dall'art.

544, comma 3, c.p.p.

P.Q.M.

La Corte, visti gli Artt. 605 e 592 C.P.P., giudicando sugli appelli avverso la sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 18 luglio 2001 proposti da ALBA FILIPPO e dagli altri 38 imputati specificamente indicati nel decreto di citazione per il giudizio di appello del 24 luglio 2002, così decide:

- 1) **ALBA FILIPPO** : conferma la sentenza impugnata;
- 2) **ALONGI GIOVANNI** : conferma la sentenza impugnata;
- 3) **AMODEO GAETANO** : conferma la sentenza impugnata;
- 4) **BRANCATO GIUSEPPE** : conferma la sentenza impugnata;
- 5) **BRUSCA GIOVANNI** : conferma la sentenza impugnata;
- 6) **CACCIATORE LUIGI** : conferma la sentenza impugnata;
- 7) **CAPIZZI MARIO** : conferma la sentenza impugnata;
- 8) **CAPIZZI SIMONE** : conferma la sentenza impugnata;
- 9) **CAPRARO ALFONSO** : conferma la sentenza impugnata;
- 10) **CASTRONOVO CALOGERO** detto "SALVATORE" : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi AD), AD1), AD2) della rubrica per non aver commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anno 1 e mesi 10; conferma nel resto;
- 11) **DI PIAZZA VINCENZO** : conferma la sentenza impugnata;
- 12) **FALSONE GIUSEPPE** : conferma la sentenza impugnata;
- 13) **FALZONE ALFONSO** : conferma la sentenza impugnata;
- 14) **FANARA GIUSEPPE** : conferma la sentenza impugnata;
- 15) **FANARA PASQUALE** : conferma la sentenza impugnata;
- 16) **FOCOSO GIUSEPPE JOSEF** : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi M), M1), M2), M3), O), O1), O2), T), T1), T2), K), K1), K2) della rubrica per non avere

commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anni 2 e mesi 8; conferma nel resto;

17) FRAGAPANE SALVATORE : conferma la sentenza impugnata;

18) GAGLIARDO IGNAZIO : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi N), N1), N2) della rubrica per non aver commesso il fatto; determina la pena in ordine al reato di cui al capo A) del decreto che dispone il giudizio del 18 marzo 1999 in anni 8 di reclusione; elimina la sanzione penale dell'isolamento diurno e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna; dichiara il predetto **GAGLIARDO** in stato di interdizione legale durante la pena e sostituisce nei suoi confronti la pena accessoria della decadenza dalla potestà di genitore con quella della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale durante la pena; ordina che il **GAGLIARDO** sia sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni 2; elimina le statuizioni civili disposte nei suoi confronti dal primo giudice in favore delle parti civili costituite relative ai suddetti capi N), N1), N2); conferma nel resto;

19) GAMBACORTA CARMELO : conferma la sentenza impugnata;

20) GAMBACORTA GIUSEPPE : conferma la sentenza impugnata;

21) IACONO ANTONINO: conferma la sentenza impugnata;

22) LICATA VINCENZO: in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi AC), AC1), AC2), AD), AD1), AD2) della rubrica per non avere commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anno 1 e mesi 8; conferma nel resto;

23) LOMBARDO SALVATORE : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dal reato di cui al capo A) del decreto che dispone il giudizio del 18 marzo 1999 per non avere commesso il fatto; determina la pena in ordine al reato di cui al capo AM) del medesimo

decreto in anni 4 di reclusione; sostituisce la pena accessoria della interdizione perpetua dai Pubblici Uffici nella interdizione dai Pubblici Uffici per la durata di anni 5; conferma nel resto;

- 24) **LOMBARDOZZI CESARE CALOGERO** : conferma la sentenza impugnata;
- 25) **MESSINA ARTURO** : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi AD), AD1), AD2) della rubrica per non avere commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anno 1 e mesi 10; conferma nel resto;
- 26) **MESSINA GERLANDINO**: conferma la sentenza impugnata;
- 27) **MESSINA GIUSEPPE** : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi J), J1), J2), J3) della rubrica per non avere commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anno 2 e mesi 10; conferma nel resto;
- 28) **MESSINA SALVATORE** : conferma la sentenza impugnata;
- 29) **MORMINA GIUSEPPE** : conferma la sentenza impugnata;
- 30) **NOBILE FRANCESCO PAOLO**: conferma la sentenza impugnata;
- 31) **PUTRONE GIUSEPPE**: conferma la sentenza impugnata;
- 32) **PUTRONE LUIGI**: dichiara inammissibile l'impugnazione limitatamente ai capi D), D1), D2) della rubrica; in parziale riforma, poi, della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi AD), AD1), AD2), AF), AF1), AF2) della rubrica per non aver commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anni 2 e mesi 8; conferma nel resto;
- 33) **RENNA GIUSEPPE** : conferma la sentenza impugnata;
- 34) **SALEMI PASQUALE** : conferma la sentenza impugnata;
- 35) **SANFILIPPO ANTONINO** : conferma la sentenza impugnata;
- 36) **SCIARA FILIPPO** : in parziale riforma della sentenza impugnata, lo assolve dai reati di cui ai capi AD), AD1), AD2), AF), AF1), AF2) della

rubrica per non aver commesso il fatto e riduce la sanzione penale dell'isolamento diurno ad anno 1 e mesi 8; conferma nel resto;

37) **TERRASI DOMENICO** : conferma la sentenza impugnata;

38) **VELLA FRANCESCO** : conferma la sentenza impugnata;

39) **VIRONE GIUSEPPE** : conferma la sentenza impugnata;

CONDANNA

ALBA FILIPPO, ALONGI GIOVANNI, AMODEO GAETANO, BRANCATO GIUSEPPE, BRUSCA GIOVANNI, CACCIATORE LUIGI, CAPIZZI MARIO, CAPIZZI SIMONE, CAPRARO ALFONSO, DI PIAZZA VINCENZO, FALSONE GIUSEPPE, FALZONE ALFONSO, FANARA GIUSEPPE, FANARA PASQUALE, FRAGAPANE SALVATORE, GAMBACORTA CARMELO, GAMBACORTA GIUSEPPE, IACONO ANTONINO, LOMBARDOZZI CESARE CALOGERO, MESSINA GERLANDINO, MESSINA SALVATORE, MORMINA GIUSEPPE, NOBILE PAOLO FRANCESCO, PUTRONE GIUSEPPE, RENNA GIUSEPPE, SALEMI PASQUALE, SANFILIPPO ANTONINO, TERRASI DOMENICO, VELLA FRANCESCO e VIRONE GIUSEPPE al pagamento, in solido fra di loro, delle spese processuali del presente grado del giudizio.

CONDANNA

BRUSCA GIOVANNI al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite **FRANCAVILLA Franco, MULE' GIUSEPPE, MULE' Pasquale, FARRUGGIA Angela e MULE' Antonino**, che liquida in complessivi euro 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Giuseppe Rucireta ed in complessivi euro 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Salvatore Bellanca.

CONDANNA

FALZONE ALFONSO, FRAGAPANE SALVATORE, FOCOSO GIUSEPPE JOSEF, LICATA VINCENZO, PUTRONE LUIGI e SALEMI PASQUALE, in solido fra di loro, al pagamento delle spese

processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite CARLISI Alfonso, CASALICCHIO Caterina, CUTAIA Maria Antonia, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori ZAFFUTO Michelangelo e ZAFFUTO Antonio, che liquida in complessivi euro 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Anna Danile ed in complessivi 8.800,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Ferdinando Vella.

CONDANNA

CAPIZZI SIMONE, CASTRONOVO CALOGERO SALVATORE, FALZONE ALFONSO, FANARA GIUSEPPE, FRAGAPANE SALVATORE, FOCOSO GIUSEPPE JOSEF e MESSINA GERLANDINO, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite MONTALBANO Maria Caterina, GUAZZELLI Riccardo, GUAZZELLI Teresa e GUAZZELLI Giuseppe Antonio, MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELLA DIFESA, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Giovanni Vaccaro, ed in complessivi euro 5.000,00 a favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo.

CONDANNA

FALZONE ALFONSO, FRAGAPANE SALVATORE, MESSINA GERLANDINO e PUTRONE LUIGI, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite CILLIS Angela, DI LORENZO Ilenia, DI LORENZO Doriania e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Carmen Catapano, ed in complessivi euro 5.000,00 a favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo.

CONDANNA

FALZONE ALFONSO, GAMBACORTA GIUSEPPE, MESSINA GERLANDINO, PUTRONE LUIGI e SCIARA FILIPPO, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite **DI MATTEO Nicola** e **CASTELLESE Francesca Di Matteo**, che liquida in complessivi euro 8.400,00, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, a favore dell'Avvocato Francesco Crescimanno.

Visto l'art. 110 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

DISPONE

il pagamento a favore dello Stato delle somme liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

FISSA

In giorni 90 (novanta) il termine per il deposito della presente sentenza.

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

SOSPENDE

nei confronti degli imputati detenuti per questo processo i termini di durata massima della custodia cautelare in carcere durante la pendenza di quello previsto dall'art. 544, comma 3, c.p.p.

Palermo, 22 marzo 2003.

Il Consigliere

Il Presidente

Il cancelliere

Il cancelliere

Il portatore

il 23.9.2003

Il portatore

INDICE

Intestazione	Pag.	1
Imputazioni	Pag.	35
Conclusioni delle parti	Pag.	78
Svolgimento del processo	Pag.	86

OMICIDI

Tentato e omicidio in pregiudizio di Picarella Benito.	Pag.	152
Tentato omicidio in pregiudizio di Grassonelli Luigi e Grassonelli Salvatore.	Pag.	179
Omicidio in pregiudizio di Iacono Calogero.	Pag.	188
Omicidio in pregiudizio di Messina Antonio.	Pag.	198
Omicidio in pregiudizio di Mallia Gerlando e reati concernenti le armi.	Pag.	208
Omicidio in pregiudizio di Lo Zito Giuseppe e connessi reati concernenti le armi.	Pag.	223
Omicidio in pregiudizio di Bunone Giuseppe e Bonsignore Marco.	Pag.	237
Omicidio in pregiudizio di Sanfilippo Giuseppe.	Pag.	142
Omicidio in pregiudizio di Di Salvo Antonino.	Pag.	493
Omicidio in pregiudizio di Bunone Giuseppe e Bonsignore Marco, tentato omicidio in pregiudizio di Mallia Gaspare e connessi reati in armi.	Pag.	237
Omicidio in pregiudizio di Sanfilippo Giuseppe e connessi reati concernenti le armi.	Pag.	251
Omicidio in pregiudizio di Triassi Francesco, tentato omicidio in pregiudizio di Catania Salvatore e connessi reati concernenti le armi.	Pag.	262

Omicidio in pregiudizio di Traina Giuseppe e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 280
Omicidio in pregiudizio di Taiella Antonino e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 294
Tentato omicidio in pregiudizio di Farruggia Gaetano, lesioni personali ai danni di Salemi Gaspare e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 309
Omicidio in pregiudizio di Di Salvo Antonino e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 322
Omicidio in pregiudizio del M.llo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 337
§ - 5. Le posizioni individuali degli imputati relative all'omicidio Guazzelli.	Pag. 368
Omicidio in pregiudizio di AVANZATO VINCENZO, tentato omicidio in pregiudizio di AVANZATO SALVATORE e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 383
Omicidio in pregiudizio di VOLPE Giovanni e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 397
Omicidio in pregiudizio di FILIPPAZZO IGNAZIO e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 404
Omicidio in pregiudizio del sovrintendente della Polizia Penitenziaria DI LORENZO PASQUALE e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 419
Duplice omicidio in pregiudizio di ZAFFUTO CALOGERO E CARLISI ANGELO e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 447
Omicidio in pregiudizio di CUFFARO ANTONINO e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 466

Omicidio in pregiudizio di MARZIANO CARMELO e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 475
Omicidio in pregiudizio di MALLIA GASPARE e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 481
Omicidio in pregiudizio di MALLIA FRANCO e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 540
Omicidio in pregiudizio di DALLI CARDILLO SALVATORE e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 555
Omicidio in pregiudizio di INGAGLIO SALVATORE e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 583
Omicidio in pregiudizio di GIUGNO SALVATORE e connessi reati concernenti le armi.	Pag. 596
Sequestro di persona in pregiudizio del piccolo DI MATTEO GIUSEPPE.	Pag. 604
Le singole posizioni degli imputati con riferimento al reato associativo e le questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio.	Pag. 637
1. Alba Filippo	Pag. 638
2. Alongi Giovanni	Pag. 644
3. Amodeo Gaetano	Pag. 650
4. Brancato Giuseppe	Pag. 656
5. Brusca Giovanni	Pag. 660
6. Cacciatore Luigi	Pag. 665
7. Capizzi Mario	Pag. 671
8. Capraio Alfonso	Pag. 678
9. Castronovo Calogero S.re	Pag. 683
10. Di Piazza Vincenzo	Pag. 687
11. Falzone Alfonso	Pag. 697
12. Fanfara Giuseppe	Pag. 703
13. Fanara Pasquale	Pag. 706

14.	Focosio Giuseppe Josef	Pag. 710
15.	Fragapane Salvatore	Pag. 712
16.	Gagliardo Ignazio	Pag. 716
17.	Gambacorta Giuseppe	Pag. 720
18.	Jacono Antonino	Pag. 724
19.	Licata Vincenzo	Pag. 732
20.	Lombardo Salvatore	Pag. 739
21.	Lombardozzi Cesare Calogero	Pag. 749
22.	Messina Arturo	Pag. 762
23.	Mesina Gerlandino	Pag. 770
24.	Messina Giuseppe	Pag. 773
25.	Messina Salvatore	Pag. 778
26.	Mormina Giuseppe	Pag. 783
27.	Nobile Paolo	Pag. 798
28.	Putrone Giuseppe	Pag. 806
29.	Putrone Luigi	Pag. 809
30.	Renna Giuseppe	Pag. 813
31.	Salemi Pasquale	Pag. 817
32.	Sanfilippo Antonino	Pag. 825
33.	Scuiara Filippo	Pag. 834
34.	Terrasi Domenico	Pag. 838
35.	Vella Francesco	Pag. 851
36.	Virone Giuseppe	Pag. 856
	La condanna alle spese di giudizio.	Pag. 864
	Statuizioni civili.	Pag. 865
	Dispositivo	Pag. 867

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza dell'11-10-04 annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Amodeo Gaetano per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lombardo Salvatore limitatamente alla misura della pena che determina, applicando la riduzione per il rito abbreviato, in anni due e mesi otto di reclusione, eliminando la pena accessoria delle interdiczione dai pubblici uffici e la misura di sicurezza; rigetta, nel resto, il ricorso del predetto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cafazzi Simone limitatamente alla misura dell'isolamento diurno che riduce a mesi 18; rigetta il ricorso del predetto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Messina Arturo limitatamente alla misura dell'isolamento diurno che riduce a mesi 18; rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta i ricorsi di Alba Filippo, Alonzi Giovanni, Braucato Giuseppe, Caccatore Luigi, Cafazzi Mario, Caffaro Alfonso, Castonovo Calogisoleto Salvatore, Di Piazzi Vincenzo, Falsone Giuseppe, Favaia Giuseppe, Favara Pasquale, Focoso Giuseppe, Focosi, Frangipane Salvatore, Gagliardo Ignazio, Gambacorta Carmelo, Gambacorta Giuseppe, Jacone Antonio, Licata Vincenzo, Lombardozzi Cesare Calogero, Messina Gerlando, Messina Giuseppe, Messina Salvatore, Morruone Giuseppe, Nobile Paolo Fran-

Cesce, Putrone Giuseppe, Putrone Luigi, Russo Giuseppe,
Santillo Antonio, Scarna Filippo, Terrasi Anna
ma, Velle Francesco e Virone Giuseppe e dichiaro
inammissibili i ricorsi di Falzone Alfonso e Sa-
lemi Pasquale, condanno tutti i predetti in so-
lido al pagamento delle spese processuali e Falzone
e Salemi anche al versamento della somma di
euro 600,00 per ciascuno in favore delle casse del-
le amministrazioni.

Condanno Spizzi Annunzio, Castanaro Carlo Gerardo
detto Salvatore, Falzone Alfonso, Fancuso Giuseppe,
Fragapane Salvatore, Focoso Giuseppe Josef e
Messina Gerlando in solido al pagamento
delle spese del grado sostenute dalle parti
civili Montalbano Maria Caterina, Quasselli
Riccardo, Quasselli Teresa, e Quasselli Giuseppe
Antonio, Ministero dell'Interno e Ministero
della Difesa che liquida in complessivi euro
3.500,00 di cui euro 320,00 per spese oltre
IVA e CPA per l'avv. Giovanni Vaccaro e
in complessivi euro 8.200,00, in favore dell'Av-
vocato Generale dello Stato.

Condanno Falzone Alfonso, Fragapane Salva-
tore, Messina Gerlando e Putrone Luigi
in solido al pagamento delle spese del gra-
do sostenute dalle parti civili Cillo Augusto,
Di Lorenzo Gloria, Di Lorenzo Doriane e
Ministero della Giustizia che liquida in
complessivi euro 3.500,00, di cui euro 320,00

per spese oltre IVA e CPA per l'avv. Carmine Catapano
e in complessivi euro 2.000,00 a favore dell'assunzione
generale dello Stato.

Costanza Falzone Alfuso, Focoso Giuseppe Josef,
Fragapane Salvatore, Licata Vincenzo, Putrune Luigi,
e Salvo Pasquale, in solido al pagamento delle
spese del grado sostenute dalle parti civili Carli
Alfuso, Paschicchio Caterina, Putrune Maria Anto-
nio, in proprio e quale esercente le potestà sui
figli minori Raffaele Michelangelo e Raffaele Antonio,
che li liquida in complessivi euro 3.500,00 di cui
euro 320,00 per spese, oltre IVA e CPA per l'avv.
Gerolamo Vile ed euro 3.500,00 di cui euro
320,00 per spese, oltre IVA e CPA, per l'avv. Alfuso
Maurizio.

Sentenza irrevocabile l'11-10-04 nei confronti
di: Alba Filippo, Alunzi Giovanni, Amodeo
Gaetano, Braucato Giuseppe, Cacciatore Luigi,
Capizzi Mauro, Capizzi Simone, Caputo Al-
fuso, Castriello Calogero, Di Piazza Vincenzo,
Falzone Giuseppe, Falzone Alfuso, Favone Giuseppe,
Favone Pasquale, Focoso Giuseppe Josef, Fra-
gapane Salvatore, Infante Ignazio, Lambè
Costa Carmelo, Lombardone Giuseppe, Lucio
Deotaurio, Licata Vincenzo, Lombardo Salvatore,
Lombardozzi Cesare Calogero, Messina Arturo, Mes-
sina Gerolamo, Messina Giuseppe, Messina
Salvatore, Morone Giuseppe, Nobile Paolo
Francesco, Putrune Giuseppe, Putrune Luigi,

Renna Giuseppe, Saluni Pasquale, Aufelippo
Autunno, Scarsa Filippo, Terrasi Domenico,
Vella Francesco e Virone Giuseppe -

L'esecuzione è stata curata dalla Suprema Corte
con invio dell'estratto esecutivo alla Procura Ge-
nerale di Palermo 01.12.10-04 -

PA, 8/2/05

Il Cancelliere
Fiorini

Relotto foglio complementare il 22/02/2005
nei confronti di Fragafrane Salvatore u. e
Sante Elisabetta il 13/06/56 (ord. n° 158/04 - Md 32)

PA 24/02/05

Il Cancelliere c.2.
Fiorini

Ad di 15 marzo 2005 redatte schede nei
confronti di: 1) Albo Filippo - 2) Alougi
Giovanni - 3) Braucato Giuseppe - 4) Capizzi Mario
5) Capizzi Simone - 6) Capraro Alfonso -
7) Castromano Calogero - 8) Di Pizzo Vincenzo -
9) Falsone Giuseppe - 10) Falzone Alfonso -
11) Favara Giuseppe - 12) Favara Pasquale -
13) Focoso Iosef - 14) Fragafrane Salvatore -
15) Gagliarolo Ignazio - 16) Gambacorta Carmelo
17) Gambacorta Giuseppe - 18) Iacono Autunno

- 19) Licata Vincenzo - 20) Lombardo Salvatore -
 21) Lombardozzi Cesare Calogero - 22) Messina Arturo
 23) Messina Fedele - 24) Messina Giuseppe
 25) Messina Salvatore - 26) Messina Giuseppe
 27) Nobile Paolo - 28) Potrone Giuseppe -
 29) Potrone Luigi - 30) Renna Giuseppe -
 31) Salemi Pasquale - 32) Sciarra Filipe -
 33) Terrasi Domenico - 34) Vella Francesco -
 35) Virone Giuseppe -

IL CANCELLIERE
 [Signature]

Le Corte di Cassa di Appello - Sede - res. finale,
 in data 05/08/2005, con ordinanza, revoca la misura
 cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.,
 imputato e Lombardozzi Cesare Calogero, nato col
 D.P. il 20-07-43.

PA. 10/10/2005

IL Cancelliere
 [Signature]